

Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD)

del 14 dicembre 1990 (Stato 1° gennaio 2025)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 128 e 129 della Costituzione federale^{1;2}
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 1983³,
decreta:

Parte prima: Introduzione

Art. 1 Oggetto della legge

La Confederazione riscuote a titolo d'imposta diretta secondo la presente legge:

- a. un'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- b.⁴ un'imposta sull'utile delle persone giuridiche;
- c. un'imposta alla fonte sul reddito di determinate persone fisiche e giuridiche.

Art. 2 Riscossione dell'imposta

La tassazione e la riscossione dell'imposta federale diretta spettano ai Cantoni sotto la vigilanza della Confederazione.

RU **1991** 1184

¹ Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 2395 2413; FF **2018** 2079).

² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **2000** 324; FF **1999** 4949).

³ FF **1983** III 1

⁴ Nuovo testo giusta la cifra I n.1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **1998** 669; FF **1997** II 963).

Parte seconda: Imposizione delle persone fisiche

Titolo primo: Assoggettamento

Capitolo 1: Appartenenza fiscale

Sezione 1: Appartenenza personale

Art. 3

¹ Le persone fisiche sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza personale quando hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera.

² Una persona ha il domicilio fiscale in Svizzera quando vi risiede con l'intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale.

³ La dimora fiscale in Svizzera è data quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:

- a. almeno 30 giorni esercitandovi un'attività lucrativa;
- b. almeno 90 giorni senza esercitare un'attività lucrativa.

⁴ Non ha domicilio o dimora fiscale chi, domiciliato all'estero, soggiorna in Svizzera unicamente per frequentare una scuola o per farsi curare in un istituto.

⁵ Le persone fisiche domiciliate all'estero ed ivi esonerate totalmente o parzialmente dalle imposte sul reddito in ragione della loro attività per conto della Confederazione o di altre corporazioni o stabilimenti svizzeri di diritto pubblico sottostanno, in virtù dell'appartenenza personale, all'imposta nel proprio Comune d'origine. Il contribuente attinente di più Comuni è assoggettato all'imposta nel Comune di cui ha acquisito l'ultimo diritto di cittadinanza. Se non ha la cittadinanza svizzera, il contribuente è assoggettato all'imposta presso il domicilio o la sede del datore di lavoro. L'obbligo fiscale si estende anche al coniuge e ai figli ai sensi dell'articolo 9.

Sezione 2: Appartenenza economica

Art. 4 Imprese, stabilimenti d'impresa e fondi

¹ Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se:

- a. sono titolari, associate o usufruttuarie di imprese in Svizzera;
- b. tengono stabilimenti d'impresa in Svizzera;
- c. sono proprietarie di fondi in Svizzera o hanno su di essi diritti di godimento reali o diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili;
- d. fanno commercio di immobili siti in Svizzera o fungono da intermediari in queste operazioni immobiliari.

² Per stabilimento d'impresa s'intende una sede fissa di affari o di lavoro dove si svolge, in tutto o in parte, l'attività di un'impresa o di una libera professione. Sono

considerate tali, in particolare, le succursali, le officine e i laboratori, gli uffici di vendita, le rappresentanze permanenti, le miniere e ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali come anche i cantieri di costruzione o di montaggio la cui durata è di almeno 12 mesi.

Art. 5 Altri elementi imponibili

¹ Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se:

- a.⁵ esercitano un'attività lucrativa dipendente o indipendente in Svizzera;
- a^{bis}.⁶ esercitano un'attività lucrativa dipendente per un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d'impresa in Svizzera e, in virtù della convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale conclusa con lo Stato confinante interessato, alla Svizzera è accordato il diritto di imposizione dell'attività lucrativa esercitata all'estero;
- b.⁷ in quanto membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche con sede o stabilimento d'impresa in Svizzera, ricevono tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse, partecipazioni di collaboratore o analoghe remunerazioni;
- c. sono titolari o usufruttuarie di crediti garantiti da pegno immobiliare o manuale su fondi siti in Svizzera;
- d. ricevono pensioni, assegni di quiescenza o altre prestazioni da un datore di lavoro o da un istituto di previdenza con sede in Svizzera in virtù di un precedente rapporto di lavoro di diritto pubblico;
- e. ricevono prestazioni da istituzioni di diritto privato svizzere di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata;
- f.⁸ ricevono un salario o altre remunerazioni da un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d'impresa in Svizzera a motivo della loro attività nel traffico internazionale a bordo di navi o battelli, di un aeromobile o di un veicolo da trasporto stradale; è esclusa l'imposizione dei marittimi per l'attività lucrativa a bordo di una nave battente bandiera svizzera e il cui esercizio fa capo a tale datore di lavoro.

² Se le prestazioni non vengono corrisposte alle persone summenzionate, ma a terzi, questi sono imponibili.

⁵ Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 14 giu. 2024 sull'imposizione del telelavoro in ambito internazionale, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 573; FF **2024** 650).

⁶ Introdotta dalla cifra I n. 1 della LF del 14 giu. 2024 sull'imposizione del telelavoro in ambito internazionale, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 573; FF **2024** 650).

⁷ Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2010 sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratore, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2011** 3259; FF **2005** 495).

⁸ Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 14 giu. 2024 sull'imposizione del telelavoro in ambito internazionale, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 573; FF **2024** 650).

Sezione 3: Estensione dell'assoggettamento

Art. 6

¹ L'assoggettamento in virtù dell'appartenenza personale è illimitato; esso non si estende tuttavia alle imprese, agli stabilimenti d'impresa e ai fondi siti all'estero.

² L'assoggettamento in virtù dell'appartenenza economica è limitato alla parte del reddito per cui sussiste un obbligo fiscale in Svizzera secondo gli articoli 4 e 5. Dev'essere almeno imposto il reddito conseguito in Svizzera.

³ Nelle relazioni internazionali, l'assoggettamento delle imprese, degli stabilimenti d'impresa e dei fondi è delimitato secondo i principi del diritto federale concernente il divieto di doppia imposizione intercantonale. Se un'impresa svizzera compensa sulla base del diritto interno le perdite subite da uno stabilimento d'impresa situato all'estero con degli utili realizzati in Svizzera e lo stabilimento d'impresa registra degli utili nel corso dei sette anni seguenti, si deve procedere a una revisione della tassazione iniziale, fino a concorrenza dell'ammontare degli utili compensati nello Stato dello stabilimento d'impresa; in questo caso, la perdita subita dallo stabilimento d'impresa all'estero è presa in considerazione a posteriori in Svizzera solo per determinare l'aliquota d'imposta. In tutti gli altri casi, le perdite subite all'estero sono prese in considerazione esclusivamente per determinare l'aliquota d'imposta. Sono salve le disposizioni previste nelle convenzioni intese ad evitare la doppia imposizione.

⁴ Le persone imponibili giusta l'articolo 3 capoverso 5 devono l'imposta sui redditi esonerati all'estero dall'imposta sul reddito in virtù di convenzioni internazionali o dell'usanza.

Sezione 4: Calcolo dell'imposta in caso d'assoggettamento parziale

Art. 7

¹ Le persone fisiche parzialmente assoggettate all'imposta sul reddito in Svizzera devono l'imposta sugli elementi imponibili in Svizzera al tasso corrispondente alla totalità dei loro redditi.

² I contribuenti domiciliati all'estero devono le imposte per imprese, stabilimenti d'impresa e fondi in Svizzera almeno al tasso corrispondente al reddito conseguito in Svizzera.

Capitolo 2: Inizio e fine dell'assoggettamento

Art. 8

¹ L'assoggettamento comincia il giorno in cui è dato il domicilio o la dimora fiscale in Svizzera o vi sono acquisiti elementi imponibili.

² L'assoggettamento cessa con la morte o la partenza del contribuente dalla Svizzera o con l'estinzione degli elementi imponibili in Svizzera.

³ L'assoggettamento non cessa in caso di trasferimento temporaneo della sede all'estero nonché in seguito ad ogni altro provvedimento in virtù della legislazione federale sull'approvvigionamento economico del Paese.

Capitolo 3: Norme speciali concernenti l'imposta sul reddito

Art. 9 Coniugi; partner registrati; figli sotto l'autorità parentale⁹

¹ Il reddito di coniugi non separati legalmente o di fatto è cumulato, qualunque sia il regime dei beni.

^{1bis} Il reddito di partner registrati non separati legalmente o di fatto è cumulato. Nella presente legge, i partner registrati hanno il medesimo statuto dei coniugi. Questo vale anche per i contributi di mantenimento durante l'unione domestica registrata e per i contributi di mantenimento e la liquidazione dei rapporti patrimoniali in caso di sospensione della vita comune o di scioglimento dell'unione domestica registrata.¹⁰

² Il reddito dei figli soggetti all'autorità parentale, ad eccezione dei proventi da attività lucrativa, è cumulato con quello del detentore dell'autorità parentale.

Art. 10 Comunioni ereditarie, società e investimenti collettivi di capitale¹¹

¹ Il reddito di comunioni ereditarie è aggiunto a quello dei singoli eredi, il reddito di società semplici, di società in nome collettivo e società in accomandita è aggiunto agli elementi imponibili dei singoli soci.

² Il reddito degli investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge del 23 giugno 2006¹² sugli investimenti collettivi (LICol) è attribuito agli investitori in funzione delle loro quote; ne sono eccettuati gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto.¹³

Art. 11 Società commerciali estere e altre comunità di persone senza personalità giuridica

Le società commerciali estere e le altre comunità di persone estere senza personalità giuridica assoggettate all'imposta in virtù dell'appartenenza economica sono imponibili conformemente alle disposizioni applicabili alle persone giuridiche.

⁹ Nuovo testo giusta l'all. n. 24 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2005** 5685; FF **2003** 1165).

¹⁰ Introdotto dall'all. n. 24 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2005** 5685; FF **2003** 1165).

¹¹ Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 6 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5379; FF **2005** 5701).
RS 951.31

¹³ Introdotto dall'all. cifra II n. 6 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5379; FF **2005** 5701).

Art. 12 Successione fiscale

¹ Alla morte del contribuente, gli eredi subentrano nei suoi diritti e obblighi fiscali. Essi rispondono solidalmente delle imposte dovute dal defunto fino a concorrenza delle loro quote ereditarie, compresi gli anticipi ereditari.

² Il coniuge superstite risponde fino a concorrenza della quota ereditaria e della parte di aumento o di beni comuni che, in virtù del regime dei beni, riceve in più dell'ali-quota legale secondo il diritto svizzero.

³ Il partner registrato superstite risponde fino a concorrenza della quota ereditaria e dell'importo che riceve in virtù di una convenzione patrimoniale ai sensi dell'articolo 25 capoverso 1 della legge del 18 giugno 2004¹⁴ sull'unione domestica registrata.¹⁵

Art. 13 Responsabilità e responsabilità solidale

¹ I coniugi non separati legalmente o di fatto rispondono solidalmente dell'imposta complessiva. Tuttavia, ciascun coniuge risponde della sua quota nell'imposta complessiva quando uno di essi è insolubile. Inoltre, i due coniugi rispondono solidalmente per la parte di imposta complessiva inerente al reddito dei figli.

² La responsabilità solidale dei coniugi separati legalmente o di fatto decade anche per tutti gli ammontari di imposta ancora dovuti.

³ Con il contribuente rispondono solidalmente:

- a. i figli soggetti all'autorità parentale, sino a concorrenza della loro quota nell'imposta complessiva;
- b. i soci domiciliati in Svizzera, di società semplici, in nome collettivo o in accomandita sino a concorrenza della loro quota sociale, per le imposte dovute da soci domiciliati all'estero;
- c. i compratori e i venditori di immobili siti in Svizzera, fino a concorrenza del 3 per cento del prezzo d'acquisto, per le imposte dovute da un commerciante o da un mediatore per tale attività, quando quest'ultimi non hanno domicilio fiscale in Svizzera;
- d. le persone incaricate della liquidazione d'impresa o stabilimenti d'impresa siti in Svizzera, dell'alienazione o della realizzazione di fondi siti in Svizzera, nonché di crediti garantiti con tali fondi, fino a concorrenza del ricavo netto ove il contribuente non abbia domicilio fiscale in Svizzera.

⁴ L'amministratore dell'eredità e l'esecutore testamentario rispondono solidalmente con i successori fiscali per le imposte dovute dal defunto sino a concorrenza della somma destinata al pagamento dell'imposta secondo lo stato della successione nel giorno del decesso. Non si dà responsabilità quando il responsabile prova di aver usato la diligenza imposta dalle circostanze.

¹⁴ RS 211.231

¹⁵ Introdotto dall'all. n. 24 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

Art. 14¹⁶ Imposizione secondo il dispendio

¹ Le persone fisiche hanno il diritto di pagare, invece dell'imposta sul reddito, un'imposta calcolata sul dispendio se:

- a. non hanno la cittadinanza svizzera;
- b. per la prima volta o dopo un'interruzione di almeno dieci anni sono assoggettati illimitatamente alle imposte (art. 3); e
- c. non esercitano un'attività lucrativa in Svizzera.

² I coniugi che vivono in comunione domestica devono entrambi soddisfare le condizioni di cui al capoverso 1.

³ L'imposta è calcolata sulla base delle spese annuali corrispondenti al tenore di vita del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, sostenute durante il periodo di calcolo in Svizzera e all'estero, ma almeno in base al più elevato degli importi seguenti:¹⁷

- a.¹⁸ 434 700 franchi;
- b. per i contribuenti che hanno un'economia domestica propria: un importo corrispondente al settoplo della pigione annua o del valore locativo di cui all'articolo 21 capoverso 1 lettera b;
- c. per gli altri contribuenti: un importo corrispondente al triplo del prezzo di pensione annua per il vitto e l'alloggio al luogo di dimora ai sensi dell'articolo 3;
- d. la somma dei redditi lordi seguenti:
 1. proventi da sostanza immobiliare sita in Svizzera,
 2. proventi da beni mobili situati in Svizzera,
 3. proventi da capitale mobiliare collocato in Svizzera, inclusi i crediti garantiti da pegno immobiliare,
 4. proventi da diritti d'autore, brevetti e diritti analoghi esercitati in Svizzera,
 5. assegni di quiescenza, rendite e pensioni di fonte svizzera,
 6. proventi per i quali il contribuente pretende uno sgravio totale o parziale da imposte estere in virtù di una convenzione conclusa dalla Svizzera per evitare la doppia imposizione.

⁴ L'imposta è calcolata secondo la tariffa fiscale ordinaria (art. 36). La riduzione di cui all'articolo 36 capoverso 2^{bis}, secondo periodo, non è applicabile.¹⁹

¹⁶ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2013** 779; FF **2011** 5433).

¹⁷ Nuovo testo giusta la cifra II della LF del 22 mar. 2013 sull'adeguamento formale delle basi temporali per l'imposizione diretta delle persone fisiche, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2013** 2397; FF **2011** 3279).

¹⁸ Nuovo testo giusta l'art. 5 dell'O del DFF del 22 ago. 2024 sulla progressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 479).

¹⁹ Nuovo testo giusta la cifra II della LF del 22 mar. 2013 sull'adeguamento formale delle basi temporali per l'imposizione diretta delle persone fisiche, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2013** 2397; FF **2011** 3279).

⁵ In caso di proventi sgravati dalle imposte nello Stato dal quale essi provengono e imponibili in Svizzera, singolarmente o congiuntamente ad altri proventi, all'aliquota applicabile al reddito complessivo, l'imposta è calcolata non soltanto sui proventi di cui al capoverso 3 lettera d, ma anche su tutti gli elementi del reddito proveniente dall'altro Stato, attribuiti alla Svizzera conformemente alla corrispondente convenzione in materia di doppia imposizione.

⁶ Il Dipartimento federale delle finanze (DFF)²⁰ adegua l'importo di cui al capoverso 3 lettera a all'indice nazionale dei prezzi al consumo. L'articolo 39 capoverso 2 si applica per analogia.²¹

Capitolo 4: Esenzione

Art. 15

¹ Le persone beneficiarie di esenzioni fiscali di cui all'articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007²² sullo Stato ospite sono esentate dall'imposta nella misura prevista dal diritto federale.²³

² In caso d'assoggettamento parziale si applica l'articolo 7 capoverso 1.

Titolo secondo: Imposta sul reddito

Capitolo 1: Proventi imponibili

Sezione 1: In generale

Art. 16

¹ Sottostà all'imposta sul reddito la totalità dei proventi, periodici e unici.

² Sono pure considerati reddito i proventi in natura di qualsiasi specie, segnatamente il vitto e l'alloggio, come anche i prodotti e le merci prelevati dal contribuente nella propria azienda e destinati al consumo personale; essi sono valutati al valore di mercato.

³ Gli utili in capitale conseguiti nella realizzazione di sostanza privata sono esenti da imposta.

²⁰ Nuovo termine giusta la cifra I n. 2 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell'imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 9; FF **2013** 7239). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

²¹ Nuovo testo giusta la cifra II della LF del 22 mar. 2013 sull'adeguamento formale delle basi temporali per l'imposizione diretta delle persone fisiche, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2013** 2397; FF **2011** 3279).

²² RS **192.12**

²³ Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 7 della LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6637; FF **2006** 7359).

Sezione 2: Attività lucrativa dipendente

Art. 17 Principio²⁴

¹ Sono imponibili tutti i proventi di un'attività dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i proventi accessori, quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni, assegni, premi per anzianità di servizio, gratificazioni, mance, tantièmes, vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore e altri vantaggi valutabili in denaro.²⁵

^{1bis} Quale che sia il loro ammontare, le spese di formazione e formazione continua²⁶ professionali sostenute dal datore di lavoro, comprese le spese di riqualificazione, non costituiscono vantaggi valutabili in denaro ai sensi del capoverso 1.²⁷

² Le liquidazioni in capitale provenienti da istituzioni previdenziali in rapporto con l'attività dipendente come anche analoghe indennità in capitale del datore di lavoro sono imponibili secondo le disposizioni dell'articolo 38.

Art. 17a²⁸ Partecipazioni di collaboratore

¹ Sono considerate partecipazioni vere e proprie di collaboratore:

- a. le azioni, i buoni di godimento, i certificati di partecipazione, le quote di società cooperative o partecipazioni di altro genere che il datore di lavoro, la sua società madre o un'altra società del gruppo distribuisce ai collaboratori;
- b. le opzioni per l'acquisto di partecipazioni di cui alla lettera a.

² Sono considerate partecipazioni improprie dei collaboratori le aspettative di meri indennizzi in contanti.

Art. 17b²⁹ Proventi di partecipazioni vere e proprie di collaboratore

¹ I vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni vere e proprie di collaboratore, ad eccezione di quelli risultanti da opzioni bloccate o non quotate in borsa, sono imponibili al momento dell'acquisto come reddito da attività lucrativa dipendente. La prestazione imponibile corrisponde al valore venale della partecipazione diminuito di un eventuale prezzo d'acquisto.

²⁴ Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2010 sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratore, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2011** 3259; FF **2005** 495).

²⁵ Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2010 sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratore, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2011** 3259; FF **2005** 495).

²⁶ Nuova espr. giusta l'all. n. 23 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **201** 689; FF **2013** 3085). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

²⁷ Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 27 set. 2013 sul trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento professionali, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2014** 1105; FF **2011** 2365).

²⁸ Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2010 sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratore, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2011** 3259; FF **2005** 495).

²⁹ Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2010 sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratore, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2011** 3259; FF **2005** 495).

² Per il calcolo della prestazione imponibile relativa alle azioni di collaboratore si tiene conto dei termini di attesa accordando uno sconto del 6 per cento per anno di attesa sul valore venale delle azioni. Lo sconto si applica per dieci anni al massimo.

³ I vantaggi valutabili in denaro risultanti da opzioni di collaboratore bloccate o non quotate in borsa sono imponibili al momento dell'esercizio delle opzioni medesime. La prestazione imponibile corrisponde al valore venale dell'azione al momento dell'esercizio, diminuito del prezzo di esercizio.

Art. 17c³⁰ Proventi di partecipazioni improprie di collaboratore

I vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni improprie di collaboratore sono imponibili al momento in cui si realizzano.

Art. 17d³¹ Imposizione proporzionale

Se il contribuente non aveva domicilio o dimora fiscale in Svizzera durante l'intero periodo tra l'acquisto e la nascita del diritto d'esercizio delle opzioni di collaboratore bloccate (art. 17b cpv. 3), i vantaggi valutabili in denaro risultanti da tali opzioni sono imponibili proporzionalmente al rapporto tra l'intero periodo e il periodo effettivamente trascorso in Svizzera.

Sezione 3: Attività lucrativa indipendente

Art. 18 Principio

¹ Sono imponibili tutti i proventi dall'esercizio di un'impresa, commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.

² Fanno parte dei proventi da attività indipendente anche tutti gli utili in capitale conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della sostanza commerciale. Il trasferimento di questi elementi nella sostanza privata o in imprese o stabilimenti d'impresa siti all'estero è equiparato all'alienazione. La sostanza commerciale comprende tutti i valori patrimoniali che servono integralmente o in modo preponderante all'attività lucrativa indipendente; lo stesso dicasi delle partecipazioni di almeno il 20 per cento al capitale azionario o al capitale sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, purché il proprietario le dichiari come sostanza commerciale al momento del loro acquisto. Rimane salvo l'articolo 18b.³²

³ L'articolo 58 s'applica per analogia ai contribuenti che tengono una contabilità in buona e debita forma.

³⁰ Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2010 sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratore, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2011** 3259; FF **2005** 495).

³¹ Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2010 sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratore, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2011** 3259; FF **2005** 495).

³² Nuovo testo giusta la cifra II n. 2 della L del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 2893; FF **2005** 4241).

⁴ Gli utili conseguiti con l'alienazione di fondi agricoli e silvicoli rientrano nel reddito imponibile sino a concorrenza delle spese d'investimento.

Art. 18a³³ Fattispecie che giustificano un differimento

¹ Se un immobile dell'attivo immobilizzato è trasferito dalla sostanza commerciale nella sostanza privata, il contribuente può chiedere che al momento del trasferimento sia imposta la sola differenza fra i costi d'investimento e il valore determinante ai fini dell'imposta sul reddito. In questo caso, i costi d'investimento sono considerati nuovo valore determinante ai fini dell'imposta sul reddito e l'imposizione delle altre riserve occulte a titolo di reddito da attività indipendente è differita sino al momento dell'alienazione dell'immobile.

² L'affitto di un'azienda commerciale è considerato trasferimento nella sostanza privata solo su domanda del contribuente.

³ Se in caso di divisione ereditaria l'azienda commerciale non è proseguita da tutti gli eredi, su domanda degli eredi che riprendono l'azienda l'imposizione delle riserve occulte è differita sino al momento della loro realizzazione, purché la ripresa avvenga ai valori fino a quel momento determinanti ai fini dell'imposta sul reddito.

Art. 18b³⁴ Imposizione parziale dei proventi da partecipazioni della sostanza commerciale

¹ I dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure i vantaggi valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione, nonché gli utili conseguiti con l'alienazione di tali diritti di partecipazione sono imponibili in ragione del 70 per cento, dopo deduzione degli oneri imputabili, se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa.³⁵

² L'imposizione parziale degli utili conseguiti con l'alienazione è concessa soltanto se i diritti di partecipazione alienati erano, per almeno un anno, di proprietà del contribuente o dell'impresa di persone.

Art. 19 Ristrutturazioni³⁶

¹ Le riserve occulte di un'impresa di persone (impresa individuale, società di persone) non sono imponibili nell'ambito di ristrutturazioni, in particolare in caso di fusione, di scissione o di trasformazione, nella misura in cui l'impresa rimanga assoggettata

³³ Introdotto dalla cifra II n. 2 della L del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2008** 2893; FF **2005** 4241).

³⁴ Introdotto dalla cifra II n. 2 della L del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 2893; FF **2005** 4241).

³⁵ Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 2395 2413; FF **2018** 2079).

³⁶ Nuovo testo giusta l'all. n. 7 della LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 2617; FF **2000** 3765).

all'imposta in Svizzera e gli elementi fino ad allora determinanti per l'imposta sul reddito vengano ripresi:³⁷

- a. in caso di trasferimento di beni a un'altra impresa di persone;
- b. in caso di trasferimento di un esercizio o di un ramo di attività a una persona giuridica;
- c. in caso di scambio di diritti di partecipazione o societari a seguito di ristrutturazioni ai sensi dell'articolo 61 capoverso 1 o di concentrazioni aventi carattere di fusione.³⁸

² Nell'ambito di una ristrutturazione ai sensi del capoverso 1 lettera b, le riserve occulte trasferite sono imposte a posteriori secondo la procedura di cui agli articoli 151–153 se nei cinque anni seguenti la ristrutturazione i diritti di partecipazione o societari sono alienati a un prezzo superiore al valore fiscalmente determinante del capitale proprio trasferito; la persona giuridica può in tal caso far valere corrispondenti riserve occulte già tassate come utili.³⁹

³ I capoversi 1 e 2 s'applicano per analogia alle imprese in mano comune.

Sezione 4: Sostanza mobiliare

Art. 20 Principio⁴⁰

¹ Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente:

- a.⁴¹ gli interessi su averi, compresi quelli versati da assicurazioni riscattabili di capitali con premio unico in caso di sopravvivenza o di riscatto, a meno che queste assicurazioni di capitali servano alla previdenza. Si considera che serva alla previdenza il pagamento della prestazione assicurativa a partire dal momento in cui l'assicurato ha compiuto i 60 anni sulla base di un rapporto contrattuale che è durato almeno cinque anni ed è stato istituito prima del compimento dei 66 anni. In questo caso la prestazione è esente da imposte;
- b. il reddito proveniente dall'alienazione o dal rimborso di obbligazioni preponderantemente a interesse unico (obbligazioni a interesse globale, obbligazioni a cedola zero), versato al portatore;

³⁷ Nuovo testo giusta l'all. n. 7 della LF del 16 dic. 2005 (diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4791; FF **2002** 2841, **2004** 3545).

³⁸ Nuovo testo giusta l'all. n. 7 della LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 2617; FF **2000** 3765).

³⁹ Nuovo testo giusta l'all. n. 7 della LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 2617; FF **2000** 3765).

⁴⁰ Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 23 giu. 2006 che introduce alcuni adeguamenti urgenti nell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4883; FF **2005** 4241).

⁴¹ Nuovo testo giusta la cifra I n. 5 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **1999** 2374; FF **1999** 3).

- c.⁴² i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure i vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale ecc.).⁴³ In caso di vendita di diritti di partecipazione alla società di capitali o alla società cooperativa che li ha emessi, conformemente all'articolo 4a della legge federale del 13 ottobre 1965⁴⁴ sull'imposta preventiva (LIP), l'eccedenza di liquidazione è considerata realizzata nell'anno in cui sorge il credito fiscale dell'imposta preventiva (art. 12 cpv. 1 e 1^{bis} LIP); rimane salvo il capoverso 1^{bis};
- d. i proventi dalla locazione, dall'affitto, dall'usufrutto o da altro godimento di beni mobili o diritti;
- e.⁴⁵ i proventi da quote di partecipazione a investimenti collettivi di capitale, nella misura in cui la totalità dei proventi supera i proventi del possesso fondiario diretto;
- f. i proventi da beni immateriali.

^{1bis} I dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure i vantaggi valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale e simili) sono imponibili in ragione del 70 per cento se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa.⁴⁶

² Il ricavo dall'alienazione di diritti di opzione non rientra nel reddito della sostanza, a condizione che i diritti patrimoniali appartengano alla sostanza privata del contribuente.

³ Il rimborso degli apporti, dell'aggio e dei pagamenti suppletivi (riserve da apporti di capitale) forniti dai titolari dei diritti di partecipazione dopo il 31 dicembre 1996 è trattato in modo identico al rimborso del capitale azionario o sociale. Rimane salvo il capoverso 4.⁴⁷

⁴ Se, in occasione del rimborso di riserve da apporti di capitale di cui al capoverso 3, una società di capitali o società cooperativa quotata in una borsa svizzera non distribuisce altre riserve almeno per un importo equivalente, il rimborso è imponibile per un importo pari alla metà della differenza tra il rimborso stesso e la distribuzione delle

⁴² Nuovo testo giusta la cifra II n. 2 della L del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 2893; FF **2005** 4241).

⁴³ Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2010 sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratore, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2011** 3259; FF **2005** 495).

⁴⁴ RS **642.21**

⁴⁵ Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 6 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5379; FF **2005** 5701).

⁴⁶ Introdotto dalla cifra II n. 2 della L del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese (RU **2008** 2893; FF **2005** 4241). Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 2395 2413; FF **2018** 2079).

⁴⁷ Introdotto dalla cifra II n. 2 della L del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese (RU **2008** 2893; FF **2005** 4241). Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 2395 2413; FF **2018** 2079).

altre riserve, ma al massimo per un importo pari a quello delle altre riserve disponibili nella società che possono essere distribuite in virtù del diritto commerciale.⁴⁸

⁵ Il capoverso 4 non è applicabile alle riserve da apporti di capitale:

- a. costituite, dopo il 24 febbraio 2008, mediante il conferimento di diritti di partecipazione o societari a una società di capitali o società cooperativa estera nell'ambito di concentrazioni aventi carattere di fusione ai sensi dell'articolo 61 capoverso 1 lettera c o mediante un trasferimento transfrontaliero a una filiale svizzera ai sensi dell'articolo 61 capoverso 1 lettera d;
- b. già esistenti in una società di capitali o società cooperativa estera, dopo il 24 febbraio 2008, al momento di una fusione o ristrutturazione transfrontaliera ai sensi dell'articolo 61 capoversi 1 lettera b e 3 o del trasferimento della sede o dell'amministrazione effettiva;
- c. in caso di liquidazione della società di capitali o società cooperativa.⁴⁹

⁶ I capoversi 4 e 5 si applicano per analogia anche alle riserve da apporti di capitale utilizzate per l'emissione di azioni gratuite o gli aumenti gratuiti del valore nominale.⁵⁰

⁷ Se, in occasione della vendita di diritti di partecipazione a una società di capitali o società cooperativa che è quotata in una borsa svizzera e li ha emessi, il rimborso delle riserve da apporti di capitale non corrisponde almeno alla metà dell'eccedenza di liquidazione ottenuta, la parte imponibile di questa eccedenza di liquidazione è ridotta della metà della differenza tra la parte stessa e il rimborso, ma al massimo di un importo pari a quello delle riserve da apporti di capitale disponibili nella società e imputabili a tali diritti di partecipazione.⁵¹

⁸ Il capoverso 3 si applica agli apporti e all'aggio forniti durante la validità di un margine di variazione del capitale secondo gli articoli 653s e seguenti del Codice delle obbligazioni (CO)⁵² per quanto eccedano le riserve rimborsate nell'ambito del suddetto margine di variazione del capitale.⁵³

Art. 20a⁵⁴ Casi speciali

¹ È considerato reddito da sostanza mobiliare ai sensi dell'articolo 20 capoverso 1 lettera c anche:

⁴⁸ Introdotto dalla cifra I n. 2 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 2395 2413; FF **2018** 2079).

⁴⁹ Introdotto dalla cifra I n. 2 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 2395 2413; FF **2018** 2079).

⁵⁰ Introdotto dalla cifra I n. 2 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 2395 2413; FF **2018** 2079).

⁵¹ Introdotto dalla cifra I n. 2 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 2395 2413; FF **2018** 2079).

⁵² RS **220**

⁵³ Introdotto dall'all. n. 7 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109, 112; FF **2017** 325).

⁵⁴ Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 23 giu. 2006 che introduce alcuni adeguamenti urgenti nell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4883; FF **2005** 4241).

- a. il ricavo della vendita di una partecipazione del 20 per cento almeno al capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, con trasferimento dal patrimonio privato al patrimonio commerciale di un'altra persona fisica o di una persona giuridica, sempre che nei cinque anni dopo la vendita venga distribuita, con la collaborazione del venditore, sostanza non necessaria all'esercizio aziendale che esisteva già al momento della vendita e che già allora avrebbe potuto essere distribuita secondo il diritto commerciale; ciò vale per analogia anche quando, nell'arco di cinque anni, più partecipanti vendono in comune una tale partecipazione o vengono vendute partecipazioni per un totale di almeno il 20 per cento; la sostanza distribuita è se del caso tassata presso il venditore in procedura di recupero d'imposta secondo gli articoli 151 capoverso 1, 152 e 153;
- b.⁵⁵ il ricavo del trasferimento di una partecipazione al capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, dal patrimonio privato a quello commerciale di un'impresa di persone o di una persona giuridica in cui, dopo il trasferimento, il venditore o il conferente partecipa in ragione almeno del 50 per cento al capitale, per quanto il totale della controprestazione ricevuta superi la somma del valore nominale della partecipazione trasferita e delle riserve da apporti di capitale di cui all'articolo 20 capoversi 3–7; questa regola si applica per analogia anche nel caso in cui diversi partecipanti attuino il trasferimento in comune.

² Vi è collaborazione ai sensi del capoverso 1 lettera a quando il venditore sa o è tenuto a sapere che per finanziare il prezzo d'acquisto dalla società vengono prelevati mezzi a fondo perso.

Sezione 5: Sostanza immobiliare

Art. 21

¹ È imponibile il reddito da sostanza immobiliare, segnatamente:

- a. i proventi dalla locazione, dall'affitto, dall'usufrutto o da altro godimento;
- b. il valore locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito;
- c. i proventi da contratti di superficie;
- d. i proventi dall'estrazione di ghiaia, sabbia o altri elementi costitutivi del suolo.

² Il valore locativo viene stabilito tenendo conto delle condizioni locali usuali e dell'utilizzazione effettiva dell'abitazione al domicilio del contribuente.

⁵⁵ Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079).

Sezione 6: Proventi da fonti previdenziali

Art. 22

¹ Sono imponibili tutti i proventi dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché da istituzioni di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata, comprese le liquidazioni in capitale e il rimborso dei versamenti, premi e contributi.

² I proventi dalla previdenza professionale comprendono segnatamente le prestazioni delle casse previdenziali, delle assicurazioni di risparmio e di gruppo, come anche le polizze di libero passaggio.

³ Le assicurazioni di rendita vitalizia nonché i contratti di rendita vitalizia e di vitalizio sono imponibili nella misura della loro quota di reddito. Questa è calcolata come segue:

- a. nel caso di prestazioni garantite derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia rette dalla legge del 2 aprile 1908⁵⁶ sul contratto d'assicurazione (LCA), il tasso d'interesse tecnico massimo (m) definito al momento della conclusione del contratto conformemente all'articolo 36 capoverso 1 della legge del 17 dicembre 2004⁵⁷ sulla sorveglianza degli assicuratori è determinante per tutta la durata contrattuale:

1. se tale tasso d'interesse è superiore a zero, la quota di reddito è calcolata come segue, arrotondando il risultato per eccesso o per difetto al valore percentuale intero più vicino:

$$quota\ di\ reddito = \left[1 - \frac{(1+m)^{22} - 1}{22 \cdot m \cdot (1+m)^{23}} \right] \cdot 100\%,$$

2. se tale tasso d'interesse è pari o inferiore a zero, la quota di reddito corrisponde allo zero per cento;

- b. nel caso di prestazioni eccedentarie derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia rette dalla LCA, la quota di reddito corrisponde al 70 per cento di tali prestazioni;

- c. nel caso di prestazioni derivanti da assicurazioni di rendita vitalizia estere o da contratti di rendita vitalizia e di vitalizio, è determinante l'ammontare del rendimento annualizzato delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni (r), aumentato di 0,5 punti percentuali, durante l'anno fiscale in questione e i nove anni precedenti:

1. se tale rendimento è superiore a zero, la quota di reddito è calcolata come segue, arrotondando il risultato per eccesso o per difetto al valore percentuale intero più vicino:

$$quota\ di\ reddito = \left[1 - \frac{(1+r)^{22} - 1}{22 \cdot r \cdot (1+r)^{23}} \right] \cdot 100\%,$$

⁵⁶ RS 221.229.1

⁵⁷ RS 961.01

2. se tale rendimento è pari o inferiore a zero, la quota di reddito corrisponde allo zero per cento.⁵⁸

⁴ Rimane salvo l'articolo 24 lettera b.

Sezione 7: Altri proventi

Art. 23

Sono parimenti imponibili:

- a. qualsiasi provento sostitutivo di provento da attività lucrativa;
- b. le somme uniche o periodiche versate in seguito a decesso, danno corporale permanente o pregiudizio durevole della salute;
- c. gli indennizzi per la cessazione o il mancato esercizio di un'attività;
- d. gli indennizzi per il mancato esercizio di un diritto;
- e.⁵⁹ ...
- f. gli alimenti percepiti dal contribuente in caso di divorzio o separazione legale o di fatto, nonché gli alimenti percepiti da un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale.

Capitolo 2: Proventi esenti

Art. 24

Non sottostanno all'imposta sul reddito:⁶⁰

- a. l'incremento patrimoniale derivante da eredità, legato, donazione o liquidazione del regime matrimoniale;
- b. l'incremento patrimoniale derivante da assicurazioni private di capitali, soggette a riscatto, eccettuate quelle da polizze di libero passaggio; rimane salvo l'articolo 20 capoverso 1 lettera a;
- c. i pagamenti in capitale versati dal datore di lavoro o da un'istituzione di previdenza professionale in occasione di un cambiamento di impiego, a condizione che il beneficiario li trasferisca nel termine di un anno ad un'altra istituzione di previdenza professionale o li impieghi per acquistare una polizza di libero passaggio;

⁵⁸ Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 giu. 2022 sull'imposizione delle rendite vitalizie e delle forme di previdenza simili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 38; FF **2021** 3028).

⁵⁹ Abrogata dall'all. cifra II n. 5 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 5103; FF **2015** 6849).

⁶⁰ Nuovo testo giusta l'all. n. 7 della L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU **1996** 1445; FF **1994** III 1445).

- d. i sussidi d'assistenza provenienti da fondi pubblici o privati;
- e. le prestazioni versate in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia, eccettuati gli alimenti di cui all'articolo 23 lettera f;
- f.⁶¹ il soldo del servizio militare e civile, nonché l'importo giornaliero per le piccole spese versato nel servizio civile;
- f^{bis}.⁶² il soldo dei pompieri di milizia sino a concorrenza di un importo di 5300 franchi all'anno per prestazioni in relazione all'adempimento dei compiti fondamentali dei pompieri (esercitazioni, servizi di picchetto, corsi, ispezioni e interventi effettivi per salvataggi, lotta contro gli incendi, lotta contro i sinistri in generale e contro i sinistri causati da elementi naturali e simili); sono eccettuati gli importi forfettari per i quadri, le indennità di funzione, le indennità per i lavori amministrativi e le indennità per prestazioni volontarie fornite dai pompieri;
- g. i versamenti a titolo di riparazione morale;
- h. i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;
- i.⁶³ le singole vincite fino a 1 056 600 franchi ai giochi di grande estensione ammessi secondo la LGD e ai giochi da casinò in linea ammessi secondo la LGD;
- i^{bis}.⁶⁴ le singole vincite fino a 1 070 400 franchi ai giochi di grande estensione ammessi secondo la LGD e ai giochi da casinò in linea ammessi secondo la LGD;
- i^{ter}.⁶⁵ le vincite ai giochi di piccola estensione ammessi secondo la LGD;
- j.⁶⁶ le singole vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che secondo l'articolo 1 capoverso 2 lettere d ed e LGD non sotto-
stanno a quest'ultima, purché non superino il limite di 1100 franchi;

⁶¹ Nuovo testo giusta l'all. n. 7 della L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU **1996** 1445; FF **1994** III 1445).

⁶² Introdotta dalla cifra I n. 1 della LF del 17 giu. 2011 sull'esenzione fiscale del soldo dei pompieri (RU **2012** 489; FF **2010** 2497). Nuovo testo giusta l'art. 6 cpv. 1 dell'O del DFF del 1° set. 2023 sulla progressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 493).

⁶³ Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 18 dic. 1998 sulle case da gioco (RU **2000** 677; FF **1997** III 129). Nuovo testo giusta l'art. 6 cpv. 2 dell'O del DFF del 1° set. 2023 sulla progressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 493).

⁶⁴ Introdotta dall'all. cifra II n. 5 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro (RU **2018** 5103; FF **2015** 6849). Nuovo testo giusta l'art. 6 cpv. 2 dell'O del DFF del 22 ago. 2024 sulla progressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 479).

⁶⁵ Introdotta dall'all. cifra II n. 5 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 5103; FF **2015** 6849).

⁶⁶ Introdotta dalla cifra I n. 1 della LF del 15 giu. 2012 concernente le semplificazioni nell'imposizione delle vincite alle lotterie (RU **2012** 5977; FF **2011** 5819 5845). Nuovo testo giusta l'art. 6 cpv. 3 dell'O del DFF del 1° set. 2023 sulla progressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 493). La correzione della CdR dell'AF del 14 mag. 2024, pubblicata il 16 mag. 2024, concerne soltanto il testo francese (RU **2024** 215).

k.⁶⁷ i proventi ricevuti in virtù della legge federale del 19 giugno 2020⁶⁸ sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani.

Capitolo 3: Determinazione del reddito netto

Sezione 1: Norma generale

Art. 25⁶⁹

Il reddito netto corrisponde ai proventi lordi imponibili meno le spese d'acquisizione e le deduzioni generali di cui agli articoli 26–33a.

Sezione 2: Attività lucrativa dipendente

Art. 26

¹ Le spese professionali deducibili sono:

- a.⁷⁰ le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro fino a un importo massimo di 3300 franchi;
- b. le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
- c.⁷¹ le altre spese necessarie per l'esercizio della professione; è fatto salvo l'articolo 33 capoverso 1 lettera j;
- d.⁷² ...

² Per le spese professionali secondo il capoverso 1 lettere b e c sono stabilite deduzioni complessive; per le spese di cui al capoverso 1 lettera c il contribuente può giustificare spese più elevate.⁷³

⁶⁷ Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 19 giu. 2020 sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (RU **2021** 373; FF **2019** 6861). Nuovo testo giusta l'art. 7 dell'O del DFF del 16 set. 2022 sulla progressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 575).

⁶⁸ RS **837.2**

⁶⁹ Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF dell'8 ott. 2004 (diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4545; FF **2003** 7053 7093).

⁷⁰ Nuovo testo giusta l'art. 7 dell'O del DFF del 22 ago. 2024 sulla progressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 479).

⁷¹ Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 27 set. 2013 sul trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento professionali, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2014** 1105; FF **2011** 2365).

⁷² Abrogata dalla cifra I n. 1 della LF del 27 set. 2013 sul trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento professionali, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU **2014** 1105; FF **2011** 2365).

⁷³ Nuovo testo giusta la cifra II n. 1 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 651; FF **2012** 1283).

Sezione 3: Attività lucrativa indipendente

Art. 27 In generale

¹ In caso di attività lucrativa indipendente sono deducibili le spese aziendali e professionali giustificate.

² Sono tali segnatamente:

- a. gli ammortamenti e gli accantonamenti secondo gli articoli 28 e 29;
- b. le perdite effettive sul patrimonio aziendale, se sono state allibrate;
- c. i versamenti a istituzioni previdenziali in favore del personale, a condizione che sia esclusa qualsiasi utilizzazione contraria allo scopo.
- d.⁷⁴ gli interessi su debiti commerciali come pure gli interessi versati sulle partecipazioni i sensi dell'articolo 18 capoverso 2;
- e.⁷⁵ le spese di formazione e formazione continua professionali del personale, comprese le spese di riqualificazione;
- f.⁷⁶ le sanzioni finalizzate al prelievo dell'utile illecito, nella misura in cui non abbiano carattere penale.

³ Non sono deducibili segnatamente:

- a. i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero;
- b. le spese finalizzate a rendere possibili reati o che costituiscono la controprestazione per la commissione di reati;
- c. le multe e le pene pecuniarie;
- d. le sanzioni pecuniarie amministrative, nella misura in cui abbiano carattere penale.⁷⁷

⁴ Se pronunciate da autorità penali o amministrative estere, le sanzioni di cui al capoverso 3 lettere c e d sono deducibili se:

- a. sono contrarie all'ordine pubblico svizzero; o
- b. il contribuente dimostra in modo plausibile di aver intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere per conformarsi alla legge.⁷⁸

⁷⁴ Introdotto dalla cifra I n. 5 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **1999** 2374; FF **1999** 3).

⁷⁵ Abrogata dalla cifra I n. 1 della LF del 27 set. 2013 sul trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento professionali, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU **2014** 1105; FF **2011** 2365).

⁷⁶ Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 19 giu. 2020 sul trattamento fiscale delle sanzioni pecuniarie, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2020** 5121; FF **2016** 7575).

⁷⁷ Introdotto dalla cifra I della LF del 22 dic. 1999 sulla deducibilità fiscale delle retribuzioni corruttive, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2147; FF **1997** II 852, IV 1072). Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 19 giu. 2020 sul trattamento fiscale delle sanzioni pecuniarie, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2020** 5121; FF **2016** 7575).

⁷⁸ Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 19 giu. 2020 sul trattamento fiscale delle sanzioni pecuniarie, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2020** 5121; FF **2016** 7575).

Art. 28 Ammortamenti

¹ Gli ammortamenti degli attivi, giustificati dall'uso commerciale, sono ammessi nella misura in cui sono allibrati o, in caso di tenuta di una contabilità semplificata secondo l'articolo 957 capoverso 2 CO⁷⁹, figurano in speciali tabelle di ammortamento.⁸⁰

² In generale gli ammortamenti sono calcolati in funzione del valore effettivo dei singoli elementi patrimoniali oppure sono ripartiti in funzione della durata probabile d'utilizzazione dei singoli elementi.

³ Gli ammortamenti su attivi rivalutati per compensare perdite sono ammessi unicamente se le rivalutazioni erano autorizzate dal diritto commerciale e le perdite potevano essere dedotte al momento dell'ammortamento giusta l'articolo 31 capoverso 1.

Art. 29 Accantonamenti

¹ Sono ammessi, a carico del conto profitti e perdite, accantonamenti per:

- a. gli impegni sussistenti nel corso dell'esercizio e il cui ammontare è ancora indeterminato;
- b. i rischi di perdite su attivi del patrimonio circolante, segnatamente sulle merci e sui debitori;
- c. gli altri rischi di perdite imminenti nel corso dell'esercizio;
- d. futuri mandati di ricerca e di sviluppo conferiti a terzi, fino al 10 per cento del reddito aziendale imponibile, ma non oltre 1 milione di franchi.

² Gli accantonamenti ammessi negli anni precedenti sono aggiunti al reddito aziendale imponibile nella misura in cui non sono più giustificati.

Art. 30 Sostituzione di beni

¹ In caso di sostituzione di immobilizzi necessari all'azienda, le riserve occulte possono essere trasferite su beni sostitutivi se questi beni sono parimenti necessari all'azienda e sono situati in Svizzera. Rimane salva l'imposizione in caso di sostituzione di immobili con beni mobili.⁸¹

² Se la sostituzione non avviene nel corso dello stesso esercizio, è ammessa la sostituzione di un accantonamento pari all'ammontare delle riserve occulte. Tale accantonamento deve essere utilizzato entro un termine ragionevole per l'ammortamento del nuovo immobilizzo oppure sciolto mediante accreditamento nel conto profitti e perdite.

³ Sono considerati necessari all'azienda gli immobilizzi che servono direttamente all'esercizio; sono in particolare esclusi gli elementi patrimoniali utilizzati unicamente per il loro valore di collocamento o il loro reddito.

⁷⁹ RS 220

⁸⁰ Nuovo testo giusta l'all. n. 7 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁸¹ Nuovo testo giusta la cifra II n. 2 della L del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2008 2893; FF 2005 4241).

Art. 31 Perdite

¹ Le perdite dei sette esercizi precedenti il periodo fiscale (art. 40) possono essere dedotte, a condizione che non se ne sia potuto tener conto al momento del calcolo del reddito imponibile di tali anni.⁸²

² Le perdite di esercizi precedenti che non hanno ancora potuto essere dedotte dal reddito possono essere imputate sulle prestazioni di terzi destinate ad equilibrare un bilancio deficitario nell'ambito di un risanamento.

Sezione 4: Deduzioni sulla sostanza**Art. 32**

¹ Il contribuente che possiede beni mobili privati può dedurre i costi d'amministrazione da parte di terzi e le imposte alla fonte estere che non possono essere né rimborsate né computate.

² Il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d'assicurazione e le spese d'amministrazione da parte di terzi.⁸³ Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce quali investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell'ambiente possono essere assimilati alle spese di manutenzione.⁸⁴ Le spese di demolizione in vista della costruzione di un immobile di sostituzione sono parimenti assimilate alle spese di manutenzione.⁸⁵

^{2bis} I costi d'investimento di cui al capoverso 2 secondo periodo e le spese di demolizione in vista della costruzione di un immobile di sostituzione sono deducibili nel corso dei due periodi fiscali successivi se non possono essere interamente presi in considerazione nel periodo fiscale durante il quale sono stati sostenuti.⁸⁶

³ Sono inoltre deducibili le spese per lavori di cura di monumenti storici che il contribuente ha intrapreso in virtù di disposizioni legali, d'intesa con le autorità o su loro ordine, a condizione che tali lavori non siano sussidiati.

⁴ Invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva. Il Consiglio federale stabilisce questa deduzione complessiva.

⁸² Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 22 mar. 2013 sull'adeguamento formale delle basi temporali per l'imposizione diretta delle persone fisiche, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 2397; FF **2011** 3279).

⁸³ Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 3 ott. 2008 sul trattamento fiscale delle spese di riattazione degli immobili, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 1515; FF **2007** 7201 7217).

⁸⁴ Nuovo testo del secondo per. giusta la cifra II n. 3 della LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2017** 6839; FF **2013** 6489).

⁸⁵ Per. introdotto dalla cifra II n. 3 della LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2017** 6939; FF **2013** 6489).

⁸⁶ Introdotto dalla cifra II n. 3 della LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2017** 6839; FF **2013** 6489).

Sezione 5: Deduzioni generali

Art. 33 Interessi su debiti e altre deduzioni⁸⁷

¹ Sono dedotti dai proventi:

- a.⁸⁸ gli interessi maturati su debiti privati, fino a concorrenza dei redditi da sostanza imponibili in virtù degli articoli 20 e 21 e di ulteriori 50 000 franchi. Non sono deducibili gli interessi sui mutui che una società di capitali concede a una persona fisica che detiene una partecipazione determinante al suo capitale o ad altre persone fisiche che le sono altrimenti prossime a condizioni che si scostano notevolmente da quelle usuali nelle relazioni d'affari con terzi;
- b.⁸⁹ gli oneri permanenti nonché la quota di reddito secondo l'articolo 22 capoverso 3 lettera c delle prestazioni derivanti da contratti di rendita vitalizia e di vitalizio;
- c. gli alimenti versati al coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto nonché gli alimenti versati a un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale, escluse tuttavia le prestazioni versate in virtù di un obbligo di mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia;
- d.⁹⁰ i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari all'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché a istituzioni di previdenza professionale;
- e. i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute dalla previdenza individuale vincolata; il Consiglio federale, con la collaborazione dei Cantoni, stabilisce le forme previdenziali riconosciute e decide in qual misura i contributi possono essere dedotti;
- f. i premi e i contributi versati per le indennità per la perdita di guadagno, per l'assicurazione contro la disoccupazione e per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni;
- g.⁹¹ i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non comprese sotto la lettera f, contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, fino a concorrenza di una somma globale di:
 - 1.⁹² 3700 franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica,

⁸⁷ Introdotta dall'all. n. 3 della LF dell'8 ott. 2004 (diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4545; FF **2003** 7053 7093).

⁸⁸ Nuovo testo giusta la cifra I n. 5 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **1999** 2374; FF **1999** 3).

⁸⁹ Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 giu. 2022 sull'imposizione delle rendite vitalizie e delle forme di previdenza simili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 38; FF **2021** 3028).

⁹⁰ Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4635; FF **2003** 5557).

⁹¹ Nuovo testo giusta l'art. 3 cpv. 1 dell'O del DFF del 16 set. 2022 sulla progressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 575).

⁹² Nuovo importo giusta l'art. 3 cpv. 1 dell'O del DFF del 22 ago. 2024 sulla progressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 479).

2. 1800 franchi per gli altri contribuenti;

h.⁹³ le spese per malattia e infortunio del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano il 5 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26–33;

h^{bis}.⁹⁴ le spese per disabilità del contribuente o delle persone disabili ai sensi della legge del 13 dicembre 2002⁹⁵ sui disabili al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo;

i.⁹⁶ concorrenza di un importo di 10 600 franchi, i contributi dei membri e i versamenti ai partiti;⁹⁷

1. iscritti nel registro dei partiti conformemente all'articolo 76a della legge federale del 17 dicembre 1976⁹⁸ sui diritti politici,
2. rappresentati in un parlamento cantonale, o
3. che hanno ottenuto almeno il 3 per cento dei voti nell'ultima elezione di un parlamento cantonale;

j.⁹⁹ le spese di formazione e formazione continua professionali, comprese le spese di riqualificazione, fino a concorrenza di una somma globale di 13 000 franchi, purché il contribuente:¹⁰⁰

1. abbia conseguito un diploma del livello secondario II, oppure
2. abbia compiuto i 20 anni e non si tratti di costi di formazione sostenuti fino al conseguimento di un primo diploma del livello secondario II.

^{1bis} Le deduzioni secondo il capoverso 1 lettera g sono aumentate:

- a. della metà per i contribuenti che non versano contributi ai sensi del capoverso 1 lettere d ed e;
- b. di 700 franchi per ogni figlio o persona bisognosa per cui il contribuente può far valere la deduzione prevista dall'articolo 35 capoverso 1 lettera a o b.¹⁰¹

² Se i coniugi vivono in comunione domestica e ambedue esercitano un'attività lucrativa, dal reddito lavorativo più basso è dedotto il 50 per cento ma almeno 8600 e

⁹³ Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della L del 13 dic. 2002 sui disabili, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2003** 4487; FF **2001** 1477).

⁹⁴ Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 13 dic. 2002 sui disabili, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2003** 4487; FF **2001** 1477).

⁹⁵ RS **151.3**

⁹⁶ Nuovo testo giusta l'art. 6 cpv. 3 dell'O del DFF del 22 set. 2011 sulla progressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4503).

⁹⁷ Nuovo testo giusta l'art. 3 cpv. 2 dell'O del DFF del 22 ago. 2024 sulla progressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 479).

⁹⁸ RS **161.1**

⁹⁹ Introdotta dalla cifra I n. 1 della LF del 27 set. 2013 sul trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento professionali, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2014** 1105; FF **2011** 2365).

¹⁰⁰ Nuovo testo giusta l'art. 3 cpv. 3 dell'O del DFF del 22 ago. 2024 sulla progressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 479).

¹⁰¹ Introdotta dalla cifra I n. 1 della LF del 22 mar. 2013 sull'adeguamento formale delle basi temporali per l'imposizione diretta delle persone fisiche, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 2397; FF **2011** 3279).

al massimo 14 100 franchi. Sono considerati reddito lavorativo i proventi imponibili da attività lucrativa dipendente o indipendente, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26–31 e le deduzioni generali di cui al capoverso 1 lettere d–f. Se uno dei coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio o all'impresa dell'altro o in caso di attività lucrativa indipendente comune, a ogni coniuge viene attribuita la metà del reddito lavorativo comune. Una diversa ripartizione deve essere dimostrata dai coniugi.¹⁰²

³ Dai proventi sono dedotte le spese comprovate, ma al massimo 25 800 franchi, per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e vive in comunione domestica con il contribuente che provvede al suo sostentamento, sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l'attività lucrativa, la formazione o l'incapacità di esercitare un'attività lucrativa del contribuente.¹⁰³

⁴ Dalle singole vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall'imposta conformemente all'articolo 24 lettere i^{bis}–j è dedotto il 5 per cento, ma al massimo 5400 franchi, a titolo di costi delle poste giocate. Dalle singole vincite ai giochi da casinò in linea di cui all'articolo 24 lettera i^{bis} sono dedotte le poste prelevate durante l'anno fiscale dal conto in linea del giocatore, ma al massimo 26 800 franchi.¹⁰⁴

Art. 33a¹⁰⁵ Prestazioni volontarie

Dai proventi sono inoltre dedotte le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall'imposta in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 56 lett. g), sempre che tali prestazioni, durante l'anno fiscale, siano di almeno 100 franchi e non superino complessivamente il 20 per cento dei proventi, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26–33. Le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai loro stabilimenti (art. 56 lett. a–c) sono deducibili nella medesima misura.

Sezione 6: Costi e spese non deducibili

Art. 34

Gli altri costi e spese non possono essere dedotti, in particolare:

- a. le spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia, nonché le spese private causate dalla posizione professionale del contribuente;

¹⁰² Nuovo testo giusta l'art. 3 cpv. 4 dell'O del DFF del 22 ago. 2024 sulla progressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 479).

¹⁰³ Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 25 set. 2009 sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli (RU **2010** 455; FF **2009** 4095). Nuovo testo giusta l'art. 3 cpv. 5 dell'O del DFF del 22 ago. 2024 sulla progressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 479).

¹⁰⁴ Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 15 giu. 2012 concernente le semplificazioni nell'imposizione delle vincite alle lotterie (RU **2012** 5977; FF **2011** 5819 5845). Nuovo testo giusta l'art. 3 cpv. 6 dell'O del DFF del 1° set. 2023 sulla progressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 493).

¹⁰⁵ Introdotto dall'all. n. 3 della LF dell'8 ott. 2004 (diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4545; FF **2003** 7053 7093).

- b.¹⁰⁶ ...
- c. le spese per l'estinzione di debiti;
- d. le spese d'acquisto, di fabbricazione o di miglitoria di beni patrimoniali;
- e. le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito, sugli utili da sostanza immobiliare e sulla sostanza, come anche le imposte estere analoghe.

Capitolo 4: Deduzioni sociali

Art. 35

¹ Sono dedotti dal reddito netto:

- a.¹⁰⁷ per ogni figlio minorenni, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, 6800 franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all'autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l'articolo 33 capoverso 1 lettera c, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà;
- b.¹⁰⁸ per ogni persona totalmente o parzialmente incapace d'esercitare attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l'aiuto uguagli almeno l'importo della deduzione, 6800 franchi; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a;
- c.¹⁰⁹ per i coniugi che vivono in comunione domestica, 2800 franchi.¹¹⁰

² Le deduzioni sociali sono stabilite secondo la situazione alla fine del periodo fiscale (art. 40) o dell'assoggettamento¹¹¹

³ In caso d'assoggettamento parziale, le deduzioni sociali sono accordate proporzionalmente.

¹⁰⁶ Abrogata dalla cifra I n. 1 della LF del 27 set. 2013 sul trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento professionali, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU **2014** 1105; FF **2011** 2365).

¹⁰⁷ Nuovo testo giusta l'art. 4 dell'O del DFF del 22 ago. 2024 sulla progressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 479).

¹⁰⁸ Nuovo testo giusta l'art. 4 dell'O del DFF del 22 ago. 2024 sulla progressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 479).

¹⁰⁹ Nuovo testo giusta l'art. 4 dell'O del DFF del 1° set. 2023 sulla progressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 493).

¹¹⁰ Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 22 mar. 2013 sull'adeguamento formale delle basi temporali per l'imposizione diretta delle persone fisiche, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 2397; FF **2011** 3279).

¹¹¹ Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 22 mar. 2013 sull'adeguamento formale delle basi temporali per l'imposizione diretta delle persone fisiche, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 2397; FF **2011** 3279).

Capitolo 5: Calcolo dell'imposta

Sezione 1: Tariffe

Art. 36

¹ L'imposta per un anno fiscale è:

	Franchi
fino a 15 200 franchi di reddito	0.00
e per 100 franchi di reddito in più	0.77;
per 33 200 franchi di reddito	138.60
e per 100 franchi di reddito in più	0.88 in più;
per 43 500 franchi di reddito	229.20
e per 100 franchi di reddito in più	2.64 in più;
per 58 000 franchi di reddito	612.00
e per 100 franchi di reddito in più	2.97 in più;
per 76 100 franchi di reddito	1149.55
e per 100 franchi di reddito in più	5.94 in più;
per 82 000 franchi di reddito	1500.00
e per 100 franchi di reddito in più	6.60 in più;
per 108 800 franchi di reddito	3268.80
e per 100 franchi di reddito in più	8.80 in più;
per 141 500 franchi di reddito	6146.40
e per 100 franchi di reddito in più	11.00 in più;
per 184 900 franchi di reddito	10 920.40
e per 100 franchi di reddito in più	13.20 in più;
per 793 300 franchi di reddito	91 229.20
per 793 400 franchi di reddito	91 241.00
e per 100 franchi di reddito in più	11.50 in più. ¹¹²

¹¹² Nuovo testo giusta l'art. 2 cpv. 1 dell'O del DFF del 22 ago. 2024 sulla progressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 479).

² Per i coniugi viventi in comunione domestica, l'imposta annua ammonta a:

	Franchi
fino a 29 700 franchi di reddito	0.00
e per 100 franchi di reddito in più	1.00;
per 53 400 franchi di reddito	237.00
e per 100 franchi di reddito in più	2.00 in più;
per 61 300 franchi di reddito	395.00
e per 100 franchi di reddito in più	3.00 in più;
per 79 100 franchi di reddito	929.00
e per 100 franchi di reddito in più	4.00 in più;
per 94 900 franchi di reddito	1561.00
e per 100 franchi di reddito in più	5.00 in più;
per 108 600 franchi di reddito	2246.00
e per 100 franchi di reddito in più	6.00 in più;
per 120 500 franchi di reddito	2960.00
e per 100 franchi di reddito in più	7.00 in più;
per 130 500 franchi di reddito	3660.00
e per 100 franchi di reddito in più	8.00 in più;
per 138 300 franchi di reddito	4284.00
e per 100 franchi di reddito in più	9.00 in più;
per 144 200 franchi di reddito	4815.00
e per 100 franchi di reddito in più	10.00 in più;
per 148 200 franchi di reddito	5215.00
e per 100 franchi di reddito in più	11.00 in più;
per 150 300 franchi di reddito	5446.00
e per 100 franchi di reddito in più	12.00 in più;
per 152 300 franchi di reddito	5686.00
e per 100 franchi di reddito in più	13.00 in più;
per 940 800 franchi di reddito	108 191.00
per 940 900 franchi di reddito	108 203.50
e per 100 franchi di reddito in più	11.50 in più. ¹¹³

^{2bis} Il capoverso 2 si applica per analogia ai coniugi che vivono in comunione domestica, nonché ai contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e celibi

¹¹³ Nuovo testo giusta l'art. 2 cpv. 2 dell'O del DFF del 22 ago. 2024 sulla progressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 479).

che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale. L'ammontare dell'imposta calcolato in questo modo è ridotto di 263 franchi per ogni figlio e ogni persona bisognosa.¹¹⁴

³ L'imposta annua inferiore a 25 franchi non è riscossa.

Sezione 2: Casi speciali

Art. 37 Liquidazioni in capitale per prestazioni ricorrenti

Se il reddito comprende liquidazioni in capitale per prestazioni ricorrenti, l'imposta sul reddito è calcolata, tenuto conto degli altri proventi e delle deduzioni autorizzate, all'aliquota che sarebbe applicabile se fosse corrisposta una prestazione annua invece della prestazione unica.

Art. 37a¹¹⁵ Procedura di conteggio semplificata

¹ Per le piccole remunerazioni ottenute da un'attività lucrativa dipendente, l'imposta è riscossa a un'aliquota dello 0,5 per cento, senza tener conto degli altri introiti, né di eventuali spese professionali e deduzioni sociali; il presupposto è che il datore di lavoro paghi l'imposta nell'ambito della procedura di conteggio semplificata secondo gli articoli 2 e 3 della legge del 17 giugno 2005¹¹⁶ contro il lavoro nero. L'imposta sul reddito risulta così saldata.

² L'articolo 88 capoverso 1 lettera a si applica per analogia.

³ Il debitore della prestazione imponibile è tenuto a consegnare periodicamente le imposte alla competente cassa di compensazione AVS.

⁴ La cassa di compensazione AVS rilascia al contribuente una distinta o un attestato relativo all'importo della deduzione d'imposta. Essa trasferisce all'autorità fiscale competente le imposte incassate.

⁵ Il diritto a una provvigione di riscossione secondo l'articolo 88 capoverso 4 è trasferito alla competente cassa di compensazione AVS.

⁶ Il Consiglio federale disciplina i particolari; in tal ambito tiene conto degli articoli 88 e 196 capoverso 3.¹¹⁷

¹¹⁴ Introdotta dalla cifra I n. 1 della LF del 25 set. 2009 sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli (RU **2010** 455; FF **2009** 4095). Nuovo testo giusta l'art. 2 cpv. 3 dell'O del DFF del 22 ago. 2024 sulla pro-gressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 479).

¹¹⁵ Introdotta dall'all. n. 4 della L del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 359; FF **2002** 3243).

¹¹⁶ RS **822.41**

¹¹⁷ Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2018** 1813; FF **2015** 603).

Art. 37^{b118} Utili di liquidazione

¹ In caso di cessazione definitiva dell'attività lucrativa indipendente dopo il compimento dei 55 anni o per incapacità di esercitare tale attività in seguito a invalidità, le riserve occulte realizzate nel corso degli ultimi due esercizi sono sommate e imposte congiuntamente, ma separatamente dagli altri redditi. I contributi di riscatto conformemente all'articolo 33 capoverso 1 lettera d sono deducibili. Se non vengono effettuati simili riscatti, l'imposta sull'importo delle riserve occulte realizzate per il quale il contribuente giustifica l'ammissibilità di un riscatto secondo l'articolo 33 capoverso 1 lettera d è calcolata su un quinto della tariffa di cui all'articolo 36. Per la determinazione dell'aliquota applicabile all'importo restante delle riserve occulte realizzate è determinante un quinto di questo importo restante, ma in ogni caso è riscossa un'imposta a un'aliquota del 2 per cento almeno.

² Il capoverso 1 si applica parimenti al coniuge superstite, agli altri eredi e ai legatari purché non continuino l'impresa esercitata dal defunto; il conteggio fiscale avviene il più tardi cinque anni civili dopo la fine dell'anno in cui è deceduto l'ereditando.

Art. 38 Prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza

¹ Le prestazioni in capitale secondo l'articolo 22, come anche le somme versate in seguito a decesso, lesione corporale permanente o pregiudizio durevole della salute sono imposte separatamente. Esse soggiacciono in tutti i casi ad un'imposta annua intera.

^{1bis} L'imposta è fissata per l'anno fiscale durante il quale sono stati conseguiti i proventi corrispondenti.¹¹⁹

² L'imposta è calcolata su un quinto della tariffa di cui all'articolo 36 capoversi 1, 2 e 2^{bis}, primo periodo.¹²⁰

³ Le deduzioni sociali non sono ammesse.¹²¹

Capitolo 6: Compensazione degli effetti della progressione a freddo**Art. 39**

¹ Gli effetti della progressione a freddo sull'imposta gravante il reddito delle persone fisiche sono compensati integralmente mediante pari adeguamento delle tariffe e delle

¹¹⁸ Introdotta dalla cifra II n. 2 della L del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2008** 2893; FF **2005** 4241).

¹¹⁹ Introdotta dalla cifra I n. 1 della LF del 22 mar. 2013 sull'adeguamento formale delle basi temporali per l'imposizione diretta delle persone fisiche, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 2397; FF **2011** 3279).

¹²⁰ Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 22 mar. 2013 sull'adeguamento formale delle basi temporali per l'imposizione diretta delle persone fisiche, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 2397; FF **2011** 3279).

¹²¹ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 25 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 453; FF **2009** 1349).

deduzioni in franchi attuate sul reddito. Le somme devono essere arrotondate ai 100 franchi superiori o inferiori.

² Il DFF adegua ogni anno le tariffe e le deduzioni all'indice nazionale dei prezzi al consumo. È determinante lo stato dell'indice il 30 giugno prima dell'inizio del periodo fiscale. L'adeguamento è escluso se l'andamento del rincaro è negativo. La compensazione in caso di rincaro negativo è effettuata sulla base dell'ultimo adeguamento.¹²²

³ ...¹²³

Titolo terzo:¹²⁴ **Basi temporali**

Art. 40 Periodo fiscale

¹ Per periodo fiscale si intende l'anno civile.

² L'imposta sul reddito è fissata e riscossa per ogni periodo fiscale.

³ Se le condizioni d'assoggettamento sono realizzate unicamente per una parte del periodo fiscale, l'imposta è riscossa sui proventi conseguiti durante questa parte. Per i proventi periodici l'aliquota di imposta si determina in funzione del reddito calcolato su 12 mesi; i proventi non periodici sono assoggettati a un'imposta annua intera, ma non sono convertiti in un reddito annuo per la fissazione dell'aliquota. È fatto salvo l'articolo 38.

Art. 41 Determinazione del reddito

¹ Il reddito imponibile è determinato in base ai proventi percepiti durante il periodo fiscale.

² Il reddito da attività lucrativa indipendente è determinato in base al risultato dell'esercizio commerciale chiuso durante il periodo fiscale.

³ I contribuenti che esercitano un'attività lucrativa indipendente devono procedere alla chiusura dei conti per ogni periodo fiscale.

Art. 42 Tassazione in caso di matrimonio o scioglimento del matrimonio

¹ I coniugi non separati legalmente o di fatto sono tassati conformemente all'articolo 9 capoverso 1 per l'intero periodo fiscale in cui hanno contratto il matrimonio.

² In caso di divorzio o di separazione legale o di fatto, i coniugi sono tassati individualmente per tutto il periodo fiscale.

¹²² Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 25 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 453; FF **2009** 1349).

¹²³ Abrogato dalla cifra I della LF del 25 set. 2009, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 453; FF **2009** 1349).

¹²⁴ Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 22 mar. 2013 sull'adeguamento formale delle basi temporali per l'imposizione diretta delle persone fisiche, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 2397; FF **2011** 3279).

³ Se un coniuge non separato legalmente o di fatto muore, sino al giorno del decesso entrambi i coniugi sono tassati congiuntamente (art. 9 cpv. 1). Per il resto del periodo fiscale, il coniuge superstite è tassato individualmente sulla base della tariffa che gli è applicabile. L'articolo 40 capoverso 3 si applica per analogia.

Art. 43 a 48

Abrogati

Parte terza: Imposizione delle persone giuridiche

Titolo primo: Assoggettamento

Capitolo 1: Definizione di persona giuridica

Art. 49

¹ Sono imponibili come persone giuridiche:

- a. le società di capitali (società anonime, società in accomandita per azioni e società a garanzia limitata) come pure le società cooperative;
- b. le associazioni, le fondazioni e le altre persone giuridiche.

² Gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto ai sensi dell'articolo 58 o 118a LICol¹²⁵ sono assimilati alle altre persone giuridiche.¹²⁶ Le società di investimento a capitale fisso ai sensi dell'articolo 110 LICol sono tassate come le società di capitali.¹²⁷

³ Le persone giuridiche straniere, nonché le società commerciali e le altre comunità di persone straniere senza personalità giuridica imponibili giusta l'articolo 11, sono assimilate alle persone giuridiche svizzere con le quali esse, per la loro natura giuridica o la loro forma effettiva, hanno maggior affinità.

Capitolo 2: Appartenenza fiscale

Art. 50 **Appartenenza personale**

Le persone giuridiche sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza personale quando hanno sede o amministrazione effettiva in Svizzera.

¹²⁵ RS **951.31**

¹²⁶ Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU **2024** 53; FF **2020** 6011).

¹²⁷ Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 6 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5379; FF **2005** 5701).

Art. 51 Appartenenza economica

¹ Le persone giuridiche che non hanno né sede né amministrazione effettiva in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se:

- a. sono associate a un'impresa commerciale in Svizzera;
- b. tengono uno stabilimento di impresa in Svizzera;
- c. sono proprietarie di fondi in Svizzera o sono titolari su di essi di diritti di godimento reali o di diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili;
- d. sono titolari o usufruttuarie di crediti garantiti da pegni immobiliari o manuali su fondi in Svizzera;
- e. fanno commercio di immobili siti in Svizzera o fungono da intermediari in queste operazioni immobiliari.

² Per stabilimento d'impresa s'intende una sede fissa di affari o di lavoro dove si svolge, in tutto o in parte, l'attività di un'impresa. Sono considerate tali, in particolare, le succursali, le officine, i laboratori, gli uffici di vendita, le rappresentanze permanenti, le miniere e ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali, come anche i cantieri di costruzione o di montaggio la cui durata è di almeno 12 mesi.

Art. 52 Estensione dell'assoggettamento

¹ L'assoggettamento in virtù dell'appartenenza personale è illimitato; esso non si estende tuttavia alle imprese, agli stabilimenti d'impresa e ai fondi siti all'estero.

² L'assoggettamento in virtù dell'appartenenza economica è limitato all'utile per cui sussiste un obbligo fiscale in Svizzera secondo l'articolo 51.¹²⁸

³ Nelle relazioni internazionali l'assoggettamento delle imprese, degli stabilimenti d'impresa e dei fondi è delimitato secondo i principi del diritto federale concernente il divieto della doppia imposizione intercantonale. Un'impresa svizzera può compensare le perdite subite da uno stabilimento d'impresa situato all'estero con utili realizzati in Svizzera se lo Stato dello stabilimento d'impresa non ne ha già tenuto conto. Se detto stabilimento d'impresa realizza utili nel corso dei sette anni successivi, un'ulteriore imposizione verrà effettuata in questi esercizi nella misura in cui i riporti di perdite sono compensati nello Stato dello stabilimento d'impresa. Le perdite su immobili all'estero sono prese in considerazione soltanto se nello Stato interessato è tenuto uno stabilimento d'impresa. Sono fatte salve le disposizioni previste dalle convenzioni di doppia imposizione.¹²⁹

⁴ I contribuenti aventi sede e amministrazione effettiva all'estero devono pagare l'imposta sull'utile realizzato in Svizzera.¹³⁰

¹²⁸ Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **1998** 669; FF **1997** II 963).

¹²⁹ Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **1998** 669; FF **1997** II 963).

¹³⁰ Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **1998** 669; FF **1997** II 963).

Art. 53¹³¹**Capitolo 3: Inizio e fine dell'assoggettamento****Art. 54**

¹ L'assoggettamento comincia il giorno della costituzione della persona giuridica, del trasferimento della sede o dell'amministrazione effettiva in Svizzera o dell'acquisizione di un elemento imponibile in Svizzera.

² L'assoggettamento cessa il giorno della chiusura della liquidazione della persona giuridica, del trasferimento della sede o dell'amministrazione effettiva all'estero oppure con l'estinzione dell'elemento imponibile in Svizzera.

³ Nel caso di trasferimento di attivi e passivi da una persona giuridica a un'altra, le imposte dovute dalla prima devono essere pagate dalla seconda.

⁴ L'assoggettamento non cessa con il trasferimento temporaneo della sede all'estero né in seguito ad ogni altro provvedimento in virtù della legislazione federale sull'approvigionamento economico del Paese.

Capitolo 4: Responsabilità solidale**Art. 55**

¹ In caso di cessazione dell'assoggettamento di una persona giuridica, le persone incaricate della sua amministrazione e liquidazione rispondono solidalmente per le imposte dovute da detta persona giuridica fino a concorrenza del ricavo della liquidazione oppure, nel caso in cui la persona giuridica trasferisce all'estero la sede o l'amministrazione effettiva, fino a concorrenza della sostanza netta della persona giuridica. Tale responsabilità decade se dette persone provano di aver usato la diligenza richiesta dalle circostanze.

² Se una persona giuridica è assoggettata all'imposta in virtù dell'appartenenza economica, le persone incaricate:

- a. dello scioglimento di un'impresa o di uno stabilimento d'impresa in Svizzera;
- b. dell'alienazione o della realizzazione di un fondo in Svizzera o dei crediti garantiti con tale fondo

rispondono solidalmente delle imposte dovute dalla persona giuridica di cui si tratta, fino a concorrenza del ricavo netto.

³ Se una persona giuridica che non ha né sede né amministrazione effettiva in Svizzera serve da mediatore in un'operazione immobiliare riguardante un immobile sito in Svizzera, il compratore e il venditore dell'immobile sono solidalmente responsabili,

¹³¹ Abrogato dalla cifra I n. 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, con effetto dal 1° gen. 1998 (RU **1998** 669; FF **1997** II 963).

fino a concorrenza del 3 per cento del prezzo d'acquisto, delle imposte dovute dalla persona giuridica di cui si tratta per la sua attività mediatrice.

⁴ Gli associati di società commerciali e altre comunità di persone estere senza personalità giuridica rispondono solidalmente per le imposte dovute da dette società e comunità.

Capitolo 5: Esenzioni

Art. 56

Sono esenti dall'imposta:

- a. la Confederazione e i suoi stabilimenti;
- b. i Cantoni e i loro stabilimenti;
- c. i Comuni, le parrocchie e le altre collettività territoriali cantonali nonché i loro stabilimenti;
- d.¹³² le imprese di trasporto e d'infrastruttura, titolari di una concessione federale, che ricevono un'indennità per la loro attività o, in base alla concessione, devono mantenere un'impresa annuale di importanza nazionale; sono altresì esenti gli utili liberamente disponibili provenienti dall'attività concessionaria; sono tuttavia eccettuati dall'esenzione dall'imposta le aziende accessorie e gli immobili che non hanno una relazione necessaria con l'attività concessionaria;
- e. le istituzioni di previdenza professionale di imprese con domicilio, sede o stabilimento d'impresa in Svizzera o di imprese loro vicine, a condizione che le risorse di tali istituzioni siano durevolmente ed esclusivamente devolute alla previdenza del personale;
- f. le casse svizzere d'assicurazioni sociali e di compensazione, segnatamente le casse d'assicurazione contro la disoccupazione, le casse malattia, quelle di vecchiaia, invalidità e superstiti, eccettuate le società d'assicurazione concessionarie;
- g. le persone giuridiche, che perseguono uno scopo pubblico o di utilità pubblica, per quanto concerne l'utile esclusivamente e irrevocabilmente destinato a tali fini.¹³³ Scopi imprenditoriali non sono di norma considerati d'interesse pubblico. L'acquisizione e l'amministrazione di partecipazioni in capitale importanti a imprese sono di utilità pubblica quando l'interesse al mantenimento dell'impresa occupa una posizione subalterna rispetto allo scopo di utilità pubblica e quando non sono esercitate attività dirigenziali;

¹³² Nuovo testo giusta la cifra II n. 10 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5597 5629; FF **2005** 2183, **2007** 2457).

¹³³ Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **1998** 669; FF **1997** II 963).

- h.¹³⁴ le persone giuridiche che perseguono, sul piano nazionale, fini di culto, per quanto riguarda l'utile esclusivamente e irrevocabilmente destinato a tali fini;
- i.¹³⁵ gli Stati esteri per quanto concerne i loro immobili situati in Svizzera e destinati esclusivamente all'uso diretto da parte delle loro rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché i beneficiari istituzionali di esenzioni fiscali di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007¹³⁶ sullo Stato ospite per gli immobili di cui sono proprietari e che sono occupati dai loro servizi;
- j.¹³⁷ gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto sempreché i loro investitori siano esclusivamente istituzioni di previdenza professionale esentate dall'imposta conformemente alla lettera e o casse svizzere d'assicurazioni sociali e di compensazione esentate dall'imposta conformemente alla lettera f.

Titolo secondo: Imposta sull'utile

Capitolo 1: Oggetto dell'imposta

Sezione 1: Principio

Art. 57

L'imposta sull'utile ha per oggetto l'utile netto.

Sezione 2: Determinazione dell'utile netto

Art. 58 In generale

¹ Costituiscono utile netto imponibile:

- a. il saldo del conto profitti e perdite, epurato dal riporto dell'anno precedente;
- b. tutti i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla copertura di spese riconosciute dall'uso commerciale, in particolare:
 - le spese di fabbricazione, d'acquisizione e di miglioramento di immobili;
 - gli ammortamenti e gli accantonamenti non giustificati dall'uso commerciale;
 - i versamenti nelle riserve;

¹³⁴ Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **1998** 669; FF **1997** II 963).

¹³⁵ Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 7 della LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6637; FF **2006** 7359).

¹³⁶ RS **192.12**

¹³⁷ Introdotta dall'all. cifra II n. 6 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5379; FF **2005** 5701).

- i versamenti sul capitale proprio mediante risorse della persona giuridica, sempre che non provengano da riserve imposte come utile;
 - le distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall'uso commerciale;
- c. i ricavi non accreditati al conto profitti e perdite, compresi gli utili in capitale, di liquidazione e di rivalutazione, fatto salvo l'articolo 64. ...¹³⁸

² L'utile netto imponibile delle persone giuridiche che non tengono un conto profitti e perdite è determinato applicando per analogia il capoverso 1.

³ Le prestazioni che imprese miste di interesse pubblico procurano in modo preponderante a persone a loro vicine devono essere stimate al valore di mercato, al loro prezzo di costo aumentato di un margine adeguato o al loro prezzo di vendita finale diminuito di un margine di utile adeguato; il risultato di ciascuna impresa è adattato di conseguenza.

Art. 59 Oneri giustificati dall'uso commerciale

¹ Gli oneri giustificati dall'uso commerciale comprendono anche:

- a.¹³⁹ le imposte federali, cantonali e comunali;
- b. i versamenti a istituzioni di previdenza in favore del personale, in quanto sia esclusa ogni utilizzazione contraria allo scopo;
- c.¹⁴⁰ le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni, fino a concorrenza del 20 per cento dell'utile netto, a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall'imposta in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 56 lett. g) nonché alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai loro stabilimenti (art. 56 lett. a–c);
- d. i ribassi, gli sconti, gli abbuoni e i rimborsi sulla remunerazione di forniture e prestazioni, nonché le eccedenze che le società d'assicurazione destinano alla distribuzione agli assicurati;
- e.¹⁴¹ le spese di formazione e formazione continua professionali del personale, comprese le spese di riqualificazione;
- f.¹⁴² le sanzioni finalizzate al prelievo dell'utile illecito, nella misura in cui non abbiano carattere penale.

¹³⁸ Per. abrogato dalla cifra I n. 2 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 2395 2413; FF **2018** 2079).

¹³⁹ Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 19 giu. 2020 sul trattamento fiscale delle sanzioni pecuniarie, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2020** 5121; FF **2016** 7575).

¹⁴⁰ Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF dell'8 ott. 2004 (diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4545; FF **2003** 7053 7093).

¹⁴¹ Introdotta dalla cifra I n. 1 della LF del 27 set. 2013 sul trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento professionali, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2014** 1105; FF **2011** 2365).

¹⁴² Introdotta dalla cifra I n. 1 della LF del 19 giu. 2020 sul trattamento fiscale delle sanzioni pecuniarie, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2020** 5121; FF **2016** 7575).

² Gli oneri giustificati dall'uso commerciale non comprendono segnatamente:

- a. i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero;
- b. le spese finalizzate a rendere possibili reati o che costituiscono la controprestazione per la commissione di reati;
- c. le multe;
- d. le sanzioni pecuniarie amministrative, nella misura in cui abbiano carattere penale.¹⁴³

³ Se pronunciate da autorità penali o amministrative estere, le sanzioni di cui al capoverso 2 lettere c e d sono deducibili se:

- a. sono contrarie all'ordine pubblico svizzero; o
- b. il contribuente dimostra in modo plausibile di aver intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere per conformarsi alla legge.¹⁴⁴

Art. 60 Operazioni senza influenza sul risultato

Non costituiscono utile imponibile:

- a. gli apporti di soci di società di capitali e di società cooperative, compresi l'aggio e le prestazioni a fondo perso;
- b. il trasferimento della sede, dell'amministrazione, di un'impresa o di uno stabilimento d'impresa nel territorio svizzero, a condizione che non intervenga né alienazione né rivalutazione contabile;
- c. l'aumento di capitale derivante da eredità, legato o donazione.

Art. 61¹⁴⁵ Ristrutturazioni

¹ Le riserve occulte di una persona giuridica non sono imponibili nell'ambito di ristrutturazioni, in particolare in caso di fusione, di scissione o di trasformazione, in quanto la persona giuridica rimanga assoggettata all'imposta in Svizzera e gli elementi fino ad allora determinanti per l'imposta sull'utile vengano ripresi:

- a. in caso di trasformazione in un'impresa di persone o in un'altra persona giuridica;
- b. in caso di divisione o di separazione di una persona giuridica, in quanto vengano trasferiti uno o più esercizi o rami d'attività e nella misura in cui le persone giuridiche che sussistono dopo la scissione continuino un esercizio o un ramo d'attività;

¹⁴³ Introdotto dalla cifra I della LF del 22 dic. 1999 sulla deducibilità fiscale delle retribuzioni corruttive (RU **2000** 2147; FF **1997** II 852, IV 1072). Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 19 giu. 2020 sul trattamento fiscale delle sanzioni pecuniarie, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2020** 5121; FF **2016** 7575).

¹⁴⁴ Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 19 giu. 2020 sul trattamento fiscale delle sanzioni pecuniarie, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2020** 5121; FF **2016** 7575).

¹⁴⁵ Nuovo testo giusta l'all. n. 7 della LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 2617; FF **2000** 3765).

- c. in caso di scambio di diritti di partecipazione o societari a seguito di ristrutturazioni o di concentrazioni aventi carattere di fusione;
- d. in caso di trasferimento di esercizi o rami d'attività, nonché di immobilizzi aziendali, a una filiale svizzera. È considerata filiale una società di capitali o cooperativa al cui capitale azionario o sociale la società di capitali o cooperativa che procede al trasferimento partecipa nella misura di almeno il 20 per cento.

² In caso di trasferimento a una filiale secondo il capoverso 1 lettera d, le riserve occulte trasferite vengono tassate a posteriori secondo la procedura di cui agli articoli 151–153, nella misura in cui, nei cinque anni dopo la ristrutturazione, i beni trasferiti o i diritti di partecipazione o societari nella filiale vengano alienati; in tal caso la filiale può far valere corrispondenti riserve occulte già tassate come utili.

³ Partecipazioni dirette o indirette di almeno il 20 per cento al capitale azionario o sociale di un'altra società di capitali o società cooperativa, esercizi o rami di attività e immobilizzi aziendali possono essere trasferiti, al valore fino ad allora determinante per l'imposta sull'utile, tra società di capitali o cooperative svizzere che, nel contesto delle circostanze concrete, grazie alla detenzione della maggioranza dei voti o in altro modo sono riunite sotto la direzione unica di una società di capitali o cooperativa. Rimane salvo il trasferimento a una filiale secondo l'articolo 61 capoverso 1 lettera d.

⁴ Se nei cinque anni seguenti un trasferimento ai sensi del capoverso 3 i beni trasferiti sono alienati o la direzione unica è abbandonata, le riserve occulte trasferite sono tassate a posteriori secondo la procedura di cui agli articoli 151–153. La persona giuridica beneficiaria può in tal caso far valere corrispondenti riserve occulte già tassate come utili. Le società di capitali o cooperative svizzere riunite sotto direzione unica al momento della violazione del termine di blocco rispondono solidalmente del pagamento dell'imposta riscossa a posteriori.

⁵ La società di capitali o società cooperativa che subisce una perdita contabile sulla partecipazione a un'altra società di capitali o cooperativa a seguito della ripresa degli attivi e dei passivi di quest'ultima non può dedurre fiscalmente tale perdita; un eventuale utile contabile sulla partecipazione è imponibile.

Art. 61a¹⁴⁶ Dichiarazione di riserve occulte all'inizio dell'assoggettamento

¹ Se all'inizio dell'assoggettamento il contribuente dichiara le riserve occulte, compreso il valore aggiunto generato internamente, queste non sottostanno all'imposta sull'utile. Non possono essere dichiarate le riserve occulte di una società di capitali o di una società cooperativa costituite mediante partecipazioni di almeno il 10 per cento al capitale azionario o sociale o all'utile e alle riserve di un'altra società.

² Sono considerati inizio dell'assoggettamento il trasferimento di beni, di esercizi, di rami d'attività o di funzioni dall'estero in un'impresa o in uno stabilimento d'impresa situati in Svizzera, la fine di un'esenzione fiscale secondo l'articolo 56 nonché il trasferimento in Svizzera della sede o dell'amministrazione effettiva.

¹⁴⁶ Introdotta dalla cifra I n. 2 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 2395 2413; FF **2018** 2079).

³ Le riserve occulte dichiarate sono ammortizzate annualmente mediante l'aliquota applicata a fini fiscali agli ammortamenti dei beni interessati.

⁴ Il valore aggiunto generato internamente e dichiarato deve essere ammortizzato entro dieci anni.

Art. 61^{b147} Imposizione di riserve occulte alla fine dell'assoggettamento

¹ In caso di cessazione dell'assoggettamento, le riserve occulte non tassate esistenti a quel momento, compreso il valore aggiunto generato internamente, sono imponibili.

² Sono considerati fine dell'assoggettamento il trasferimento di beni, di esercizi, di rami d'attività o di funzioni dalla Svizzera in un'impresa o in uno stabilimento d'impresa situati all'estero, il passaggio a un'esenzione fiscale secondo l'articolo 56 nonché il trasferimento all'estero della sede o dell'amministrazione effettiva.

Art. 62 Ammortamenti

¹ Gli ammortamenti degli attivi, giustificati dall'uso commerciale, sono ammessi nella misura in cui sono allibrati o, in caso di tenuta di una contabilità semplificata secondo l'articolo 957 capoverso 2 CO¹⁴⁸, figurano in speciali tabelle di ammortamento.¹⁴⁹

² Di regola, gli ammortamenti sono calcolati in funzione del valore effettivo dei singoli elementi patrimoniali oppure sono ripartiti in funzione della durata probabile d'utilizzazione dei singoli elementi.

³ Gli ammortamenti su attivi rivalutati per compensare perdite sono ammessi unicamente se le rivalutazioni erano autorizzate dal diritto commerciale e le perdite potevano essere dedotte al momento dell'ammortamento giusta l'articolo 67 capoverso 1.

⁴ Le rettifiche di valore e gli ammortamenti sul costo d'investimento relativo alle partecipazioni che adempiono le condizioni dell'articolo 70 capoverso 4 lettera b sono aggiunti agli utili imponibili, per quanto non siano più giustificati.¹⁵⁰

Art. 63 Accantonamenti

¹ Sono ammessi, a carico del conto profitti e perdite, accantonamenti per:

- a. gli impegni sussistenti nel corso dell'esercizio e il cui ammontare è ancora indeterminato;
- b. i rischi di perdite su attivi del patrimonio circolante, segnatamente sulle merci e sui debitori;

¹⁴⁷ Introdotto dalla cifra I n. 2 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 2395 2413; FF **2018** 2079).

¹⁴⁸ RS **220**

¹⁴⁹ Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell'imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 9; FF **2013** 7239).

¹⁵⁰ Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese (RU **1998** 669; FF **1997** II 963). Nuovo testo giusta la cifra II n. 2 della L del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2008** 2893; FF **2005** 4241).

- c. gli altri rischi di perdite imminenti nel corso dell'esercizio;
- d. futuri mandati di ricerca e di sviluppo conferiti a terzi, fino al 10 per cento dell'utile imponibile, ma complessivamente non oltre 1 milione di franchi.

² Gli accantonamenti ammessi negli anni precedenti sono aggiunti all'utile imponibile nella misura in cui non sono più giustificati.

Art. 64 Sostituzione di beni

¹ In caso di sostituzione di immobilizzi necessari all'azienda, le riserve occulte possono essere trasferite su beni sostitutivi se questi beni sono parimenti necessari all'azienda e sono situati in Svizzera. Rimane salva l'imposizione in caso di sostituzione di immobili con beni mobili.¹⁵¹

^{1bis} In caso di sostituzione di partecipazioni, le riserve occulte possono essere trasferite su una nuova partecipazione se la partecipazione alienata è pari almeno al 10 per cento del capitale azionario o sociale o almeno al 10 per cento dell'utile e delle riserve dell'altra società e la società di capitali o la società cooperativa l'ha detenuta come tale per almeno un anno.¹⁵²

² Se la sostituzione non avviene nel corso dello stesso esercizio, è ammessa la costituzione di un accantonamento pari all'ammontare delle riserve occulte. Tale accantonamento dev'essere utilizzato entro un termine ragionevole per l'ammortamento del nuovo immobilizzo oppure sciolto mediante accreditamento nel conto profitti e perdite.

³ Sono considerati necessari all'azienda gli immobilizzi che servono direttamente all'esercizio; sono in particolare esclusi gli elementi patrimoniali utilizzati unicamente per il loro valore di collocamento o il loro reddito.

Art. 65¹⁵³ Interessi sul capitale proprio occulto

Gli interessi passivi concernenti la parte del capitale di terzi economicamente equiparabile al capitale proprio rientrano nell'utile imponibile delle società di capitali e delle società cooperative.

Art. 66 Utili di associazioni, fondazioni e investimenti collettivi di capitale¹⁵⁴

¹ I contributi alle associazioni versati dai membri e gli apporti al patrimonio delle fondazioni non costituiscono utile imponibile.

¹⁵¹ Nuovo testo giusta la cifra II n. 2 della L del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2008** 2893; FF **2005** 4241).

¹⁵² Introdotto dall'all. n. 7 della LF del 3 ott. 2003 sulla fusione (RU **2004** 2617; FF **2000** 3765). Nuovo testo giusta la cifra II n. 2 della L del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2008** 2893; FF **2005** 4241).

¹⁵³ Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **1998** 669; FF **1997** II 963).

¹⁵⁴ Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 6 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5379; FF **2005** 5701).

² Dai proventi imponibili delle associazioni possono essere dedotte integralmente le spese necessarie per conseguirli; le altre spese possono essere dedotte solo nella misura in cui superano i contributi dei membri.

³ Gli investimenti collettivi di capitale soggiacciono all'imposta sull'utile per il reddito da possesso fondiario diretto.¹⁵⁵

Art. 66a¹⁵⁶ Utili di persone giuridiche con scopi ideali

Gli utili delle persone giuridiche che perseguono scopi ideali non sono imponibili se non superano i 20 000 franchi e sono esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali scopi.

Art. 67 Deduzione delle perdite

¹ Dall'utile netto del periodo fiscale possono essere dedotte le perdite di sette esercizi precedenti il periodo fiscale (art. 79), in quanto non se ne sia potuto tenere conto per il calcolo dell'utile netto imponibile di quegli anni.

² Le perdite degli esercizi anteriori che non abbiano ancora potuto essere dedotte dagli utili possono essere compensate con le prestazioni destinate a equilibrare un bilancio deficitario nell'ambito di un risanamento e che non costituiscono apporti ai sensi dell'articolo 60 lettera a.

Capitolo 2: Calcolo dell'imposta

Sezione 1: Società di capitali e società cooperative

Art. 68¹⁵⁷

L'imposta sull'utile delle società di capitali e delle società cooperative è dell'8,5 per cento dell'utile netto.

¹⁵⁵ Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 6 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5379; FF **2005** 5701).

¹⁵⁶ Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 20 mar. 2015 sull'imposizione degli utili delle persone giuridiche con scopi ideali, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2015** 2947; FF **2014** 4655).

¹⁵⁷ Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **1998** 669; FF **1997** II 963).

Sezione 2: Società di partecipazioni

Art. 69¹⁵⁸ Riduzione

L'imposta sull'utile di una società di capitali o di una società cooperativa è ridotta nella proporzione esistente fra il ricavo netto dei diritti di partecipazione e l'utile netto complessivo se la società:

- a. partecipa in ragione almeno del 10 per cento al capitale azionario o sociale di un'altra società;
- b. partecipa in ragione almeno del 10 per cento agli utili e alle riserve di un'altra società; o
- c. detiene diritti di partecipazione pari a un valore venale di almeno un milione di franchi.

Art. 70 Ricavo netto da partecipazioni

¹ Il ricavo netto da partecipazioni secondo l'articolo 69 corrisponde al reddito delle medesime dedotti i costi di finanziamento e un contributo del 5 per cento per la copertura delle spese amministrative; è fatta salva la prova delle spese amministrative effettive. Si considerano costi di finanziamento gli interessi passivi nonché gli altri costi economicamente equiparabili agli interessi passivi. Il ricavo da partecipazioni comprende inoltre gli utili in capitale delle partecipazioni, come pure il ricavo dalla vendita dei relativi diritti di opzione. È fatto salvo l'articolo 207a.¹⁵⁹

² Non sono ricavo da partecipazioni:

- a.¹⁶⁰ ...
- b. i proventi che rappresentano spese giustificate dall'uso commerciale presso la società di capitali o la società cooperativa che li versa;
- c.¹⁶¹ gli utili derivanti dalla rivalutazione di partecipazioni.

³ Il ricavo da una partecipazione è considerato nel calcolo della riduzione soltanto nella misura in cui nessun ammortamento, connesso a tale ricavo, sia effettuato su questa partecipazione a carico dell'utile netto imponibile (art. 58 e segg.).¹⁶²

⁴ Gli utili in capitale sono considerati nel calcolo della riduzione soltanto:

- a. nella misura in cui il provento dell'alienazione sia superiore al costo d'investimento;

¹⁵⁸ Nuovo testo giusta la cifra II n. 2 della L del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2008** 2893; FF **2005** 4241).

¹⁵⁹ Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **1998** 669; FF **1997** II 963).

¹⁶⁰ Abrogata dalla cifra I n. 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, con effetto dal 1° gen. 1998 (RU **1998** 669; FF **1997** II 963).

¹⁶¹ Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **1998** 669; FF **1997** II 963).

¹⁶² Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **1998** 669; FF **1997** II 963).

b.¹⁶³ se la partecipazione alienata ammontava almeno al 10 per cento del capitale azionario o sociale di un'altra società o dava diritto ad almeno il 10 per cento degli utili e delle riserve di un'altra società ed era per almeno un anno detenuta dalla società di capitali o dalla società cooperativa alienante; se in seguito ad alienazione parziale della partecipazione la percentuale scende al di sotto del 10 per cento, la riduzione per ciascun utile ulteriore da alienazione può essere chiesta soltanto a condizione che i diritti di partecipazione alla fine dell'anno fiscale precedente l'alienazione corrispondevano a un valore venale di almeno un milione di franchi.¹⁶⁴

⁵ Le operazioni che portano a un risparmio fiscale ingiustificato in seno al gruppo implicano una rettifica degli utili imponibili o una diminuzione della riduzione. Vi è risparmio fiscale ingiustificato se c'è un nesso causale tra utili e perdite o ammortamenti su partecipazioni ai sensi degli articoli 62, 69 e 70.¹⁶⁵

⁶ Riguardo alle società madri delle banche di rilevanza sistemica di cui all'articolo 7 capoverso 1 della legge dell'8 novembre 1934¹⁶⁶ sulle banche (LBCR), per il calcolo del ricavo netto di cui al capoverso 1 non sono considerati né i costi di finanziamento né i crediti iscritti a bilancio derivanti dal trasferimento interno al gruppo di risorse, relativi agli strumenti di capitale di terzi secondo l'articolo 11 capoverso 4 o 30b capoverso 6 o 7 lettera b LBCR approvati dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari ai fini dell'adempimento di esigenze prudenziali.¹⁶⁷

Sezione 3: Associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche

Art. 71

¹ L'imposta sull'utile delle associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche è del 4,25 per cento dell'utile netto.¹⁶⁸

² L'utile inferiore a 5000 franchi non è imponibile.

¹⁶³ Nuovo testo giusta la cifra II n. 2 della L del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2008** 2893; FF **2005** 4241).

¹⁶⁴ Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **1998** 669; FF **1997** II 963).

¹⁶⁵ Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **1998** 669; FF **1997** II 963).

¹⁶⁶ RS **952.0**

¹⁶⁷ Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 14 dic. 2018 sul calcolo della deduzione per partecipazioni in caso di banche di rilevanza sistemica (RU **2019** 1207; FF **2018** 1013). Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 732; FF **2020** 5647).

¹⁶⁸ Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **1998** 669; FF **1997** II 963).

Sezione 4:¹⁶⁹ Investimenti collettivi di capitale**Art. 72**

L'imposta sull'utile degli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto è del 4,25 per cento dell'utile netto.

Titolo terzo: ...**Art. 73 a 78¹⁷⁰****Titolo quarto: Basi temporali****Art. 79** Periodo fiscale

¹ L'imposta sull'utile netto è fissata e riscossa per ogni periodo fiscale.¹⁷¹

² Il periodo fiscale corrisponde all'esercizio commerciale.

³ Ogni anno civile, eccettuato l'anno di fondazione, i conti devono essere chiusi con un bilancio e un conto dei profitti e delle perdite. I conti devono pure essere chiusi in caso di trasferimento della sede, dell'amministrazione, di un'impresa o di uno stabilimento d'impresa come anche alla fine della liquidazione.

Art. 80 Calcolo dell'utile netto

¹ L'utile netto imponibile è calcolato in funzione del risultato realizzato durante il periodo fiscale.

^{1bis} Se la chiusura dei conti è redatta in una moneta estera, l'utile netto imponibile va convertito in franchi. È determinante il corso medio delle divise (vendita) durante il periodo fiscale.¹⁷²

² In caso di scioglimento di una persona giuridica o di trasferimento all'estero della sua sede o amministrazione, di un'impresa o di uno stabilimento d'impresa, le riserve occulte costituite mediante utili non assoggettati all'imposta sono imposte unitamente all'utile netto dell'ultimo esercizio.

¹⁶⁹ Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 6 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5379; FF **2005** 5701).

¹⁷⁰ Abrogati dalla cifra I n. 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, con effetto dal 1° gen. 1998 (RU **1998** 669; FF **1997** II 963).

¹⁷¹ Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **1998** 669; FF **1997** II 963).

¹⁷² Introdotto dall'all. n. 7 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

Art. 81¹⁷³**Art. 82** Aliquota d'imposta

Sono applicabili le aliquote d'imposta vigenti alla fine del periodo fiscale.

Parte quarta: Imposizione alla fonte delle persone fisiche e giuridiche**Titolo primo: Persone fisiche con domicilio o dimora fiscale in Svizzera****Art. 83**¹⁷⁴ Lavoratori assoggettati all'imposta alla fonte

¹ I lavoratori senza permesso di domicilio che hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettati a un'imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente. Ne sono eccettuati i redditi assoggettati all'imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all'articolo 37a.

² I coniugi che vivono in comunione domestica non sono assoggettati all'imposta alla fonte se uno di essi ha la cittadinanza svizzera o possiede il permesso di domicilio.

Art. 84 Prestazioni imponibili

¹ L'imposta alla fonte è calcolata sui proventi lordi.

² Sono imponibili:

- a. i redditi da attività lucrativa dipendente secondo l'articolo 83 capoverso 1, i proventi accessori quali i vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore, nonché le prestazioni in natura, escluse tuttavia le spese di formazione e formazione continua professionali sostenute dal datore di lavoro di cui all'articolo 17 capoverso 1^{bis};
- b. i proventi compensativi; e
- c. le prestazioni ai sensi dell'articolo 18 capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 1946¹⁷⁵ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).¹⁷⁶

³ Le prestazioni in natura e le mance sono, di regola, valutate secondo le norme dell'assicurazione federale per la vecchiaia e i superstiti.

¹⁷³ Abrogato dalla cifra I n. 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, con effetto dal 1° gen. 1998 (RU **1998** 669; FF **1997** II 963).

¹⁷⁴ Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2018** 1813; FF **2015** 603).

¹⁷⁵ RS **831.10**

¹⁷⁶ Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2018** 1813; FF **2015** 603).

Art. 85¹⁷⁷ Ritenuta d'imposta alla fonte

¹ L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) calcola l'ammontare della ritenuta d'imposta alla fonte in base alle tariffe dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

² Nel calcolo della ritenuta si tiene conto di importi forfettari per le spese professionali (art. 26) e per i premi d'assicurazioni (art. 33 cpv. 1 lett. d, f e g) nonché delle deduzioni per oneri familiari (art. 35). L'AFC pubblica l'ammontare dei singoli importi forfettari.

³ La ritenuta concernente i coniugi che vivono in comunione domestica ed esercitanti entrambi un'attività lucrativa è calcolata secondo tariffe che tengono conto del cumulo dei redditi dei coniugi (art. 9 cpv. 1), degli importi forfettari e delle deduzioni previsti al capoverso 2 e della deduzione concessa in caso d'attività lucrativa dei due coniugi (art. 33 cpv. 2).

⁴ L'AFC definisce in collaborazione con i Cantoni, da un lato, criteri uniformi per tenere conto in particolare della tredicesima mensilità, delle gratifiche, dell'occupazione irregolare, del lavoro remunerato su base oraria, del reddito derivante da un'attività lucrativa a tempo parziale o accessoria nonché delle prestazioni ai sensi dell'articolo 18 capoverso 3 LAVS¹⁷⁸ e, dall'altro, gli elementi da considerare per stabilire le aliquote. L'AFC definisce inoltre, in collaborazione con i Cantoni, la procedura da seguire in caso di cambiamento di tariffa, di adeguamento o correzione retroattivi dei salari nonché di prestazioni fornite prima dell'inizio o dopo il termine dell'impiego.

⁵ Essa stabilisce, d'intesa con l'autorità cantonale, le aliquote che devono essere inglobate nella tariffa cantonale, a titolo d'imposta federale diretta.

Art. 86 e 87¹⁷⁹**Art. 88** Collaborazione del debitore della prestazione imponibile

¹ Il debitore della prestazione imponibile ha l'obbligo di:

- a. trattenere l'imposta dovuta alla scadenza delle prestazioni pecuniarie e di riscuotere, presso il lavoratore, l'imposta dovuta sulle altre prestazioni (segnatamente le prestazioni in natura e le mance);
- b. specificare al contribuente una distinta o un'attestazione relativa alla ritenuta d'imposta;

¹⁷⁷ Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2018** 1813; FF **2015** 603).

¹⁷⁸ RS **831.10**

¹⁷⁹ Abrogati dalla cifra I n. 1 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU **2018** 1813; FF **2015** 603).

- c. versare periodicamente le imposte all'autorità fiscale competente, allestire, all'intenzione di quest'ultima, i conteggi corrispondenti e consentire alla medesima la consultazione di tutti i documenti utili al controllo della riscossione dell'imposta.

² L'imposta alla fonte deve essere parimenti trattenuta se il lavoratore ha domicilio o dimora in un altro Cantone.¹⁸⁰

³ Il debitore della prestazione imponibile è responsabile del pagamento dell'imposta alla fonte.

⁴ Il debitore della prestazione imponibile riceve una provvigione di riscossione fissata dall'autorità fiscale competente e compresa tra l'1 e il 2 per cento dell'ammontare complessivo dell'imposta alla fonte.¹⁸¹

Art. 89¹⁸² Tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria

¹ Le persone assoggettate all'imposta alla fonte conformemente all'articolo 83 capoverso 1 sono tassate secondo la procedura ordinaria ulteriore se:

- a. il loro reddito lordo raggiunge o supera un determinato importo nel corso di un anno fiscale; o
- b. dispongono di proventi non imponibili alla fonte.

² Il DFF stabilisce l'importo di cui al capoverso 1 lettera a in collaborazione con i Cantoni.

³ È tassato secondo la procedura ordinaria ulteriore anche il coniuge che vive in comunione domestica con una persona di cui al capoverso 1.

⁴ Le persone che dispongono di proventi di cui al capoverso 1 lettera b devono chiedere all'autorità competente il modulo per la dichiarazione d'imposta entro il 31 marzo dell'anno successivo al corrispondente anno fiscale.

⁵ La tassazione ordinaria ulteriore si applica fino al termine dell'assoggettamento all'imposta alla fonte.

⁶ L'imposta trattenuta alla fonte è computata senza interessi.

¹⁸⁰ Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2018** 1813; FF **2015** 603).

¹⁸¹ Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2018** 1813; FF **2015** 603).

¹⁸² Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2018** 1813; FF **2015** 603).

Art. 89a¹⁸³ Tassazione ordinaria ulteriore su richiesta

¹ Le persone assoggettate all'imposta alla fonte conformemente all'articolo 83 capoverso 1 e che non soddisfano nessuna delle condizioni di cui all'articolo 89 capoverso 1 sono tassate secondo la procedura ordinaria ulteriore su richiesta.

² La richiesta concerne anche il coniuge che vive in comunione domestica con il richiedente.

³ Essa deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo al corrispondente anno fiscale. Per le persone che lasciano la Svizzera il termine per la presentazione della richiesta scade al momento della notificazione della loro partenza.

⁴ Se la tassazione ordinaria ulteriore non è richiesta, l'imposta alla fonte sostituisce l'imposta federale diretta riscossa sul reddito da attività lucrativa secondo la procedura ordinaria. Successivamente non sono concesse altre deduzioni supplementari.

⁵ È applicabile l'articolo 89 capoversi 5 e 6.

Art. 90¹⁸⁴**Titolo secondo:****Persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera e persone giuridiche senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera**¹⁸⁵**Art. 91**¹⁸⁶ Lavoratori assoggettati all'imposta alla fonte

¹ I lavoratori domiciliati all'estero sono assoggettati all'imposta alla fonte conformemente agli articoli 84 e 85 per il loro reddito da attività lucrativa dipendente conseguito in Svizzera.

² I lavoratori domiciliati in uno Stato confinante sono assoggettati all'imposta alla fonte conformemente agli articoli 84 e 85 per il loro reddito conseguito all'estero da attività lucrativa dipendente esercitata per un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d'impresa in Svizzera, a condizione che, in virtù della convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale conclusa con lo Stato confinante interessato, alla Svizzera sia accordato il diritto di imposizione dell'attività lucrativa esercitata all'estero.

¹⁸³ Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2018** 1813; FF **2015** 603).

¹⁸⁴ Abrogato dalla cifra I n. 1 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU **2018** 1813; FF **2015** 603).

¹⁸⁵ Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2018** 1813; FF **2015** 603).

¹⁸⁶ Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 14 giu. 2024 sull'imposizione del telelavoro in ambito internazionale, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 573; FF **2024** 650).

³ Sono assoggettati all'imposta alla fonte conformemente agli articoli 84 e 85 anche i lavoratori domiciliati all'estero che ricevono un salario o altre remunerazioni da un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d'impresa in Svizzera a motivo della loro attività nel traffico internazionale a bordo di navi o battelli, di un aeromobile o di un veicolo da trasporto stradale.

⁴ Non soggiacciono all'imposta alla fonte i redditi:

- a. da attività lucrativa dipendente dell'equipaggio di una nave battente bandiera svizzera e il cui esercizio fa capo a tale datore di lavoro;
- b. assoggettati all'imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all'articolo 37a.

Art. 92 Artisti, sportivi e conferenzieri

¹ I professionisti dello spettacolo come gli artisti di teatro, di varietà, di cinema, della radio o della televisione come pure i musicisti, gli altri artisti, gli sportivi e i conferenzieri, domiciliati all'estero, devono pagare l'imposta sui proventi della loro attività personale in Svizzera, comprese le rispettive indennità. La stessa cosa vale per i proventi e le indennità che non sono pagati all'artista, allo sportivo o al conferenziere medesimo, ma a un terzo che ha organizzato la loro attività.

² L'aliquota dell'imposta è di:

- 0,8 per cento per introiti giornalieri fino a 200 franchi;
- 2,4 per cento per introiti giornalieri di 201 franchi fino a 1000 franchi;
- 5 per cento per introiti giornalieri di 1001 franchi fino a 3000 franchi;
- 7 per cento per introiti giornalieri superiori a 3000 franchi.

³ Per introiti giornalieri s'intendono i proventi lordi comprensivi dei redditi accessori e delle indennità, fatta deduzione dei costi di conseguimento¹⁸⁷. Questi ultimi ammonzano:

- a. al 50 per cento dei proventi lordi per gli artisti;
- b. al 20 per cento dei proventi lordi per gli sportivi e i conferenzieri.¹⁸⁸

⁴ L'organizzatore della manifestazione in Svizzera è solidalmente responsabile del pagamento dell'imposta.

⁵ Il DFF stabilisce, in collaborazione con i Cantoni, l'ammontare dei proventi lordi a partire dal quale è riscossa l'imposta alla fonte.¹⁸⁹

¹⁸⁷ Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS **171.10**)

¹⁸⁸ Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2018** 1813; FF **2015** 603).

¹⁸⁹ Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2018** 1813; FF **2015** 603).

Art. 93 Amministratori

¹ Le persone, domiciliate all'estero, membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche aventi sede o amministrazione effettiva in Svizzera devono l'imposta sui tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse, partecipazioni di collaboratore ed altre remunerazioni loro versate.¹⁹⁰ Lo stesso vale se tali indennità sono versate a un terzo.¹⁹¹

² Le persone, domiciliate all'estero, membri dell'amministrazione o della direzione di imprese estere aventi uno stabilimento d'impresa in Svizzera devono l'imposta sui tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse, partecipazioni di collaboratore e altre remunerazioni loro versate e addebitate allo stabilimento d'impresa.¹⁹²

³ L'aliquota dell'imposta è stabilita al 5 per cento dei proventi lordi.

Art. 94 Creditori ipotecari

¹ Le persone, domiciliate all'estero, titolari o usufruttuarie di crediti garantiti mediante pegno immobiliare o manuale su fondi in Svizzera, devono l'imposta sugli interessi loro versati.

² L'aliquota dell'imposta è stabilita al 3 per cento dei proventi lordi.

Art. 95¹⁹³ Beneficiari di prestazioni previdenziali dell'impiego pubblico

¹ I beneficiari domiciliati all'estero che, in seguito a precedenti attività dipendenti di diritto pubblico, ricevono pensioni, assegni di quiescenza o altre prestazioni da un datore di lavoro o da un'istituzione di previdenza avente sede in Svizzera, devono l'imposta su tali prestazioni.

² L'aliquota dell'imposta è stabilita all'1 per cento dei proventi lordi nel caso delle pensioni; nel caso delle prestazioni in capitale, è calcolata secondo l'articolo 38 capoverso 2.

Art. 96 Beneficiari di prestazioni previdenziali di diritto privato

¹ I beneficiari domiciliati all'estero di prestazioni di istituzioni di diritto privato svizzere di previdenza professionale o di forme riconosciute di previdenza individuale vincolata devono l'imposta su queste prestazioni.

² L'aliquota di imposta è stabilita all'1 per cento dei proventi lordi; per le prestazioni in capitale essa viene calcolata giusta l'articolo 38 capoverso 2.

¹⁹⁰ Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2010 sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratore, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2011** 3259; FF **2005** 495).

¹⁹¹ Per. introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2018** 1813; FF **2015** 603).

¹⁹² Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2010 sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratore, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2011** 3259; FF **2005** 495).

¹⁹³ Nuovo testo giusta la cifra I n. 5 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **1999** 2374; FF **1999** 3).

Art. 97¹⁹⁴**Art. 97a**¹⁹⁵ Beneficiari delle partecipazioni di collaboratore

¹ Le persone domiciliate all'estero al momento in cui realizzano vantaggi valutabili in denaro risultanti da opzioni bloccate di collaboratore (art. 17b cpv. 3) devono, conformemente all'articolo 17d, una quota proporzionale dell'imposta per il vantaggio valutabile in denaro.

² L'aliquota dell'imposta è fissata all'11,5 per cento del vantaggio valutabile in denaro.

Art. 98¹⁹⁶**Art. 99**¹⁹⁷ Imposta considerata

L'imposta alla fonte sostituisce l'imposta federale diretta riscossa sul reddito da attività lucrativa secondo la procedura ordinaria. Successivamente non sono concesse altre deduzioni supplementari.

Art. 99a¹⁹⁸ Tassazione ordinaria ulteriore su richiesta

¹ Le persone assoggettate all'imposta alla fonte secondo l'articolo 91 possono, entro il 31 marzo dell'anno successivo al corrispondente anno fiscale, richiedere una tassazione ordinaria ulteriore per ogni periodo fiscale se:

- a. la parte preponderante dei loro proventi mondiali, compresi i proventi del coniuge, è imponible in Svizzera;
- b. la loro situazione è paragonabile a quella di un contribuente domiciliato in Svizzera; o
- c. siffatta tassazione è necessaria per far valere deduzioni previste in convenienze intese ad evitare la doppia imposizione.

² L'imposta trattenuta alla fonte è computata senza interessi.

¹⁹⁴ Abrogato dalla cifra I n. 1 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU **2018** 1813; FF **2015** 603).

¹⁹⁵ Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2010 sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratore, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2011** 3259; FF **2005** 495).

¹⁹⁶ Abrogato dalla cifra I n. 1 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU **2018** 1813; FF **2015** 603).

¹⁹⁷ Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2018** 1813; FF **2015** 603).

¹⁹⁸ Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2018** 1813; FF **2015** 603).

³ Il DFF precisa le condizioni di cui al capoverso 1 in collaborazione con i Cantoni e disciplina la procedura.

Art. 99^{b199} Tassazione ordinaria ulteriore d'ufficio

¹ In situazioni estreme, in particolare per quanto concerne le deduzioni forfetarie computate nell'aliquota dell'imposta alla fonte, le autorità fiscali cantonali competenti possono richiedere una tassazione ordinaria ulteriore d'ufficio a favore o a sfavore del contribuente.

² Il DFF disciplina le condizioni in collaborazione con i Cantoni.

Art. 100 Obblighi del debitore della prestazione imponibile

¹ Il debitore della prestazione imponibile ha l'obbligo di:

- a. trattenere l'imposta dovuta alla scadenza delle prestazioni pecuniarie e di riscuotere, presso il contribuente, l'imposta dovuta sulle altre prestazioni (segnatamente le prestazioni in natura e le mance);
- b. fornire al contribuente una distinta o un'attestazione relativa alla ritenuta d'imposta;
- c. versare periodicamente le imposte all'autorità fiscale competente, allestire, all'intenzione di quest'ultima, i conteggi corrispondenti e consentire alla medesima la consultazione di tutti i documenti utili al controllo della riscossione dell'imposta;
- d.²⁰⁰ versare la quota proporzionale dell'imposta sulle opzioni di collaboratore esercitate all'estero; il datore di lavoro deve la quota proporzionale dell'imposta anche se il vantaggio valutabile in denaro è versato da una società estera del gruppo.

² Il debitore della prestazione imponibile è responsabile del pagamento dell'imposta alla fonte.

³ Riceve una provvigione di riscossione fissata dall'autorità fiscale competente e compresa tra l'1 e il 2 per cento dell'ammontare complessivo dell'imposta alla fonte. Per le prestazioni in capitale la provvigione di riscossione è pari all'1 per cento dell'ammontare complessivo dell'imposta alla fonte, ma al massimo a 50 franchi per ogni prestazione in capitale per quanto concerne l'imposta alla fonte di Confederazione, Cantone e Comune.²⁰¹

¹⁹⁹ Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2018** 1813; FF **2015** 603).

²⁰⁰ Introdotta dalla cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2010 sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratore, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2011** 3259; FF **2005** 495).

²⁰¹ Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2018** 1813; FF **2015** 603).

Art. 101²⁰²**Parte quinta: Procedura****Titolo primo: Autorità fiscali****Capitolo 1: Autorità federali****Art. 102** Organizzazione

¹ Il DFF esercita la vigilanza della Confederazione (art. 2).

² L'AFC²⁰³ provvede all'applicazione uniforme della presente legge. Emana le prescrizioni per la tassazione e la riscossione esatta e uniforme dell'imposta federale diretta. Può prescrivere l'uso di determinati moduli.

³ Il Tribunale federale è l'autorità federale di ricorso.

⁴ ...²⁰⁴

Art. 103 Vigilanza

¹ L'AFC può in particolare:

- a. eseguire controlli presso autorità cantonali di tassazione o di riscossione ed esaminare gli incarti fiscali dei Cantoni e dei Comuni;
- b. farsi rappresentare alle deliberazioni delle autorità di tassazione e presentare proposte;
- c. ordinare, nei singoli casi, provvedimenti d'inchiesta o, se necessario, eseguirli direttamente;
- d. esigere, nei singoli casi, che la tassazione o la decisione su reclamo le sia pure notificata;
- e.²⁰⁵ esigere che le siano notificate le decisioni, comprese quelle su reclamo e su ricorso, concernenti domande di condono dell'imposta federale diretta.

² Il DFF può, su proposta dell'AFC, prendere i provvedimenti necessari, se risulta che in un Cantone le operazioni di tassazione sono eseguite in modo insufficiente o inadeguato. Presentando la proposta, l'AFC avverte simultaneamente il Cantone che provvisoriamente le tassazioni non possono più essere notificate.

²⁰² Abrogato dalla cifra I n. 1 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU **2018** 1813; FF **2015** 603).

²⁰³ Nuovo termine giusta la cifra I n. 2 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell'imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 9; FF **2013** 7239). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

²⁰⁴ Abrogato dalla cifra I n. 2 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell'imposta, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 9; FF **2013** 7239).

²⁰⁵ Introdotta dalla cifra I n. 2 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell'imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 9; FF **2013** 7239).

Capitolo 2: Autorità cantionali

Sezione 1: Organizzazione, procedure elettroniche e vigilanza²⁰⁶

Art. 104 Organizzazione²⁰⁷

¹ L'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta dirige e sorveglia l'applicazione e l'esecuzione uniforme della presente legge. L'articolo 103 capoverso 1 è applicabile per analogia.

² Per la tassazione delle persone giuridiche, ciascun Cantone designa un solo ufficio.

³ Ogni Cantone istituisce una commissione cantonale di ricorso in materia di imposte.

⁴ L'organizzazione delle autorità cantionali d'esecuzione è retta dal diritto cantonale, nella misura in cui il diritto federale non disponga altrimenti. Se un Cantone non può prendere tempestivamente i provvedimenti necessari, il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni del caso.

Art. 104a²⁰⁸ Procedure elettroniche

¹ I Cantoni prevedono la possibilità di svolgere procedure per via elettronica. Garantiscono conformemente al diritto cantonale l'autenticità e l'integrità dei dati trasmessi.

² In caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la legge prescrive la firma, i Cantoni prevedono, invece della firma, la possibilità per il contribuente di confermare i dati per via elettronica.

³ I Cantoni prevedono che l'autorità fiscale notifichi al contribuente, previo suo assenso, documenti in formato elettronico.

Art. 104b²⁰⁹ Vigilanza

¹ Un organo cantonale indipendente di vigilanza finanziaria verifica ogni anno la regolarità e la legalità della riscossione dell'imposta federale diretta e del versamento della quota spettante alla Confederazione. L'obbligo di vigilanza non include la verifica materiale delle tassazioni. Entro la fine dell'anno in cui è approvato il consuntivo della Confederazione, l'organo di vigilanza finanziaria fa rapporto all'AFC e al Controllo federale delle finanze.

² Se la verifica non è eseguita o se l'AFC e il Controllo federale delle finanze non ricevono il rapporto entro la fine dell'anno in cui è approvato il consuntivo della Confederazione, il DFF può incaricare della verifica, su proposta dell'AFC e a spese del

²⁰⁶ Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 18 giu. 2021 sulle procedure elettroniche in ambito fiscale, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2021** 673; FF **2020** 4215).

²⁰⁷ Introdotta dalla cifra I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 1345; FF **2012** 4229).

²⁰⁸ Introdotta dalla cifra I n. 3 della LF del 18 giu. 2021 sulle procedure elettroniche in ambito fiscale, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2021** 673; FF **2020** 4215).

²⁰⁹ Originario art. 104a. Introdotta dalla cifra I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 1345; FF **2012** 4229).

Cantone, un'impresa di revisione abilitata a esercitare la funzione di perito revisore conformemente alla legge del 16 dicembre 2005²¹⁰ sui revisori.

Sezione 2: Competenza territoriale

Art. 105²¹¹ Appartenenza personale

¹ Le autorità cantonali riscuotono l'imposta federale diretta presso le persone fisiche che, alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento fiscale, hanno domicilio fiscale in Svizzera o, in mancanza del medesimo, hanno dimora fiscale nel Cantone. Sono fatti salvi gli articoli 3 capoverso 5 e 107.

² I figli soggetti all'autorità parentale sono assoggettati all'imposta sul reddito da attività lucrativa (art. 9 cpv. 2) nel Cantone nel quale, alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento fiscale, sono assoggettati per tale reddito sulla base del diritto federale relativo al divieto della doppia imposizione intercantonale.

³ Le autorità cantonali riscuotono l'imposta federale diretta presso le persone giuridiche che, alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento fiscale, hanno la sede o l'amministrazione effettiva nel Cantone.

⁴ I beneficiari di prestazioni in capitale di cui all'articolo 38 sono tassati per queste prestazioni nel Cantone in cui hanno domicilio fiscale al momento della loro scadenza.

Art. 106²¹² Appartenenza economica

¹ L'imposta federale diretta in virtù dell'appartenenza economica viene riscossa dal Cantone nel quale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento fiscale si verificano:

- a. le condizioni di cui all'articolo 4, per le persone fisiche;
- b. le condizioni di cui all'articolo 51, per le persone giuridiche.

² Se le condizioni di cui all'articolo 4 o 51 si verificano in più Cantoni, l'imposta è riscossa dal Cantone in cui si trovano gli elementi imponibili più importanti.

³ È fatto salvo l'articolo 107.

²¹⁰ RS 221.302

²¹¹ Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 22 mar. 2013 sull'adeguamento formale delle basi temporali per l'imposizione diretta delle persone fisiche, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 2397; FF 2011 3279).

²¹² Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 22 mar. 2013 sull'adeguamento formale delle basi temporali per l'imposizione diretta delle persone fisiche, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 2397; FF 2011 3279).

Art. 107²¹³ Imposta alla fonte

¹ Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue:

- a. per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile;
- b. per le persone di cui agli articoli 91 e 93–97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa;
- c. per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.

² Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.

³ Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.

⁴ Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:

- a. per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
- b. per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;
- c. per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.

⁵ Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate.

Art. 108 Decisione in caso di dubbio

¹ Se il luogo della tassazione è controverso o incerto, esso viene fissato dall'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta ove entrino in linea di conto più autorità di tassazione dello stesso Cantone e dall'AFC ove entrino in linea di conto più

²¹³ Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2018 1813; FF 2015 603).

Cantoni. La decisione dell'AFC è impugnabile con ricorso secondo le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.²¹⁴

² L'accertamento del luogo della tassazione può essere richiesto dall'autorità di tassazione, dall'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta e dai contribuenti.

³ L'autorità che ha trattato un caso esulante dalla sua competenza territoriale trasmette l'incarto all'autorità competente.

Titolo secondo: Principi di procedura generali

Capitolo 1: Doveri delle autorità

Art. 109 Ricusazione

¹ Chiunque, nell'esecuzione della presente legge, deve prendere una decisione o partecipare in modo determinante alla sua elaborazione, è tenuto a ricusarsi se:

- a. ha un interesse personale nella causa;
- b.²¹⁵ è il coniuge o il partner registrato di una parte o convive di fatto con lei;
- b^{bis}.²¹⁶ è parente o affine in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, con una parte;
- c. è rappresentante di una parte o ha agito per essa nella medesima causa;
- d. può avere per altri motivi una prevenzione nella causa.

² Il motivo della ricusazione può essere invocato da ogni persona partecipante alla procedura.

³ Se la ricusazione è contestata, decide l'autorità designata dal diritto cantonale se si tratta di un funzionario cantonale o il DFF se si tratta di un funzionario federale. Il ricorso è salvo nei due casi.

Art. 110 Obbligo del segreto

¹ Chiunque è incaricato dell'esecuzione della presente legge o è chiamato a collaborarvi è tenuto al segreto sui fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio della sua funzione e sulle deliberazioni dell'autorità e a negare a terzi l'esame degli atti ufficiali.

² L'informazione è ammessa nella misura in cui esista un fondamento legale nel diritto federale.

²¹⁴ Nuovo testo del per. giusta l'all. n. 57 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2197 1096; FF **2001** 3764).

²¹⁵ Nuovo testo giusta l'all. n. 24 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2005** 5685; FF **2003** 1165).

²¹⁶ Introdotta dall'all. n. 24 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2005** 5685; FF **2003** 1165).

Art. 111 Assistenza tra autorità fiscali

¹ Le autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge si assistono vicendevolmente nell'adempimento del loro compito; comunicano gratuitamente le informazioni necessarie alle autorità fiscali della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni e permettono loro, a domanda, di consultare gli atti ufficiali. I fatti annunciati o accertati in applicazione della presente prescrizione soggiacciono all'obbligo del segreto secondo l'articolo 110.

² Se, per la tassazione, la quota cantonale dev'essere ripartita fra più Cantoni, l'autorità fiscale competente ne informa le amministrazioni cantonali dell'imposta federale diretta interessate.

Art. 112 Assistenza di altre autorità

¹ Le autorità della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni comunicano, su richiesta alle autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge, ogni informazione necessaria per la sua applicazione. Esse possono avvertire di moto proprio tali autorità se presumono che una tassazione sia incompleta.

² Gli organi di corporazioni e stabilimenti, nella misura in cui provvedono a compiti dell'amministrazione pubblica, soggiacciono allo stesso obbligo d'assistenza.

³ Sono esonerati dall'obbligo d'informare e di comunicare gli organi dell'amministrazione della Posta svizzera e degli istituti pubblici di credito, per fatti vincolati a un segreto speciale imposto dalla legge.²¹⁷

⁴ Se una persona giuridica non ha prodotto i suoi conti annuali secondo l'articolo 125 capoverso 2 lettera a, le autorità fiscali lo comunicano all'ufficio cantonale del registro di commercio entro tre mesi dalla scadenza dei rispettivi termini.²¹⁸

Art. 112a²¹⁹ Trattamento dei dati

¹ L'AFC gestisce, per l'adempimento dei compiti in virtù della presente legge, un sistema d'informazione. Quest'ultimo può contenere dati personali degni di particolare protezione riguardanti sanzioni amministrative e penali rilevanti in materia fiscale.

1bis ...²²⁰

²¹⁷ Nuovo testo giusta l'all. n. 14 della LF del 30 apr. 1997 sull'organizzazione delle poste, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **1997** 2465; FF **1996** III 1201).

²¹⁸ Introdotto dalla cifra I 6 della LF del 18 mar. 2022 sulla lotta contro l'abuso del fallimento, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 628; FF **2019** 4321).

²¹⁹ Introdotto dal n. VI 3 della LF del 24 mar. 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU **2000** 1891; FF **1999** 7979).

²²⁰ Introdotto dall'all. n. 5 della LF del 23 giu. 2006 (nuovo numero d'assicurato dell'AVS) (RU **2007** 5259; FF **2006** 471). Abrogato dall'all. n. 19 della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 758; FF **2019** 6043).

² L'AFC e le autorità di cui all'articolo 111 si trasmettono i dati che possono essere utili per l'adempimento dei loro compiti. Le autorità di cui all'articolo 112 trasmettono alle autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge i dati che possono essere importanti per l'esecuzione della presente legge.

³ I dati sono trasmessi singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche mediante una procedura di richiamo. L'assistenza amministrativa è gratuita.

⁴ Devono essere trasmessi tutti i dati dei contribuenti che possono servire alla tassazione e alla riscossione delle imposte, segnatamente:

- a. l'identità;
- b. lo stato civile, il luogo di domicilio e di dimora, il permesso di dimora e l'attività lucrativa;
- c. gli atti giuridici;
- d. le prestazioni di un ente pubblico.

⁵ I dati personali e i dispositivi utilizzati per il loro trattamento, quali i supporti di dati, i programmi informatici e la relativa documentazione devono essere protetti da qualsiasi manipolazione, modifica o distruzione non autorizzata nonché dal furto.

⁶ Il Consiglio federale può emanare disposizioni d'esecuzione, concernenti in particolare l'organizzazione e la gestione del sistema d'informazione, le categorie dei dati da rilevare, il diritto d'accesso e di trattamento, la durata di conservazione, l'archiviazione e la distruzione dei dati.

⁷ Se gli uffici federali non si accordano in merito alla comunicazione dei dati, il Consiglio federale decide definitivamente. In tutti gli altri casi, decide il Tribunale federale conformemente alla procedura prevista dall'articolo 120 della legge del 17 giugno 2005²²¹ sul Tribunale federale.²²²

Capitolo 2: Situazione procedurale dei coniugi

Art. 113

¹ I coniugi non separati legalmente o di fatto esercitano in comune i diritti e i doveri procedurali spettanti al contribuente secondo la presente legge.

² Entrambi firmano la dichiarazione d'imposta. Ove la dichiarazione d'imposta sia firmata da uno solo dei coniugi, all'altro coniuge viene assegnato un termine, allo spirare infruttuoso del quale è ammessa la rappresentanza contrattuale tra coniugi.

³ I rimedi giuridici e le altre notificazioni sono considerati tempestivi se uno dei coniugi ha agito in tempo utile.

²²¹ RS 173.110

²²² Nuovo testo del per. giusta l'all. n. 57 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1096; FF 2001 3764).

⁴ Ogni comunicazione delle autorità fiscali a contribuenti coniugati che vivono in comunione domestica è indirizzata congiuntamente ai due coniugi.

Capitolo 3: Diritti procedurali del contribuente

Art. 114 Esame degli atti

¹ Il contribuente ha facoltà di esaminare gli atti che ha prodotto o firmato. I coniugi tassati congiuntamente hanno un diritto reciproco di esaminare gli atti.²²³

² Il contribuente può esaminare gli altri atti dopo l'accertamento dei fatti, sempreché un interesse pubblico o privato non vi si opponga.²²⁴

³ L'atto il cui esame è stato negato al contribuente può essere adoperato contro di lui soltanto qualora l'autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale e, inoltre, gli abbia dato la possibilità di pronunciarsi e di indicare prove contrarie.

⁴ A domanda del contribuente, l'autorità che nega il diritto d'esame gli conferma il diniego mediante decisione impugnabile con ricorso.

Art. 115 Ammissione delle prove

Le prove offerte dal contribuente devono essere ammesse nella misura in cui siano idonee ad accertare fatti rilevanti per la tassazione.

Art. 116 Notificazione

¹ Le decisioni sono notificate al contribuente per scritto e devono indicare i rimedi giuridici.

² Se il contribuente è d'ignota dimora o se egli dimora all'estero e non ha un rappresentante in Svizzera, la decisione può essergli notificata validamente mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone.

Art. 117 Rappresentanza contrattuale

¹ Il contribuente può farsi rappresentare contrattualmente davanti alle autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge, nella misura in cui la sua collaborazione personale non sia necessaria.

² È ammesso come rappresentante chiunque ha l'esercizio dei diritti civili e gode dei diritti civili. L'autorità può chiedere al rappresentante di legittimarsi mediante procura scritta.

²²³ Correzione della CdR dell'AF del 20 ago. 2020, pubblicata il 1° set. 2020 (RU 2020 3641).

²²⁴ Correzione della CdR dell'AF del 20 ago. 2020, pubblicata il 1° set. 2020 (RU 2020 3641).

³ Se coniugi non separati né legalmente né di fatto non hanno designato un rappresentante o una persona autorizzata a ricevere le notificazioni, tutte le notificazioni vanno indirizzate ai due coniugi congiuntamente.

⁴ Se i coniugi sono separati legalmente o di fatto, le notificazioni vanno indirizzate separatamente a ciascuno di loro.

Art. 118²²⁵

Capitolo 4: Termini

Art. 119

¹ I termini stabiliti nella presente legge sono perentori.

² Un termine stabilito dall'autorità può essere prorogato se esistono motivi sufficienti e la domanda di proroga è presentata prima della scadenza.

Capitolo 5: Prescrizione

Art. 120 Prescrizione del diritto di tassare

¹ Il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale. Sono salvi gli articoli 152 e 184.

² La prescrizione non decorre o è sospesa:

- a. durante una procedura di reclamo, di ricorso o di revisione;
- b. fino a quando il credito fiscale è assicurato da garanzie o fruisce di una dilazione di pagamento;
- c. fino a quando né il contribuente, né il corresponsabile dell'imposta hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera.

³ Un nuovo termine di prescrizione decorre con:

- a. ogni atto ufficiale inteso all'accertamento o alla riscossione del credito fiscale, comunicato al contribuente o al corresponsabile dell'imposta;
- b. ogni riconoscimento esplicito del debito fiscale da parte del contribuente o del corresponsabile dell'imposta;
- c. la presentazione di una domanda di condono;
- d. il promovimento di un'azione penale per sottrazione consumata d'imposta o per delitto fiscale.

⁴ Il diritto di tassare si prescrive, in ogni caso, in 15 anni dalla fine del periodo fiscale.

²²⁵ Abrogato dalla cifra I n. 1 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU **2018** 1813; FF **2015** 603).

Art. 121 Prescrizione del diritto di riscossione

¹ I crediti fiscali si prescrivono in cinque anni dalla crescita in giudicato della tassazione.

² La sospensione e l'interruzione della prescrizione sono disciplinate negli articoli 120 capoversi 2 e 3.

³ Il diritto di riscossione si prescrive, in ogni caso, in dieci anni dalla fine dell'anno in cui la tassazione è cresciuta in giudicato.

Titolo terzo: Procedura ordinaria di tassazione**Capitolo 1: Operazioni preliminari****Art. 122**

¹ Le autorità di tassazione compilano un ruolo dei probabili contribuenti e lo tengono a giorno.

² Le autorità competenti dei Cantoni e dei Comuni comunicano alle autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge i dati necessari, desunti dai loro registri di controllo.

³ Le autorità di tassazione possono avvalersi, per i lavori preliminari, della cooperazione delle autorità comunali o di organi specialmente incaricati.

Capitolo 2: Obblighi procedurali**Sezione 1: Compiti delle autorità di tassazione****Art. 123**

¹ Le autorità di tassazione determinano, con il contribuente, le condizioni di fatto e di diritto per una imposizione completa ed esatta.

² Possono in particolare far capo a periti, svolgere ispezioni ed esaminare sul posto i libri contabili e i giustificativi. Le spese che ne risultano possono essere addossate in tutto o in parte al contribuente o ad un'altra persona obbligata a fornire informazioni, se essi le hanno rese necessarie violando colpevolmente i loro obblighi procedurali.

Sezione 2: Obblighi del contribuente**Art. 124** Dichiarazione d'imposta

¹ L'autorità fiscale competente invita i contribuenti, mediante notificazione pubblica, comunicazione personale o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d'imposta.

Anche i contribuenti che non hanno ricevuto né una comunicazione personale né un modulo devono presentare la dichiarazione d'imposta.²²⁶

² Il contribuente deve compilare la dichiarazione d'imposta in modo completo e veritiero, firmarla personalmente e inviarla, con gli allegati prescritti, all'autorità competente entro il termine stabilito.²²⁷

³ Il contribuente che omette di inviare la dichiarazione d'imposta o che presenta una dichiarazione d'imposta incompleta è diffidato a rimediare entro un congruo termine.²²⁸

⁴ Nel caso d'invio tardivo e, se la dichiarazione è stata restituita al contribuente per completamento, di rinvio tardivo, l'inosservanza del termine dev'essere scusata qualora il contribuente provi che, per servizio militare o servizio civile, assenza dal Paese, malattia o altri motivi rilevanti, è stato impedito di presentarla o di rinviarla in tempo e di avervi provveduto entro 30 giorni o al momento in cui gli impedimenti sono cessati.²²⁹

Art. 125 Allegati

¹ Le persone fisiche devono allegare alla dichiarazione d'imposta, in particolare:

- a. i certificati di salario concernenti tutti i proventi da attività lucrativa dipendente;
- b. le attestazioni sui compensi ricevuti come membri dell'amministrazione o di un altro organo di una persona giuridica;
- c. gli elenchi completi dei titoli, crediti e debiti.

² Le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono allegare alla dichiarazione:

- a. i conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) del periodo fiscale; o
- b. in caso di tenuta di una contabilità semplificata secondo l'articolo 957 capoverso 2 CO²³⁰, le distinte relative alle entrate e alle uscite, alla situazione patrimoniale e ai prelevamenti e apporti privati del periodo fiscale.²³¹

³ Ai fini della tassazione dell'imposta sull'utile, le società di capitali e le società co-operative indicano inoltre il loro capitale proprio al termine del periodo fiscale o dell'assoggettamento. Il capitale proprio comprende il capitale azionario o sociale liberato, le riserve da apporti di capitale di cui all'articolo 20 capoversi 3–7 esposte nel bilancio commerciale, le riserve palesi e le riserve occulte costituite per il tramite di

²²⁶ Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 18 giu. 2021 sulle procedure elettroniche in ambito fiscale, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2021** 673; FF **2020** 4215).

²²⁷ Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 18 giu. 2021 sulle procedure elettroniche in ambito fiscale, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2021** 673; FF **2020** 4215).

²²⁸ Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 18 giu. 2021 sulle procedure elettroniche in ambito fiscale, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2021** 673; FF **2020** 4215).

²²⁹ Nuovo testo giusta l'all. n. 7 della L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU **1996** 1445; FF **1994** III 1445).

²³⁰ RS **220**

²³¹ Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell'imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 9; FF **2013** 7239).

utili imposti, nonché la parte del capitale di terzi economicamente equiparabile al capitale proprio.²³²

Art. 126 Altra collaborazione

¹ Il contribuente deve fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta.

² Deve segnatamente fornire, a domanda dell'autorità di tassazione, informazioni orali e scritte e presentare libri contabili, giustificativi e altri attestati, come anche documenti concernenti le relazioni d'affari.

³ Le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono conservare per dieci anni i libri di commercio e le distinte di cui all'articolo 125 capoverso 2 nonché gli altri giustificativi relativi alla loro attività. Le modalità secondo cui devono essere tenuti e conservati tali documenti sono disciplinate dagli articoli 957–958/CO^{233, 234 235}

Art. 126a²³⁶ Rappresentanza obbligatoria

Le autorità fiscali possono esigere che il contribuente con domicilio o sede all'estero designi un rappresentante in Svizzera.

Sezione 3: Obbligo dei terzi di rilasciare attestazioni

Art. 127

¹ Devono rilasciare attestazioni scritte al contribuente:

- a. il datore di lavoro, sulle sue prestazioni al lavoratore;
- b. i creditori e i debitori, su l'esistenza, l'ammontare, gli interessi e le garanzie di crediti;
- c.²³⁷ gli assicuratori, sul valore di riscatto di assicurazioni e sulle prestazioni pagate o dovute in virtù di rapporti assicurativi; nel caso di assicurazioni di rendita

²³² Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese (RU **1998** 669; FF **1997** II 963). Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 2395 2413; FF **2018** 2079).

²³³ **RS 220**

²³⁴ Nuovo testo del secondo per. giusta la cifra I n. 2 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell'imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 9; FF **2013** 7239).

²³⁵ Nuovo testo giusta la cifra II I della LF del 22 dic. 1999, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 949; FF **1999** 4457).

²³⁶ Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2018** 1813; FF **2015** 603).

²³⁷ Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 giu. 2022 sull'imposizione delle rendite vitalizie e delle forme di previdenza simili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 38; FF **2021** 3028).

vitalizia rette dalla LCA²³⁸, devono inoltre indicare l'anno di conclusione del contratto, l'importo della rendita vitalizia garantita, la quota di reddito imponibile complessiva secondo l'articolo 22 capoverso 3 nonché le prestazioni eccedentarie e la quota di reddito da tali prestazioni secondo l'articolo 22 capoverso 3 lettera b;

- d. i fiduciari, gli amministratori di patrimoni, i creditori su pegno, i mandatari e le altre persone che hanno o hanno avuto il possesso o l'amministrazione di beni del contribuente, su questi beni e il loro reddito;
- e. le persone che sono o che sono state in rapporto d'affari con il contribuente, sulle reciproche pretese e prestazioni.

² Se, nonostante diffida, il contribuente non produce l'attestazione, l'autorità fiscale può richiederla dal terzo. È salvo il segreto professionale tutelato dalla legge.

³ Se il rapporto d'impiego di un lavoratore di cui all'articolo 91 capoversi 1 e 2 termina nel corso dell'anno, al momento della fine del rapporto di lavoro il datore di lavoro precedente rilascia, su richiesta del lavoratore, un'attestazione contenente i dati rilevanti relativi all'attività lucrativa dipendente necessari all'applicazione della pertinente convenzione internazionale in ambito fiscale. Il DFF disciplina i dettagli.²³⁹

Sezione 4: Obbligo dei terzi d'informare

Art. 128

I soci, i comproprietari e i proprietari in comune devono, a richiesta, fornire alle autorità fiscali informazioni sul loro rapporto di diritto con il contribuente, in particolare sulla sua quota, i suoi diritti e i suoi redditi.

Sezione 5: Obbligo dei terzi di comunicare

Art. 129

¹ Devono presentare un'attestazione all'autorità di tassazione, per ogni periodo fiscale:

- a. le persone giuridiche, sulle prestazioni pagate ai membri dell'amministrazione o di altri organi; le fondazioni, inoltre, sulle prestazioni fornite ai loro beneficiari;
- b. le istituzioni di previdenza professionale e di previdenza individuale vincolata, sulle prestazioni fornite ai loro stipulanti di previdenza o beneficiari (art. 22 cpv. 2);

²³⁸ RS 221.229.1

²³⁹ Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 14 giu. 2024 sull'imposizione del telelavoro in ambito internazionale, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 573; FF 2024 650).

- c. le società semplici e le società di persone, su tutti i rapporti importanti per la tassazione dei loro soci, segnatamente sulla loro quota al reddito e al patrimonio della società;
- d.²⁴⁰ i datori di lavoro che accordano partecipazioni di collaboratore ai loro dipendenti, sui dati necessari per la relativa tassazione; i particolari sono disciplinati per ordinanza dal Consiglio federale;
- e.²⁴¹ i datori di lavoro, sui dati salariali concernenti i lavoratori di cui all'articolo 91 capoversi 1 e 2, se una convenzione internazionale in ambito fiscale prevede lo scambio automatico di informazioni relative a questi dati.

² Un doppio dell'attestazione dev'essere inviato al contribuente.

³ Gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto devono presentare all'autorità di tassazione, per ogni periodo fiscale, un'attestazione concernente tutti i rapporti determinanti per la tassazione del possesso fondiario diretto e dei suoi redditi.²⁴²

Capitolo 3: Tassazione

Art. 130 Esecuzione

¹ L'autorità di tassazione controlla la dichiarazione d'imposta e procede alle indagini necessarie.

² Esegue la tassazione d'ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell'evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

Art. 131 Notificazione

¹ L'autorità di tassazione fissa, nella decisione di tassazione, gli elementi imponibili (reddito imponibile, utile netto imponibile), l'aliquota e l'importo di imposta. Inoltre essa indica alle società di capitali e alle società cooperative l'importo del capitale proprio dopo la tassazione dell'imposta sull'utile e considerato il riparto dell'utile.²⁴³

² Le modificazioni rispetto alla dichiarazione d'imposta sono comunicate al contribuente al momento della notificazione della decisione di tassazione.

²⁴⁰ Introdotta dalla cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2010 sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratore, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2011** 3259; FF **2005** 495).

²⁴¹ Introdotta dalla cifra I n. 1 della LF del 14 giu. 2024 sull'imposizione del telelavoro in ambito internazionale, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 573; FF **2024** 650).

²⁴² Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 6 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5379; FF **2005** 5701).

²⁴³ Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **1998** 669; FF **1997** II 963).

³ La decisione di tassazione è notificata anche all'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta e all'AFC, se hanno cooperato nella procedura di tassazione o hanno chiesto la notificazione (art. 103 cpv. 1 lett. d e 104 cpv. 1).

Capitolo 4: Reclamo

Art. 132 Presupposti

¹ Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all'autorità di tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione.

² Il reclamo presentato contro una decisione di tassazione già esaurientemente motivata può essere trasmessa come ricorso, con il consenso del reclamante e degli altri proponenti (art. 103 cpv. 1 lett. b e 104 cpv. 1), alla commissione cantonale di ricorso in materia di imposte.

³ Il contribuente può impugnare la tassazione operata d'ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo dev'essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova.

Art. 133 Termini

¹ Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione. È reputato osservato se l'opposizione perviene all'autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all'estero il giorno della scadenza. Se questo giorno è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dallo Stato, il termine scade il primo giorno feriale seguente.

² Il reclamo presentato a un ufficio incompetente dev'essere trasmesso senza indugio all'autorità di tassazione competente. Il termine di presentazione del reclamo è reputato osservato se quest'ultimo è giunto all'ufficio incompetente o è consegnato a un ufficio postale svizzero il giorno della scadenza.

³ L'autorità entra nel merito di opposizioni tardive soltanto se il contribuente prova che, per servizio militare o servizio civile, malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti, è stato impedito di presentarle in tempo o di averle inoltrate entro 30 giorni dal momento in cui gli impedimenti sono cessati.²⁴⁴

Art. 134 Attribuzioni delle autorità fiscali

¹ Nell'esame del reclamo, l'autorità di tassazione, l'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta e l'AFC hanno le medesime attribuzioni loro spettanti nella procedura di tassazione.

²⁴⁴ Nuovo testo giusta l'all. n. 7 della L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445).

² Non è dato corso al ritiro del reclamo se a norma delle circostanze debba ritenersi che la tassazione era inesatta. La procedura di reclamo può inoltre essere sospesa unicamente con il consenso di tutte le autorità fiscali che hanno partecipato alla procedura di tassazione.

Art. 135 Decisione

¹ L'autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell'inchiesta. Può determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili e, sentito il contribuente, modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo.

² La decisione dev'essere motivata e notificata al contribuente e all'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta. È parimenti comunicata all'AFC, se essa ha cooperato alla procedura di tassazione o se ha chiesto la notificazione della decisione su reclamo (art. 103 cpv. 1).

³ La procedura di reclamo è gratuita. L'articolo 123 capoverso 2 ultimo periodo è applicabile per analogia.

Titolo quarto: Procedura di riscossione dell'imposta alla fonte

Art. 136 Obblighi procedurali

Il contribuente e il debitore della prestazione imponibile devono fornire a richiesta alle autorità di tassazione ogni informazione orale e scritta sugli elementi determinanti ai fini della riscossione dell'imposta alla fonte. Gli articoli 123–129 sono applicabili per analogia.

Art. 136^{a245} Rappresentanza obbligatoria

¹ Le autorità fiscali possono esigere che il contribuente con domicilio o sede all'estero designi un rappresentante in Svizzera.

² Le persone che richiedono una tassazione ordinaria ulteriore secondo l'articolo 99a devono fornire i documenti necessari e indicare un recapito in Svizzera. Se non è indicato alcun recapito o se durante la procedura di tassazione il recapito perde validità, l'autorità competente impartisce al contribuente un termine adeguato per l'indicazione di un recapito valido. Se tale termine scade infruttuoso, l'imposta alla fonte sostituisce l'imposta federale diretta riscossa sul reddito da attività lucrativa secondo la procedura ordinaria. L'articolo 133 capoverso 3 si applica per analogia.

²⁴⁵ Introdotta dalla cifra I n. 1 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2018** 1813; FF **2015** 603).

Art. 137²⁴⁶ Decisione

¹ Il contribuente può esigere dall'autorità di tassazione, entro il 31 marzo dell'anno fiscale successivo a quello della scadenza della prestazione, una decisione in merito alla sussistenza e all'estensione dell'assoggettamento se:

- a. contesta la ritenuta d'imposta alla fonte indicata nell'attestazione di cui all'articolo 88 o 100; o
- b. non ha ricevuto dal datore di lavoro l'attestazione di cui all'articolo 88 o 100.

² Il debitore della prestazione imponibile può esigere dall'autorità di tassazione, entro il 31 marzo dell'anno fiscale successivo a quello della scadenza della prestazione, una decisione in merito alla sussistenza e all'estensione dell'assoggettamento.

³ Egli è tenuto ad operare la ritenuta d'imposta alla fonte sino a quando la decisione è cresciuta in giudicato.

Art. 138 Pagamento degli arretrati e restituzione

¹ Se il debitore della prestazione imponibile non ha operato oppure ha operato solo in parte la ritenuta d'imposta, l'autorità di tassazione lo obbliga a versare l'imposta non trattenuta. Rimane salvo il regresso del debitore nei confronti del contribuente.

² Se ha operato una trattenuta troppo elevata, il debitore della prestazione imponibile deve restituire la differenza al contribuente.

³ Se il debitore della prestazione imponibile non ha operato oppure ha operato solo in parte la ritenuta d'imposta e non è possibile procedere a una riscossione posticipata presso il medesimo, l'autorità di tassazione può obbligare il contribuente a pagare gli arretrati dell'imposta alla fonte dovuta.²⁴⁷

Art. 139 Rimedi giuridici

¹ Contro una decisione in materia d'imposta alla fonte, l'interessato può presentare reclamo secondo l'articolo 132.

² Se la ritenuta alla fonte su cui verte il litigio è fondata sul diritto federale e su quello cantonale, il diritto cantonale può prevedere nelle sue disposizioni d'esecuzione che la procedura di reclamo e quella di ricorso alla commissione cantonale di ricorso siano disciplinate giusta le disposizioni della procedura cantonale determinanti per l'impu-gnazione e il riesame di una decisione relativa all'imposta cantonale riscossa alla fonte.

²⁴⁶ Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell'imposi-zione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2018** 1813; FF **2015** 603).

²⁴⁷ Introdotta dalla cifra I n. 1 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2018** 1813; FF **2015** 603).

Titolo quinto: Procedura di ricorso

Capitolo 1:

Davanti alla commissione cantonale di ricorso in materia d'imposta

Art. 140 Ricorso del contribuente: condizioni

¹ Il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell'autorità di tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione, davanti a una commissione di ricorso indipendente dall'autorità fiscale. È salvo l'articolo 132 capoverso 2.

² Il ricorrente deve indicare, nell'atto di ricorso, le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova; i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente. Se il ricorso non soddisfa questi requisiti, al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediare, con la comminatoria che non si entrerà nel merito.

³ Con il ricorso possono essere fatti valere tutti i vizi della decisione impugnata e della procedura anteriore.

⁴ L'articolo 133 è applicabile per analogia.

Art. 141 Ricorso dell'autorità di vigilanza: condizioni

¹ L'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta e l'AFC possono ricorrere alla commissione cantonale di ricorso in materia d'imposta contro ogni decisione di tassazione e ogni decisione su reclamo dell'autorità di tassazione.

² Il termine di ricorso è di:

- a. 30 giorni dalla notificazione, per le decisioni di tassazione e quelle su reclamo, notificate all'amministrazione ricorrente;
- b. 60 giorni dalla notificazione al contribuente, negli altri casi.

Art. 142 Procedura

¹ La commissione cantonale di ricorso chiede all'autorità di tassazione di pronunciarsi e di trasmetterle gli atti. Essa invita a pronunciarsi anche l'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta e l'AFC.

² La commissione cantonale di ricorso invita il contribuente a pronunciarsi, se il ricorso è presentato dall'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta o dall'AFC.

³ Se il parere di un'autorità sul ricorso del contribuente contiene nuovi fatti o nuovi aspetti, la commissione invita il contribuente a pronunciarsi anche a tale riguardo.

⁴ Nell'esame del ricorso, la commissione cantonale di ricorso ha le medesime attribuzioni dell'autorità di tassazione nella procedura di tassazione.

⁵ Il diritto del contribuente all'esame degli atti è disciplinato secondo le disposizioni dell'articolo 114.

Art. 143 Decisione

¹ La commissione cantonale di ricorso prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell'inchiesta. Sentito il contribuente, può modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo.

² Essa comunica per scritto la decisione motivata al contribuente e alle autorità che hanno partecipato alla procedura.

Art. 144 Spese

¹ Le spese procedurali davanti alla commissione cantonale di ricorso sono poste a carico della parte soccombente; se il ricorso è ammesso parzialmente, le spese sono ripartite proporzionalmente.

² Le spese sono poste totalmente o parzialmente a carico del ricorrente vincente se questi, conformandosi agli obblighi che gli incombevano, avrebbe potuto ottenere soddisfazione già nella procedura di tassazione o di reclamo oppure ha ostacolato con raggiri l'inchiesta della commissione cantonale di ricorso.

³ La commissione cantonale di ricorso può rinunciare all'addossamento delle spese se circostanze particolari lo giustificano.

⁴ L'articolo 64 capoversi 1 a 3 della legge federale del 20 dicembre 1968²⁴⁸ sulla procedura amministrativa si applica per analogia all'assegnazione di ripetibili.

⁵ L'importo delle spese procedurali davanti alla commissione cantonale di ricorso è stabilito dal diritto cantonale.

Capitolo 2: Ricorso a un'altra autorità cantonale**Art. 145**

¹ La decisione su ricorso può essere impugnata davanti a un'altra autorità cantonale, indipendente dall'amministrazione, qualora il diritto cantonale lo preveda.

² Gli articoli 140–144 si applicano per analogia.

Capitolo 3: Ricorso al Tribunale federale**Art. 146**²⁴⁹

Le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza possono essere impuguate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno

²⁴⁸ RS 172.021

²⁴⁹ Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 26 set. 2014 (Adeguamento alle disposizioni generali del CP), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 779; FF 2012 2521).

2005²⁵⁰ sul Tribunale federale. Anche l'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico.

Titolo sesto: Modificazione delle decisioni cresciute in giudicato

Capitolo 1: Revisione

Art. 147 **Motivi**

¹ Una decisione o sentenza cresciuta in giudicato può essere riveduta a vantaggio del contribuente, a sua domanda o d'ufficio:

- a. se vengono scoperti fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
- b. se l'autorità giudicante non ha tenuto conto di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure ha altrimenti violato principi essenziali della procedura;
- c. se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione o sulla sentenza.

² La revisione è esclusa se l'istante, ove avesse usato la diligenza che da lui può essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato.

³ La revisione delle sentenze del Tribunale federale è disciplinata dalla legge del 17 giugno 2005²⁵¹ sul Tribunale federale.²⁵²

Art. 148 **Termine**

La domanda di revisione dev'essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione, ma al più tardi entro dieci anni dalla notificazione della decisione o della sentenza.

Art. 149 **Procedura e decisione**

¹ La revisione compete all'autorità che ha emanato la decisione o sentenza.

² Se esiste un motivo di revisione, l'autorità annulla la decisione o la sentenza precedente e pronuncia di nuovo.

³ La reiezione della domanda di revisione e la nuova decisione o sentenza possono essere impugnate con gli stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione o sentenza anteriore.

⁴ Per il resto, sono applicabili le prescrizioni della procedura vigenti per la decisione o sentenza anteriore.

²⁵⁰ RS 173.110

²⁵¹ RS 173.110

²⁵² Nuovo testo giusta l'all. n. 57 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1096; FF 2001 3764).

Capitolo 2: Rettificazione degli errori di calcolo e di scrittura

Art. 150

¹ Gli errori di calcolo e di scrittura contenuti in decisioni e sentenze cresciute in giudicato possono essere rettificati, su richiesta o d'ufficio, dall'autorità a cui sono sfuggiti, entro cinque anni dalla notificazione.

² La rettificazione di errori o la sua reiezione possono essere impugnate con gli stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione o sentenza.

Capitolo 3: Ricupero d'imposta

Art. 151 Ricupero ordinario d'imposta²⁵³

¹ L'autorità fiscale procede al ricupero dell'imposta non incassata, compresi gli interessi, quando fatti o mezzi di prova sconosciuti in precedenza permettono di stabilire che la tassazione è stata indebitamente omessa o che la tassazione cresciuta in giudicato è incompleta, ovvero che una tassazione omessa o incompleta è dovuta a un crimine o a un delitto contro l'autorità fiscale.

² Il ricupero di imposta non può essere operato, nemmeno nel caso di valutazione insufficiente, se il contribuente ha presentato una dichiarazione completa e precisa del reddito, della sostanza e dell'utile netto e ha giustificato in modo adeguato il capitale proprio, e se l'autorità fiscale ha accettato la valutazione.²⁵⁴

Art. 152 Perenzione

¹ Il diritto di avviare la procedura di ricupero d'imposta decade dopo dieci anni dalla fine del periodo fiscale per il quale la tassazione è stata indebitamente omessa o per il quale la tassazione cresciuta in giudicato era incompleta.

² L'apertura del procedimento penale per sottrazione d'imposta o per delitto fiscale vale contemporaneamente come avvio della procedura di ricupero d'imposta.

³ Il diritto di procedere al ricupero d'imposta decade dopo 15 anni dalla fine del periodo fiscale al quale si riferisce.

Art. 153 Procedura

¹ L'avvio della procedura di ricupero è comunicato per scritto al contribuente.

²⁵³ Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 20 mar. 2008 relativa alla semplificazione del ricupero d'imposta in caso di successione e all'introduzione dell'autodenuncia esente da pena, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2008** 4453; FF **2006** 8079).

²⁵⁴ Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **1998** 669; FF **1997** II 963).

^{1bis} Se nessun procedimento penale per sottrazione d'imposta è avviato o pendente o escluso a priori al momento dell'avvio della procedura, il contribuente è informato che un siffatto procedimento nei suoi confronti può essere avviato ulteriormente.²⁵⁵

² La procedura non ancora avviata o non ancora conclusa alla morte del contribuente è avviata o proseguita contro gli eredi.

³ Per il resto, sono applicabili per analogia le disposizioni su i principi procedurali, la procedura di tassazione e quella di ricorso.

Art. 153a²⁵⁶ Procedura semplificata di ricupero d'imposta per gli eredi

¹ Ogni erede ha diritto, indipendentemente dagli altri eredi, al ricupero semplificato d'imposta sugli elementi della sostanza e del reddito sottratti dal defunto, a condizione che:

- a. la sottrazione d'imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale;
- b. egli aiuti senza riserve l'amministrazione a determinare gli elementi della sostanza e del reddito sottratti; e
- c. si adoperi seriamente per pagare l'imposta dovuta.

² Il ricupero d'imposta è calcolato sui tre periodi fiscali che precedono l'anno del decesso secondo le prescrizioni della tassazione ordinaria e l'imposta è riscossa unitamente agli interessi di mora.

³ Il ricupero semplificato d'imposta è escluso in caso di liquidazione della successione in via fallimentare o d'ufficio.

⁴ Anche l'esecutore testamentario o l'amministratore della successione può domandare il ricupero semplificato d'imposta.

Titolo settimo: Inventario

Capitolo 1: Obbligo di allestire l'inventario

Art. 154

¹ Entro due settimane dalla morte del contribuente dev'essere allestito un inventario ufficiale.

² L'inventario non è allestito se è presumibile che non esista alcuna sostanza.

²⁵⁵ Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 20 dic. 2006 sulla modifica della procedura di ricupero d'imposta e del procedimento penale per sottrazione d'imposta in materia di imposizione diretta, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 2973; FF **2006** 3697 3715).

²⁵⁶ Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 20 mar. 2008 relativa alla semplificazione del ricupero d'imposta in caso di successione e all'introduzione dell'autodenuncia esente da pena, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2008** 4453; FF **2006** 8079).

Capitolo 2: Oggetto

Art. 155

¹ L'inventario comprende la sostanza del defunto, del coniuge non separato e dei figli minorenni che erano sottoposti alla sua autorità parentale, esistente il giorno del decesso.

² I fatti rilevanti per la tassazione sono accertati e annotati nell'inventario.

Capitolo 3: Procedura

Art. 156 Provvedimenti conservativi

¹ Gli eredi e le persone che amministrano o custodiscono i beni della successione possono disporre, prima dell'inventario, soltanto con il consenso dell'autorità incaricata dello stesso.

² Per garantire la sicurezza dell'inventario, l'autorità incaricata del medesimo può ordinare l'apposizione immediata dei sigilli.

Art. 157 Obbligo di collaborare

¹ Gli eredi, i loro rappresentanti legali, gli amministratori della successione e gli esecutori testamentari devono:

- a. fornire informazioni veritiere su tutte le circostanze che possono essere rilevanti per l'accertamento degli elementi imponibili del defunto;
- b. produrre tutti i libri, atti, documenti giustificativi e annotazioni che possono informare sulla successione;
- c. permettere l'accesso a tutti i locali e mobili di cui disponeva il defunto.

² Gli eredi e i loro rappresentanti legali, se vivevano in comunione domestica con il defunto ovvero custodivano o amministravano suoi beni, devono parimenti permettere l'accesso ai loro locali e mobili.

³ Gli eredi e i loro rappresentanti legali, gli amministratori della successione o gli esecutori testamentari che, dopo l'allestimento dell'inventario, apprendono l'esistenza di beni della successione non compresi in quest'ultimo, devono avvertirne entro dieci giorni l'autorità incaricata dell'inventario.

⁴ All'allestimento dell'inventario devono assistere almeno un erede avente l'esercizio dei diritti civili e il rappresentante legale di eredi minorenni o sotto curatela generale o il mandatario designato con mandato precauzionale.²⁵⁷

²⁵⁷ Nuovo testo giusta l'all. n. 18 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2011** 725; FF **2006** 6391).

Art. 158 Obbligo d'informare e di rilasciare attestazioni

¹ I terzi che custodivano o amministravano beni del defunto o verso i quali il defunto vantava diritti o pretese valutabili in denaro sono tenuti a ragguagliare per scritto l'erede che ne fa domanda, per informazione dell'autorità incaricata dell'inventario.

² Il terzo può fornire le indicazioni richieste direttamente all'autorità incaricata dell'inventario, se all'adempimento dell'obbligo d'informare si oppongono motivi importanti.

³ Per il resto sono applicabili per analogia gli articoli 127 e 128.

Capitolo 4: Autorità**Art. 159**

¹ Per l'allestimento dell'inventario e l'apposizione dei sigilli è competente l'autorità cantonale del luogo in cui il defunto aveva l'ultimo domicilio o l'ultima dimora fiscali o possedeva valori imponibili.

² Se l'allestimento dell'inventario è ordinato dall'autorità di protezione degli adulti o dal giudice, una copia dev'essere trasmessa all'autorità incaricata dell'inventario.²⁵⁸ Questa autorità può riprendere l'inventario immutato o, se necessario, completarlo.

³ Gli uffici di stato civile comunicano senza indugio ogni decesso all'autorità fiscale competente nell'ultimo luogo di domicilio o di dimora fiscali (art. 3) del defunto.

Titolo ottavo: Riscossione e garanzia dell'imposta**Capitolo 1: Cantone di riscossione****Art. 160**

L'imposta è riscossa nel Cantone in cui è stata operata la tassazione.

Capitolo 2: Scadenza**Art. 161**

¹ L'imposta scade, di regola, al termine fissato dal DFF (termine generale di scadenza). Può essere riscossa in singole rate.

² L'autorità fiscale può stabilire termini particolari di scadenza dell'imposta di contribuenti per i quali l'anno fiscale non coincide con l'anno civile (art. 79 cpv. 2).

³ Con la notificazione della decisione di tassazione scadono:

²⁵⁸ Nuovo testo giusta l'all. n. 18 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2011** 725; FF **2006** 6391).

- a. l'imposta sulle prestazioni in capitale di istituzioni di previdenza (art. 38);
 - b.²⁵⁹ ...
 - c. il recupero d'imposta (art. 151).
- ⁴ L'imposta scade in ogni caso:
- a. il giorno in cui il contribuente che vuol lasciare durevolmente il Paese prende i provvedimenti necessari per la partenza;
 - b. nel momento in cui è chiesta la cancellazione dal registro di commercio di una persona giuridica assoggettata all'imposta;
 - c. nel momento in cui il contribuente straniero cessa di avere un'impresa commerciale o una partecipazione a un'impresa commerciale svizzera, uno stabilimento d'impresa in Svizzera, un possesso fondiario in Svizzera oppure crediti garantiti da fondi in Svizzera (art. 4, 5 e 51);
 - d. all'atto della dichiarazione del fallimento a carico del contribuente;
 - e. alla morte del contribuente.

⁵ Il termine non muta anche se il contribuente ha ricevuto a tale data solamente un calcolo provvisorio dell'imposta oppure se ha presentato un reclamo o un ricorso contro la tassazione.

Capitolo 3: Riscossione dell'imposta

Art. 162 Riscossione provvisoria e riscossione definitiva

¹ L'imposta federale diretta è riscossa conformemente alla tassazione. Se all'atto della scadenza la tassazione non è ancora stata operata, l'imposta è riscossa provvisoriamente. Determinanti al riguardo sono la dichiarazione d'imposta, l'ultima tassazione o l'importo presumibilmente dovuto.

² Le imposte riscalate provvisoriamente sono conteggiate in quelle dovute conformemente alla tassazione definitiva.

³ Se l'importo riscosso è insufficiente, è chiesta la differenza; le somme eccedenti sono restituite. Il DFF stabilisce in quale misura questi importi fruttano interessi.

Art. 163 Pagamento

¹ Le imposte devono essere pagate entro 30 giorni dalla scadenza. È fatta salva la riscossione rateale delle imposte (art. 161 cpv. 1).

² Il DFF fissa un interesse remunerativo per i pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza.

²⁵⁹ Abrogata dalla cifra I n. 1 della LF del 22 mar. 2013 sull'adeguamento formale delle basi temporali per l'imposizione diretta delle persone fisiche, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 2397; FF 2011 3279).

³ I Cantoni pubblicano ufficialmente i termini generali di scadenza e di pagamento, come anche gli uffici cantonali d'esazione.

Art. 164 Interesse di mora

¹ Il debitore dell'imposta deve pagare, per gli importi che non ha versato entro il termine stabilito, un interesse di mora fissato dal DFF.

² L'interesse decorre dopo 30 giorni dalla notificazione se il debitore dell'imposta, per motivi di cui non deve rispondere, non ha ancora ricevuto il conteggio al momento della scadenza.

Art. 165 Esecuzione forzata

¹ Se l'ammontare dell'imposta non è stato pagato nonostante diffida, contro il debitore si procede in via esecutiva.

² Se il debitore non ha il domicilio in Svizzera o se è stato ordinato il sequestro di beni che gli appartengono, l'esecuzione può essere promossa senza precedente diffida.

³ Nella procedura d'esecuzione, le decisioni di tassazione cresciute in giudicato delle autorità incaricate dell'applicazione della presente legge esplicano gli stessi effetti di una sentenza giudiziaria esecutiva.

⁴ Non è necessario indicare i crediti d'imposta negli inventari pubblici, né insinuarli in caso di diffida pubblica ai creditori.

Art. 166 Facilitazioni di pagamento

¹ Qualora il pagamento dell'imposta, degli interessi, delle spese o delle multe per contravvenzioni, entro il termine stabilito, costituisca un grave rigore per il debitore, l'autorità di riscossione può prorogare la scadenza o concedere pagamenti rateali. Può rinunciare, per tale differimento, al calcolo degli interessi.

² La concessione di facilitazioni può essere subordinata a un'adeguata costituzione di garanzie.

³ Le facilitazioni di pagamento sono revocate se vengono a mancare i loro presupposti o se non sono adempiute le condizioni cui sono vincolate.

Capitolo 4: Condono dell'imposta

Art. 167²⁶⁰ Condizioni

¹ Qualora per il contribuente caduto nel bisogno il pagamento dell'imposta, dell'interesse o della multa per contravvenzione costituisca un grave rigore, gli importi dovuti possono, su domanda, essere in tutto o in parte condonati.

²⁶⁰ Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell'imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 9; FF **2013** 7239).

² Il condono dell'imposta ha lo scopo di contribuire al risanamento duraturo della situazione economica del contribuente. Deve profittare al contribuente stesso e non ai suoi creditori.

³ Le multe e gli importi oggetto di recupero d'imposta sono condonati soltanto in casi eccezionali particolarmente fondati.

⁴ L'autorità di condono entra nel merito soltanto delle domande di condono presentate prima della notificazione del precetto esecutivo (art. 38 cpv. 2 della LF dell'11 apr. 1889²⁶¹ sulla esecuzione e sul fallimento; LEF).

⁵ In caso di imposizione alla fonte, può presentare una domanda di condono soltanto il contribuente o il rappresentante contrattuale da lui designato.

Art. 167a²⁶² Motivi di diniego

Il condono dell'imposta può essere negato in tutto o in parte segnatamente se il contribuente:

- a. ha violato gravemente o reiteratamente i suoi obblighi nella procedura di tassazione, rendendo in tal modo impossibile la valutazione della sua situazione finanziaria nel periodo fiscale in questione;
- b. a partire dal periodo fiscale cui si riferisce la domanda di condono non ha costituito riserve nonostante ne avesse i mezzi;
- c. alla scadenza del credito fiscale non ha eseguito pagamenti nonostante ne avesse i mezzi;
- d. ha causato la propria incapacità contributiva rinunciando volontariamente, senza motivi importanti, a redditi o beni, conducendo un tenore di vita eccessivo o tenendo un analogo comportamento imprudente o gravemente negligente;
- e. durante il periodo oggetto della valutazione ha privilegiato altri creditori.

Art. 167b²⁶³ Autorità di condono

¹ I Cantoni designano l'autorità cantonale competente per il condono dell'imposta federale diretta (autorità di condono).

² I Cantoni definiscono la procedura, nella misura in cui non sia disciplinata dal diritto federale. Ciò vale anche per la procedura di condono dell'imposta alla fonte.

²⁶¹ RS **281.1**

²⁶² Introdotto dalla cifra I n. 2 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell'imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 9; FF **2013** 7239).

²⁶³ Introdotto dalla cifra I n. 2 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell'imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 9; FF **2013** 7239).

Art. 167^{c264} Contenuto della domanda di condono

La domanda di condono dev'essere scritta, motivata e corredata dei mezzi di prova necessari. Dev'esservi esposta la situazione di bisogno a causa della quale il pagamento dell'imposta, dell'interesse o della multa costituirebbe un grave rigore.

Art. 167^{d265} Diritti e obblighi procedurali del richiedente

¹ I diritti e gli obblighi procedurali del richiedente sono retti dalla presente legge. Il richiedente deve informare in modo esaustivo l'autorità di condono sulla propria situazione economica.

² Se, nonostante ingiunzione e diffida, il richiedente rifiuta di prestare la collaborazione necessaria e ragionevolmente esigibile, l'autorità di condono può decidere di non entrare nel merito della domanda.

³ La procedura amministrativa e la procedura di reclamo davanti all'autorità di condono sono gratuite. Le spese possono tuttavia essere addossate in tutto o in parte al richiedente se ha presentato una domanda manifestamente infondata.

Art. 167^{e266} Mezzi d'indagine dell'autorità di condono

L'autorità di condono dispone di tutti i mezzi d'indagine previsti dalla presente legge.

Art. 167^{f267} Disposizioni d'esecuzione

Il DFF precisa mediante ordinanza segnatamente le condizioni per il condono dell'imposta, i motivi di diniego e la procedura di condono.

Art. 167^{g268} Rimedi giuridici

¹ Il richiedente può impugnare la decisione concernente il condono dell'imposta federale diretta con gli stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione concernente il condono dell'imposta cantonale sul reddito e sull'utile.

² L'AFC può avvalersi degli stessi rimedi giuridici riconosciuti al richiedente.

³ L'autorità di condono può impugnare la decisione su ricorso amministrativo o la decisione di un'autorità indipendente dall'amministrazione con gli stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione su ricorso concernente il condono dell'imposta cantonale sul reddito e sull'utile.

⁴ Gli articoli 132–135 e 140–145 sono applicabili per analogia.

²⁶⁴ Introdotto dalla cifra I n. 2 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell'imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 9; FF **2013** 7239).

²⁶⁵ Introdotto dalla cifra I n. 2 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell'imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 9; FF **2013** 7239).

²⁶⁶ Introdotto dalla cifra I n. 2 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell'imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 9; FF **2013** 7239).

²⁶⁷ Introdotto dalla cifra I n. 2 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell'imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 9; FF **2013** 7239).

²⁶⁸ Introdotto dalla cifra I n. 2 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell'imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 9; FF **2013** 7239).

⁵ Il richiedente, l'autorità di condono e l'AFC possono impugnare la decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale secondo la legge del 17 giugno 2005²⁶⁹ sul Tribunale federale.

Capitolo 5: Restituzione dell'imposta

Art. 168

¹ Il contribuente può chiedere la restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, che egli ha pagato per errore.

² Gli importi restituiti più di 30 giorni dopo il loro versamento fruttano, dalla data di versamento, un interesse al tasso stabilito dal DFF.

³ La domanda di restituzione dev'essere presentata all'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta, entro cinque anni dalla fine dell'anno civile in cui è stato eseguito il versamento. Se l'amministrazione respinge la domanda, l'interessato può avvalersi dei rimedi giuridici ammessi contro una decisione di tassazione (art. 132). Il diritto alla restituzione si estingue dieci anni dopo la fine dell'anno del versamento.

Capitolo 6: Garanzie

Art. 169 Costituzione

¹ Se il contribuente non ha il domicilio in Svizzera o se il pagamento dell'imposta da lui dovuta sembra compromesso, l'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta può esigere in ogni momento, anche prima che l'imposta sia accertata definitivamente, la costituzione di garanzie. La decisione di richiesta di garanzie deve indicare l'importo da garantire ed è immediatamente esecutiva. Nella procedura d'esecuzione, esplica gli stessi effetti di una sentenza giudiziaria esecutiva.

² Le garanzie devono essere costituite in denaro, attraverso il deposito di titoli sicuri e negoziabili o mediante fideiussione bancaria.

³ Il contribuente può impugnare la decisione di richiesta di garanzie con ricorso alla commissione cantonale di ricorso in materia di imposte, entro 30 giorni dalla notificazione. È applicabile l'articolo 146.²⁷⁰

⁴ Il ricorso contro la decisione di richiesta di garanzie non ha effetto sospensivo.²⁷¹

²⁶⁹ RS 173.110

²⁷⁰ Nuovo testo giusta l'all. n. 57 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1096; FF 2001 3764).

²⁷¹ Nuovo testo giusta l'all. n. 57 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1096; FF 2001 3764).

Art. 170²⁷² Sequestro

¹ La decisione di richiesta di garanzie è parificata al decreto di sequestro secondo l'articolo 274 LEF²⁷³. Il sequestro è eseguito dal competente ufficio d'esecuzione.

² Non è ammessa l'opposizione al decreto di sequestro prevista nell'articolo 278 LEF.

Art. 171 Cancellazione dal registro di commercio

Una persona giuridica può essere cancellata dal registro di commercio soltanto quando l'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta abbia comunicato all'ufficio del registro di commercio che l'imposta dovuta è stata pagata o coperta da garanzie.

Art. 172 Iscrizione nel registro fondiario

¹ Se una persona fisica o giuridica, assoggettata all'imposta unicamente a motivo di possesso fondiario (art. 4 cpv. 1 lett. c e 51 cpv. 1 lett. c), aliena un fondo situato in Svizzera, l'acquirente può essere iscritto come proprietario nel registro fondiario soltanto con il consenso scritto dell'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta.

² L'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta attesta all'alienante, per l'ufficiale del registro fondiario, il suo consenso all'iscrizione, se l'imposta relativa al possesso e all'alienazione del fondo è stata pagata o coperta da garanzia oppure se è stabilito che non è dovuta alcuna imposta o se l'alienante offre sufficiente garanzia che soddisferà i suoi obblighi fiscali.

³ Se l'amministrazione cantonale nega l'attestazione, può essere interposto ricorso alla commissione cantonale di ricorso in materia d'imposta.

Art. 173 Costituzione di garanzie per l'imposta dovuta in caso di mediazione di fondi

Se una persona fisica o giuridica, che non ha domicilio, né sede, né amministrazione effettiva in Svizzera, fa da mediatrice nell'acquisto o nell'alienazione di un fondo situato in Svizzera, l'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta può esigere dal compratore o dal venditore il deposito del tre per cento del prezzo come garanzia dell'imposta dovuta per la mediazione.

²⁷² Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell'imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 9; FF **2013** 7239).

²⁷³ RS **281.1**

Parte sesta: Disposizioni penali

Titolo primo: Violazione di obblighi procedurali e sottrazione d'imposta

Capitolo 1: Obblighi procedurali

Art. 174

¹ Chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest'ultima, in particolare:

- a. non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati di cui dev'essere corredata;
- b. non adempie l'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;
- c. viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d'inventario,

è punito con la multa.

² La multa è di 1000 franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di 10 000 franchi al massimo.

Capitolo 2: Sottrazione d'imposta

Art. 175 Sottrazione consumata

¹ Il contribuente che, intenzionalmente o per negligenza, fa in modo che una tassazione sia indebitamente omessa o che una tassazione cresciuta in giudicato sia incompleta,

chiunque, se obbligato a trattenere un'imposta alla fonte, intenzionalmente o per negligenza non la trattiene o la trattiene in misura insufficiente,

chiunque, intenzionalmente o per negligenza, ottiene una restituzione illecita d'imposta o un condono ingiustificato,

è punito con la multa.

² La multa equivale di regola all'importo dell'imposta sottratta. In caso di colpa lieve, può essere ridotta a un terzo e, in caso di colpa grave, aumentata sino al triplo dell'imposta sottratta.

³ Se il contribuente denuncia spontaneamente per la prima volta una sottrazione d'imposta, si prescinde dall'aprire un procedimento penale (autodenuncia esente da pena), a condizione che:

- a. la sottrazione d'imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale;
- b. egli aiuti senza riserve l'amministrazione a determinare l'ammontare dell'imposta sottratta; e

c. si adoperi seriamente per pagare l'imposta dovuta.²⁷⁴

⁴ Ad ogni ulteriore autodenuncia la multa è ridotta a un quinto dell'imposta sottratta, sempre che siano adempite le condizioni di cui al capoverso 3.²⁷⁵

Art. 176 Tentativo di sottrazione

¹ Chiunque tenta di sottrarre un'imposta è punito con la multa.

² La multa è pari a due terzi della multa inflitta nel caso di sottrazione intenzionale e consumata d'imposta.

Art. 177 Istigazione, complicità, concorso

¹ Chiunque, intenzionalmente, istiga a una sottrazione d'imposta, vi presta aiuto oppure, come rappresentante del contribuente, la attua o vi partecipa, è punito con la multa indipendentemente dalla punibilità del contribuente e risponde solidalmente per il pagamento dell'imposta sottratta.

² La multa è di 10 000 franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di 50 000 franchi al massimo.

³ Se una persona di cui al capoverso 1 si denuncia spontaneamente per la prima volta e sono adempite le condizioni di cui all'articolo 175 capoverso 3 lettere a e b, si prescinde dall'aprire un procedimento penale e la responsabilità solidale decade.²⁷⁶

Art. 178 Dissimulazione o distrazione di valori successori nella procedura d'inventario

¹ Chiunque dissimula o distrae beni successori di cui è tenuto ad annunciare l'esistenza nella procedura d'inventario, nell'intento di sottrarli all'inventario, chiunque istiga a un tale atto o vi presta aiuto, è punito con la multa.²⁷⁷

² La multa è di 10 000 franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di 50 000 franchi al massimo.

³ È parimenti punibile il tentativo di dissimulazione o di distrazione di beni successori. La pena può essere più mite che in caso di infrazione consumata.

²⁷⁴ Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 20 mar. 2008 relativa alla semplificazione del recupero d'imposta in caso di successione e all'introduzione dell'autodenuncia esente da pena, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2008** 4453; FF **2006** 8079).

²⁷⁵ Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 20 mar. 2008 relativa alla semplificazione del recupero d'imposta in caso di successione e all'introduzione dell'autodenuncia esente da pena, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2008** 4453; FF **2006** 8079).

²⁷⁶ Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 20 mar. 2008 relativa alla semplificazione del recupero d'imposta in caso di successione e all'introduzione dell'autodenuncia esente da pena, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2008** 4453; FF **2006** 8079).

²⁷⁷ Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 20 mar. 2008 relativa alla semplificazione del recupero d'imposta in caso di successione e all'introduzione dell'autodenuncia esente da pena, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2008** 4453; FF **2006** 8079).

⁴ Se una persona di cui al capoverso 1 si denuncia spontaneamente per la prima volta, si prescinde dall'aprire un procedimento penale per dissimulazione o distrazione di beni successori nella procedura d'inventario o per eventuali altri reati commessi in questo ambito (autodenuncia esente da pena), a condizione che:

- a. l'infrazione non sia nota ad alcuna autorità fiscale; e
- b. la persona aiuti senza riserve l'amministrazione a correggere l'inventario.²⁷⁸

Art. 179²⁷⁹

Art. 180²⁸⁰ Responsabilità dei coniugi in caso di sottrazione

Il contribuente che vive in comunione domestica con il proprio coniuge è multato soltanto per la sottrazione dei suoi elementi imponibili. È fatto salvo l'articolo 177. Il solo fatto di controfirmare la dichiarazione d'imposta non costituisce infrazione ai sensi dell'articolo 177.

Capitolo 3: Persone giuridiche

Art. 181 In generale²⁸¹

¹ Se la violazione degli obblighi procedurali, la sottrazione o il tentativo di sottrazione d'imposta sono stati commessi a favore di una persona giuridica, è punita quest'ultima.

² L'articolo 177 è applicabile per analogia alla persona giuridica che, nell'esercizio della sua attività, ha istigato, prestato aiuto o partecipato alla sottrazione commessa da un terzo.

³ Sono salve le pene inflitte agli organi o ai rappresentanti della persona giuridica secondo l'articolo 177.

⁴ I capoversi 1 a 3 s'applicano per analogia alle corporazioni e agli stabilimenti di diritto estero, come anche alle comunità di persone straniere senza personalità giuridica.

²⁷⁸ Introdotta dalla cifra I n. 1 della LF del 20 mar. 2008 relativa alla semplificazione del recupero d'imposta in caso di successione e all'introduzione dell'autodenuncia esente da pena, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2008** 4453; FF **2006** 8079).

²⁷⁹ Abrogato dalla cifra I n. 1 della LF dell'8 ott. 2004 che sopprime la responsabilità degli eredi per le multe fiscali, con effetto dal 1° mar. 2005 (RU **2005** 1051; FF **2004** 1239 1253). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

²⁸⁰ Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 20 dic. 2006 sulla modifica della procedura di recupero d'imposta e del procedimento penale per sottrazione d'imposta in materia di imposizione diretta, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 2973; FF **2006** 3697 3715).

²⁸¹ Introdotta dalla cifra I n. 1 della LF del 20 mar. 2008 relativa alla semplificazione del recupero d'imposta in caso di successione e all'introduzione dell'autodenuncia esente da pena, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2008** 4453; FF **2006** 8079).

Art. 181a²⁸² Autodenuncia

¹ Se una persona giuridica assoggettata all'imposta denuncia spontaneamente per la prima volta una sottrazione d'imposta commessa nell'esercizio della sua attività, si prescinde dall'aprire un procedimento penale (autodenuncia esente da pena), a condizione che:

- a. la sottrazione d'imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale;
- b. la persona giuridica aiuti senza riserve l'amministrazione a determinare l'ammontare dell'imposta sottratta; e
- c. si adoperi seriamente per pagare l'imposta dovuta.

² L'autodenuncia esente da pena può essere presentata anche:

- a. dopo una modifica della ditta o un trasferimento della sede all'interno della Svizzera;
- b. dopo una trasformazione ai sensi degli articoli 53–68 della legge del 3 ottobre 2003²⁸³ sulla fusione (LFus), dalla nuova persona giuridica per le sottrazioni d'imposta commesse prima della trasformazione;
- c. dalla persona giuridica che sussiste dopo un'incorporazione (art. 3 cpv. 1 lett. a LFus) o una separazione (art. 29 lett. b LFus), per le sottrazioni d'imposta commesse prima dell'incorporazione o della separazione.

³ L'autodenuncia esente da pena deve essere presentata dagli organi o dai rappresentanti della persona giuridica. Nei loro confronti non si procede penalmente e la loro responsabilità solidale decade.

⁴ Se un ex membro di un organo della persona giuridica o un ex rappresentante della persona giuridica denuncia per la prima volta una sottrazione d'imposta che è stata commessa da quest'ultima e non è nota ad alcuna autorità fiscale, nei confronti della persona giuridica, di tutti i membri ed ex membri dei suoi organi e di tutti i suoi rappresentanti ed ex rappresentanti non si procede penalmente. La loro responsabilità solidale decade.

⁵ Ad ogni ulteriore autodenuncia la multa è ridotta a un quinto dell'imposta sottratta, sempre che siano adempite le condizioni di cui al capoverso 1.

⁶ Alla fine dell'assoggettamento fiscale in Svizzera di una persona giuridica, non è più possibile presentare autodenuncia.

²⁸² Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 20 mar. 2008 relativa alla semplificazione del recupero d'imposta in caso di successione e all'introduzione dell'autodenuncia esente da pena, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2008** 4453; FF **2006** 8079).

²⁸³ RS **221.301**

Capitolo 4: Procedura

Art. 182 In generale

¹ L'autorità cantonale competente, terminata l'istruttoria, emana una decisione che è notificata per scritto all'interessato.²⁸⁴

² Contro le decisioni cantonali di ultima istanza è ammesso il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale secondo la legge del 17 giugno 2005²⁸⁵ sul Tribunale federale. La giurisdizione penale è esclusa.²⁸⁶

³ Sono applicabili per analogia le prescrizioni sui principi procedurali, sulla procedura di tassazione e sulla procedura di ricorso.

⁴ Il Cantone designa i servizi incaricati del procedimento in caso di sottrazione d'imposta e di violazioni degli obblighi procedurali.

Art. 183 In caso di sottrazione d'imposta

¹ L'avvio di un procedimento penale per sottrazione d'imposta è comunicato per scritto all'interessato. A quest'ultimo è offerta la possibilità di esprimersi riguardo alle imputazioni; egli è informato del suo diritto di non rispondere e di non collaborare al procedimento.²⁸⁷

^{1bis} I mezzi di prova raccolti per una procedura di recupero d'imposta possono essere impiegati nell'ambito di un procedimento penale per sottrazione d'imposta soltanto se non sono stati ottenuti sotto minaccia di una tassazione d'ufficio (art. 130 cpv. 2) con inversione dell'onere della prova ai sensi dell'articolo 132 capoverso 3, né sotto minaccia di una multa per violazione degli obblighi procedurali.²⁸⁸

² L'AFC può chiedere il perseguimento della sottrazione d'imposta. ...²⁸⁹

³ La decisione penale o il decreto d'abbandono dell'autorità cantonale sono notificati anche all'AFC se essa ha chiesto il procedimento o vi ha partecipato.

⁴ Le spese di provvedimenti speciali d'inchiesta (esame di libri, perizie ecc.) sono di regola addossate alla persona punita per sottrazione d'imposta; possono esserle addossate anche nel caso di sospensione dell'inchiesta, se essa ha cagionato il procedimento penale con un comportamento colpevole oppure se ha reso difficile o rallentato lo svolgimento dell'inchiesta.

²⁸⁴ Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 26 set. 2014 (Adeguamento alle disposizioni generali del CP), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2015** 779; FF **2012** 2521).

²⁸⁵ RS **173.110**

²⁸⁶ Nuovo testo giusta l'art. 51 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° mar. 2008 (RU **2006** 2197 1096; FF **2001** 3764).

²⁸⁷ Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 20 dic. 2006 sulla modifica della procedura di recupero d'imposta e del procedimento penale per sottrazione d'imposta in materia di imposizione diretta, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 2973; FF **2006** 3697 3715).

²⁸⁸ Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 20 dic. 2006 sulla modifica della procedura di recupero d'imposta e del procedimento penale per sottrazione d'imposta in materia di imposizione diretta, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 2973; FF **2006** 3697 3715).

²⁸⁹ Per. abrogato dall'all. 1 cifra II n. 19 del Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 1881; FF **2006** 989).

Capitolo 5: Prescrizione dell'azione penale

Art. 184²⁹⁰

¹ L'azione penale si prescrive:

- a. nel caso di violazione di obblighi procedurali, in tre anni, e nel caso di tentativo di sottrazione d'imposta, in sei anni dopo la chiusura definitiva del procedimento durante il quale sono stati violati gli obblighi procedurali oppure è stato commesso il tentativo di sottrazione;
- b. nel caso di sottrazione consumata d'imposta, in dieci anni dalla fine:
 1. del periodo fiscale per il quale il contribuente non è stato tassato o è stato tassato insufficientemente oppure per il quale la ritenuta d'imposta alla fonte non è stata effettuata conformemente alla legge (art. 175 cpv. 1), oppure
 2. dell'anno civile nel corso del quale sono stati ottenuti una restituzione indebita d'imposta o un condono ingiustificato d'imposta (art. 175 cpv. 1) oppure sono stati dissimulati o distratti beni successori nella procedura d'inventario (art. 178 cpv. 1–3).

² La prescrizione non interviene se prima della scadenza del termine di prescrizione è pronunciata una decisione dell'autorità cantonale competente (art. 182 cpv. 1).

Capitolo 6: Riscossione e prescrizione delle multe e delle spese

Art. 185²⁹¹

¹ Le multe e le spese stabilite nella procedura fiscale penale sono riscosse secondo gli articoli 160 e 163–172.

² Le multe e le spese si prescrivono in cinque anni dal momento in cui la tassazione è passata in giudicato.

³ La sospensione e l'interruzione della prescrizione sono disciplinate dall'articolo 120 capoversi 2 e 3.

⁴ Il diritto di riscossione si prescrive, in ogni caso, in dieci anni dalla fine dell'anno in cui la tassazione è passata in giudicato.

²⁹⁰ Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 26 set. 2014 (Adeguamento alle disposizioni generali del CP), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2015** 779; FF **2012** 2521).

²⁹¹ Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 26 set. 2014 (Adeguamento alle disposizioni generali del CP), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2015** 779; FF **2012** 2521).

Titolo secondo: Delitti fiscali

Art. 186 Frode fiscale

¹ Chiunque, per commettere una sottrazione d'imposta ai sensi degli articoli 175–177, fa uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa sino a 10 000 franchi.²⁹²

² È salva la pena per sottrazione d'imposta.

³ In caso di autodenuncia ai sensi degli articoli 175 capoverso 3 o 181a capoverso 1, si prescinde dall'aprire un procedimento penale per tutti gli altri reati commessi allo scopo della sottrazione d'imposta di cui si tratta. La presente disposizione è applicabile anche ai casi di cui agli articoli 177 capoverso 3 e 181a capoversi 3 e 4.²⁹³

Art. 187 Appropriazione indebita d'imposte alla fonte

¹ Chiunque, tenuto a trattenere un'imposta alla fonte, impiega a profitto proprio o di un terzo la ritenuta d'imposta, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa sino a 10 000 franchi.²⁹⁴

² In caso di autodenuncia ai sensi degli articoli 175 capoverso 3 o 181a capoverso 1, si prescinde dall'aprire un procedimento penale per appropriazione indebita d'imposte alla fonte e per altri reati commessi a tale scopo. La presente disposizione è applicabile anche ai casi di cui agli articoli 177 capoverso 3 e 181a capoversi 3 e 4.²⁹⁵

Art. 188 Procedura

¹ L'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta, se presume che sia stato commesso un delitto secondo gli articoli 186 e 187, denuncia il fatto all'autorità competente per il perseguimento del delitto fiscale cantonale. Questa autorità persegue successivamente anche il delitto in materia d'imposta federale diretta.

² La procedura è retta dalle norme del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007²⁹⁶ (CPP).²⁹⁷

²⁹² Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 26 set. 2014 (Adeguamento alle disposizioni generali del CP), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2015** 779; FF **2012** 2521).

²⁹³ Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 20 mar. 2008 relativa alla semplificazione del recupero d'imposta in caso di successione e all'introduzione dell'autodenuncia esente da pena, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2008** 4453; FF **2006** 8079).

²⁹⁴ Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 26 set. 2014 (Adeguamento alle disposizioni generali del CP), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2015** 779; FF **2012** 2521).

²⁹⁵ Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 20 mar. 2008 relativa alla semplificazione del recupero d'imposta in caso di successione e all'introduzione dell'autodenuncia esente da pena, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2008** 4453; FF **2006** 8079).

²⁹⁶ RS **312.0**

²⁹⁷ Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 19 del Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 1881; FF **2006** 989).

³ Se l'autore è condannato a una pena detentiva per il delitto fiscale cantonale, il delitto commesso in materia d'imposta federale diretta è punito con una pena detentiva complementare; la sentenza cantonale di ultima istanza può essere impugnata mediante ricorso in materia penale al Tribunale federale secondo gli articoli 78–81 della legge del 17 giugno 2005²⁹⁸ sul Tribunale federale.²⁹⁹

⁴ L'AFC può chiedere l'apertura di un procedimento penale.³⁰⁰

Art. 189³⁰¹ Prescrizione dell'azione penale

¹ L'azione penale per delitti fiscali si prescrive in 15 anni dall'ultima attività delittuosa.

² L'azione penale non si prescrive più se prima della scadenza del termine di prescrizione è pronunciata una sentenza di primo grado.

**Titolo terzo:
Provvedimenti speciali d'inchiesta dell'Amministrazione federale
delle contribuzioni**

Art. 190 Presupposti

¹ Il capo del DFF può autorizzare l'AFC a svolgere un'inchiesta in collaborazione con le amministrazioni cantonali delle contribuzioni, se esistono sospetti giustificati di gravi infrazioni fiscali, d'assistenza o d'istigazione a tali atti.

² Sono considerate gravi infrazioni fiscali in particolare la sottrazione continuata di importanti somme d'imposta (art. 175 e 176) e i delitti fiscali (art. 186 e 187).

Art. 191 Procedura contro gli autori, i complici e gli istigatori

¹ La procedura contro gli autori, i complici e gli istigatori è retta dagli articoli 19–50 della legge federale del 22 marzo 1974³⁰² sul diritto penale amministrativo. È escluso il fermo dell'autore secondo l'articolo 19 capoverso 3 della legge federale sul diritto penale amministrativo.

² All'obbligo d'informare si applica per analogia l'articolo 126 capoverso 2.

²⁹⁸ RS 173.110

²⁹⁹ Nuovo testo giusta l'all. n. 12 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1205; FF 2001 3764).

³⁰⁰ Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 19 del Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

³⁰¹ Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 26 set. 2014 (Adeguamento alle disposizioni generali del CP), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 779; FF 2012 2521).

³⁰² RS 313.0

Art. 192 Provvedimenti d'inchiesta contro i terzi non implicati nella procedura

¹ I provvedimenti di inchiesta contro i terzi non implicati nella procedura sono retti dagli articoli 19–50 della legge federale del 22 marzo 1974³⁰³ sul diritto penale amministrativo. È escluso il fermo dell'autore secondo l'articolo 19 capoverso 3 della legge federale sul diritto penale amministrativo.

² Sono salvi gli articoli 127–129 concernenti l'obbligo dei terzi di rilasciare attestazioni, informazioni e comunicazioni. L'AFC può punire la violazione di questi obblighi con una multa secondo l'articolo 174. La multa dev'essere comminata.

³ Le persone interrogate come testimoni secondo gli articoli 41 e 42 della legge federale sul diritto penale amministrativo possono essere invitate a produrre documenti e altri oggetti in loro possesso, atti a chiarire i fatti. Se un testimone ne rifiuta la consegna, pur non esistendo uno dei motivi giustificanti il rifiuto di deporre di cui agli articoli 168, 169, 171 e 172 CPP³⁰⁴, l'autorità fiscale lo avverte della comminatoria della pena prevista nell'articolo 292 del Codice penale³⁰⁵ e se del caso può deferirlo al giudice penale per disobbedienza a una decisione dell'autorità.³⁰⁶

Art. 193 Chiusura dell'inchiesta

¹ L'AFC, dopo la chiusura dell'inchiesta, compila un rapporto che trasmette all'imputato e alle amministrazioni cantonali dell'imposta federale diretta interessate.

² Se non è stata commessa alcuna infrazione, il rapporto indica che l'inchiesta è stata abbandonata.

³ Se l'AFC conclude che è stata commessa un'infrazione, l'imputato può, entro 30 giorni a contare dalla notificazione del rapporto, esprimere il proprio parere e domandare un complemento d'inchiesta. Entro lo stesso termine, è autorizzato a consultare gli atti secondo l'articolo 114.

⁴ Contro la notificazione del rapporto e contro il suo contenuto non è ammesso alcun rimedio giuridico. La reiezione di una domanda di complemento dell'inchiesta può essere impugnata nel successivo procedimento per sottrazione d'imposta oppure in quello per frode fiscale ovvero per appropriazione indebita d'imposta alla fonte.

⁵ Il rapporto non dev'essere notificato a un imputato che non ha un rappresentante o un recapito in Svizzera, che è d'ignota dimora o ha il domicilio o la dimora all'estero.

Art. 194 Domanda di proseguire il procedimento

¹ L'AFC, se conclude che è stata commessa una sottrazione d'imposta (art. 175 e 176), chiede all'Amministrazione cantonale competente per l'imposta federale diretta di avviare un procedimento per sottrazione d'imposta.

³⁰³ RS 313.0

³⁰⁴ RS 312.0

³⁰⁵ RS 311.0

³⁰⁶ Nuovo testo del per. giusta l'all. 1 cifra I n. 19 del Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

² L'AFC, se conclude che è stato commesso un delitto fiscale, sporge denuncia all'autorità cantonale competente per il procedimento penale.

³ ...³⁰⁷

Art. 195 Altre prescrizioni procedurali

¹ Sono applicabili le prescrizioni sull'assistenza tra autorità (art. 111 e 112).

² I funzionari dell'AFC, incaricati di provvedimenti speciali d'inchiesta, sottostanno all'obbligo della ricusazione secondo l'articolo 109.

³ Le spese dei provvedimenti speciali d'inchiesta sono addossate secondo l'articolo 183 capoverso 4.

⁴ Eventuali indennità all'imputato o a terzi sono pagate secondo gli articoli 99 e 100 della legge federale del 22 marzo 1974³⁰⁸ sul diritto penale amministrativo.

⁵ Per le decisioni su reclamo secondo l'articolo 27 della legge federale sul diritto penale amministrativo è riscossa una tassa di 10 a 500 franchi.

Parte settima: Ripartizione tra la Confederazione e i Cantoni

Art. 196 Quota della Confederazione

¹ I Cantoni versano alla Confederazione il 78,8 per cento delle imposte incassate, delle multe inflitte e incassate per sottrazione d'imposta o violazione di obblighi procedurali, come anche degli interessi riscossi.³⁰⁹

^{1bis} Accordano ai Comuni una compensazione adeguata per gli effetti dell'abrogazione degli articoli 28 capoversi 2–5³¹⁰ e 29 capoverso 2 lettera b³¹¹ della legge federale del 14 dicembre 1990³¹² sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni.³¹³

² Versano la quota federale delle somme riscosse nel corso di un mese entro la fine del mese successivo.

³ Compilano un conteggio annuo delle imposte federali dirette riscosse alla fonte.

³⁰⁷ Abrogato dall'all. 1 cifra I n. 19 del Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 1881; FF **2006** 989).

³⁰⁸ RS **313.0**

³⁰⁹ Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 2395 2413; FF **2018** 2079).

³¹⁰ RU **1991** 1256, **1998** 669

³¹¹ RU **1991** 1256, **1995** 1449

³¹² RS **642.14**

³¹³ Introdotta dalla cifra I n. 2 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 2395 2413; FF **2018** 2079).

Art. 197 Ripartizione tra i Cantoni

¹ Cantoni ripartiscono fra loro, secondo i principi del diritto federale relativi al divieto della doppia imposizione, le imposte, le multe inflitte per sottrazione d'imposta o violazione di obblighi procedurali e gli interessi dovuti dai contribuenti che hanno elementi imponibili in più Cantoni. ...³¹⁴

² Se i Cantoni non possono accordarsi, decide il Tribunale federale come istanza unica.³¹⁵

Art. 198 Spese dei Cantoni

I Cantoni, nella misura in cui sono incaricati dell'esecuzione dell'imposta federale diretta, ne assumono le spese.

Parte ottava: Disposizioni finali**Titolo primo: Disposizioni esecutive****Art. 199**

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

Titolo secondo: Tasse di bollo cantonali**Art. 200**

Per l'uso di documenti in un procedimento secondo la presente legge non è riscossa alcuna tassa di bollo cantonale.

Titolo terzo: Diritto previgente: abrogazione e modificazione**Art. 201** Abrogazione del DIFD

È abrogato il decreto del Consiglio federale del 9 dicembre 1940³¹⁶ concernente la riscossione di un'imposta federale diretta.

³¹⁴ Abrogato dalla cifra II n. 11 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5779; FF **2005** 5349).

³¹⁵ Nuovo testo giusta l'all. n. 57 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2197 1096; FF **2001** 3764).

³¹⁶ [CS **6** 358; RU **1950** 1477 art. 1, **1951** 40, **1954** 1376 art. 1, **1958** 412, **1971** 946, **1975** 1213, **1977** 2103, **1978** 2066, **1982** 144, **1984** 584, **1985** 1222, **1988** 878, **1992** 1072].

Art. 202 Modificazione della LAM

L'articolo 47 capoverso 2 della legge federale del 20 settembre 1949³¹⁷ sull'assicurazione militare non è applicabile alle rendite e alle prestazioni in capitale che hanno iniziato a decorrere o sono divenute esigibili dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 203 Modificazione della LAVS

...³¹⁸

Titolo quarto: Disposizioni transitorie**Capitolo 1: Persone fisiche****Art. 204** Rendite e liquidazioni in capitale provenienti dalla previdenza professionale

¹ Le rendite e le liquidazioni in capitale provenienti dalla previdenza professionale, decorrenti o esigibili prima del 1° gennaio 1987 ovvero decorrenti o esigibili prima del 1° gennaio 2002 e fondate su un rapporto previdenziale già esistente il 31 dicembre 1986 sono imponibili come segue:

- a. per i tre quinti, se le prestazioni (come conferimenti, contributi, premi) su cui poggia la pretesa del contribuente sono state fornite esclusivamente dal contribuente;
- b. per i quattro quinti, se le prestazioni su cui poggia la pretesa del contribuente sono state fornite solo in parte dal contribuente, ma almeno in ragione del 20 per cento;
- c. interamente, negli altri casi.

² Alle prestazioni del contribuente ai sensi del capoverso 1 lettere a e b sono equiparate le prestazioni dei congiunti; lo stesso vale per le prestazioni di terzi se il contribuente ha acquisito la pretesa assicurativa per devoluzione ereditaria, legato o donazione.

Art. 205 Acquisto d'anni d'assicurazione

I contributi dell'assicurato per l'acquisto di anni d'assicurazione sono deducibili se le prestazioni di vecchiaia decorrono o diventano esigibili dopo il 31 dicembre 2001.

³¹⁷ [RU 1949 1775; 1956 825; 1959 293; 1964 245 cifre I, II; 1968 580; 1972 1074 art. 15 n. 1; 1973 1756; 1982 1676 all. n. 5, 2184 art. 116; 1990 1882 app. n. 9; 1991 362 cifra II n. 414. RU 1993 3043 all. n. 1]. Vedi ora l'art. 116 della LF del 19 giu. 1992 sull'assicurazione militare (RS 833.1).

³¹⁸ La mod. può essere consultata alla RU 1991 1184.

Art. 205a³¹⁹ Assicurazioni di capitali sciolte tramite premio unico concluse entro la fine del 1993

¹ Gli interessi su assicurazione di capitale, giusta l'articolo 20 capoverso 1 lettera a, concluse prima del 1° gennaio 1994 sono esenti da imposta per quanto, al momento del versamento, il rapporto contrattuale sia durato almeno cinque anni o l'assicurato abbia compiuto i 60 anni.

² Nel caso di assicurazioni di capitali secondo l'articolo 20 capoverso 1 lettera a concluse nel periodo tra il 1° gennaio 1994 e il 31 dicembre 1998, i proventi sono esenti d'imposta se al momento del pagamento il rapporto contrattuale dura da almeno cinque anni e se l'assicurato ha compiuto il 60° anno di età.³²⁰

Art. 205b³²¹ Adeguamenti urgenti nell'imposizione delle imprese; retroattività

L'articolo 20a capoverso 1 lettera a si applica anche alle tassazioni dei redditi conseguiti negli anni fiscali dal 2001 in poi, non ancora passate in giudicato.

Art. 205b^{bis 322} Disposizione transitoria relativa alla modifica del 20 marzo 2008

Alle successioni aperte prima dell'entrata in vigore della modifica del 20 marzo 2008 sono applicabili le disposizioni sul recupero d'imposta del diritto anteriore.

Art. 205c³²³

Art. 205d³²⁴ Disposizione transitoria della modifica del 28 settembre 2012

Per le persone fisiche che al momento dell'entrata in vigore della modifica del 28 settembre 2012 erano tassate secondo il dispendio, l'articolo 14 del diritto anteriore si applica ancora per cinque anni.

³¹⁹ Introdotto dalla cifra I del DF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1995** 1445; FF **1993** I 948).

³²⁰ Introdotto dalla cifra I n. 5 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **1999** 2374; FF **1999** 3).

³²¹ Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 23 giu. 2006 che introduce alcuni adeguamenti urgenti nell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4883; FF **2005** 4241).

³²² Originario art. 220a. Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 20 mar. 2008 relativa alla semplificazione del recupero d'imposta in caso di successione e all'introduzione dell'auto-denuncia esente da pena, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2008** 4453; FF **2006** 8079).

³²³ Introdotto dalla cifra I della LF del 25 set. 2009 (RU **2010** 453; FF **2009** 1349). Abrogato dalla cifra I n. 1 della LF del 26 set. 2014 (Adeguamento alle disposizioni generali del CP), con effetto dal 1° gen. 2017 (RU **2015** 779; FF **2012** 2521).

³²⁴ Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2013** 779; FF **2011** 5433).

Art. 205^{e325} Disposizione transitoria della modifica del 20 giugno 2014

¹ L'autorità cantonale di condono decide sulle domande di condono dell'imposta federale diretta che all'entrata in vigore della modifica del 20 giugno 2014 sono pendenti presso la Commissione federale di condono dell'imposta federale diretta o presso la competente autorità cantonale per proposta a tale commissione.

² La procedura di reclamo e la procedura di ricorso contro le decisioni pronunciate prima dell'entrata in vigore della modifica del 20 giugno 2014 sono rette dal diritto anteriore.

Art. 205^{f326 327} Disposizione transitoria della modifica del 26 settembre 2014

Il nuovo diritto si applica al giudizio dei reati commessi in un periodo fiscale precedente l'entrata in vigore della modifica del 26 settembre 2014, per quanto esso sia più favorevole del diritto vigente nel periodo fiscale in cui il reato è stato commesso.

Capitolo 2: Persone giuridiche

Art. 206³²⁸

Art. 207 Riduzione dell'imposta in caso di liquidazione di società immobiliare

¹ L'imposta sull'utile in capitale ottenuto da una società immobiliare costituita innanzi l'entrata in vigore della presente legge, all'atto del trasferimento di un immobile all'azionista, è ridotta del 75 per cento se la società viene sciolta.

² L'imposta sull'eccedenza di liquidazione ottenuta dall'azionista è ridotta nella stessa proporzione.

³ La liquidazione e la cancellazione della società immobiliare devono avvenire il più tardi il 31 dicembre 2003.³²⁹

⁴ Se l'azionista acquisisce da una società immobiliare di azionisti inquilini, in proprietà per piani e contro cessione dei suoi diritti di partecipazione, la parte dell'immobile il cui uso è legato ai diritti ceduti, l'imposta sull'utile di capitale della società è ridotta del 75 per cento, qualora la società sia stata fondata prima del 1° gennaio 1995.

³²⁵ Introdotto dalla cifra I n. 2 della L del 20 giu. 2014 (Legge sul condono dell'imposta), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 9; FF **2013** 7239).

³²⁶ Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS **171.10**).

³²⁷ Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 26 set. 2014 Adeguamento alle disposizioni generali del CP), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2015** 779; FF **2012** 2521).

³²⁸ Abrogato dalla cifra I n. 1 della LF del 26 set. 2014 (Adeguamento alle disposizioni generali del CP), con effetto dal 1° gen. 2017 (RU **2015** 779; FF **2012** 2521).

³²⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **2000** 324; FF **1999** 4949).

Inoltre, il trasferimento del fondo all'azionista deve essere iscritto nel registro fondiario il 31 dicembre 2003 al più tardi. A queste condizioni, l'imposta sul ricavato della liquidazione ottenuto dall'azionista è ridotta nella stessa proporzione.³³⁰

Art. 207a³³¹ Disposizione transitoria della modifica del 10 ottobre 1997

¹ Gli utili in capitale su partecipazioni nonché il ricavo dalla vendita dei relativi diritti d'opzione non sono considerati nel calcolo del ricavo netto conformemente all'articolo 70 capoverso 1 se la società di capitali o la società cooperativa deteneva già le partecipazioni in questione prima del 1° gennaio 1997 e realizza prima del 1° gennaio 2007 gli utili menzionati.

² Rispetto alle partecipazioni che la società di capitali o la società cooperativa deteneva già prima del 1° gennaio 1997, i valori determinanti per l'imposta sull'utile all'inizio dell'esercizio commerciale che termina nel 1997 sono considerati alla stregua dei costi d'investimento (art. 62 cpv. 4 e 70 cpv. 4 lett. a).

³ Se una società di capitali o una società cooperativa trasferisce a una società estera del medesimo gruppo una partecipazione che deteneva già prima del 1° gennaio 1997 e la cui quota è pari almeno al 20 per cento del capitale azionario o del capitale sociale di un'altra società, la differenza tra il valore determinante per l'imposta sull'utile e il valore venale di tale partecipazione è aggiunta all'utile netto imponibile. In questo caso, le partecipazioni in causa sono considerate come acquisite prima del 1° gennaio 1997. Simultaneamente, la società di capitali o la società cooperativa può costituire una riserva non imposta pari a questa differenza. Questa riserva è sciolta con incidenza fiscale se la partecipazione è alienata a un terzo estraneo al gruppo o se la società i cui diritti di partecipazione sono stati trasferiti aliena una parte importante dei propri attivi e passivi o è liquidata. La società di capitali o la società cooperativa è tenuta ad allegare alla sua dichiarazione d'imposta un elenco delle partecipazioni oggetto di una riserva non imposta ai sensi del presente articolo. La riserva non imposta è sciolta senza incidenze fiscali il 31 dicembre 2006.

⁴ Se l'esercizio commerciale termina dopo l'entrata in vigore della modifica della presente legge del 10 ottobre 1997, l'imposta sull'utile è calcolata secondo il nuovo diritto per detto esercizio commerciale.

Art. 207b³³² Disposizione transitoria della modifica del 20 giugno 2014

¹ L'autorità cantonale di condono decide sulle domande di condono dell'imposta federale diretta che all'entrata in vigore della modifica del 20 giugno 2014 sono pendenti presso la Commissione federale di condono dell'imposta federale diretta o presso la competente autorità cantonale per proposta a tale commissione.

³³⁰ Introdotto dalla cifra I dell'O dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **2000** 324; FF **1999** 4949).

³³¹ Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **1998** 669; FF **1997** II 963).

³³² Introdotto dalla cifra I n. 2 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell'imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 9; FF **2013** 7239).

² La procedura di reclamo e la procedura di ricorso contro le decisioni pronunciate prima dell'entrata in vigore della modifica del 20 giugno 2014 sono rette dal diritto anteriore.

Art. 208 a 220³³³

Art. 220a³³⁴

Titolo quinto: Referendum e entrata in vigore

Art. 221

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ La presente legge decade contestualmente all'abrogazione del suo fondamento costituzionale.

Art. 222³³⁵

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1995³³⁶

Disposizioni finali relative alla modifica dell'8 ottobre 2004³³⁷

¹ Le multe ai sensi dell'articolo 179³³⁸ non sono più esecutive e le autorità fiscali non possono più riscuoterle in via di compensazione.

² A richiesta degli interessati, le iscrizioni relative a queste multe sono cancellate dal registro delle esecuzioni.

³³³ Abrogati dalla cifra I n. 1 della LF del 22 mar. 2013 sull'adeguamento formale delle basi temporali per l'imposizione diretta delle persone fisiche, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 2397; FF **2011** 3279).

³³⁴ Attualmente art. 205b^{bis} (RU **2013** 2397; FF **2011** 3279).

³³⁵ Abrogato dalla cifra I n. 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese, con effetto dal 1° gen. 1998 (RU **1998** 669; FF **1997** II 963).

³³⁶ DCF del 3 giu. 1991 (RU **1991** 1253).

³³⁷ RU **2005** 1051; FF **2004** 1239 1253

³³⁸ RU **1991** 1184

Indice

Parte prima: Introduzione

Oggetto della leggeArt. 1
Riscossione dell'impostaArt. 2

Parte seconda: Imposizione delle persone fisiche

Titolo primo: Assoggettamento

Capitolo 1: Appartenenza fiscale

Sezione 1: Appartenenza personale
.....Art. 3

Sezione 2: Appartenenza economica
Imprese, stabilimenti d'impresa e fondi.....Art. 4
Altri elementi imponibiliArt. 5

Sezione 3: Estensione dell'assoggettamento
.....Art. 6

**Sezione 4: Calcolo dell'imposta in caso
d'assoggettamento parziale**
.....Art. 7

Capitolo 2: Inizio e fine dell'assoggettamento
.....Art. 8

**Capitolo 3: Norme speciali concernenti l'imposta sul
reddito**

Coniugi; partner registrati; figli sotto l'autorità parentale.....Art. 9
Comunioni ereditarie, società e investimenti collettivi di
capitale.....Art. 10
Società commerciali estere e altre comunità di persone
senza personalità giuridica.....Art. 11
Successione fiscaleArt. 12
Responsabilità e responsabilità solidale.....Art. 13
Imposizione secondo il dispendioArt. 14

Capitolo 4: Esenzione
.....Art. 15

Titolo secondo: Imposta sul reddito

Capitolo 1: Proventi imponibili

Sezione 1: In generale

..... Art. 16

Sezione 2: Attività lucrativa dipendente

Principio Art. 17

Partecipazioni di collaboratore Art. 17a

Proventi di partecipazioni vere e proprie di collaboratore Art. 17b

Proventi di partecipazioni improprie di collaboratore.....Art. 17c

Imposizione proporzionale..... Art. 17d

Sezione 3: Attività lucrativa indipendente

Principio Art. 18

Fattispecie che giustificano un differimento Art. 18a

Imposizione parziale dei proventi da partecipazioni della
sostanza commerciale Art. 18b

Ristrutturazioni Art. 19

Sezione 4: Sostanza mobiliare

Principio Art. 20

Casi speciali..... Art. 20a

Sezione 5: Sostanza immobiliare

..... Art. 21

Sezione 6: Proventi da fonti previdenziali

..... Art. 22

Sezione 7: Altri proventi

..... Art. 23

Capitolo 2: Proventi esenti

..... Art. 24

Capitolo 3: Determinazione del reddito netto

Sezione 1: Norma generale

..... Art. 25

Sezione 2: Attività lucrativa dipendente

..... Art. 26

Sezione 3: Attività lucrativa indipendente

In generale Art. 27

Ammortamenti..... Art. 28

Accantonamenti	Art. 29
Sostituzione di beni	Art. 30
Perdite.....	Art. 31

Sezione 4: Deduzioni sulla sostanza

.....	Art. 32
-------	---------

Sezione 5: Deduzioni generali

Interessi su debiti e altre deduzioni.....	Art. 33
Prestazioni volontarie	Art. 33a

Sezione 6: Costi e spese non deducibili

.....	Art. 34
-------	---------

Capitolo 4: Deduzioni sociali

.....	Art. 35
-------	---------

Capitolo 5: Calcolo dell'imposta

Sezione 1: Tariffe

.....	Art. 36
-------	---------

Sezione 2: Casi speciali

Liquidazioni in capitale per prestazioni ricorrenti	Art. 37
Procedura di conteggio semplificata.....	Art. 37a
Utili di liquidazione	Art. 37b
Prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza	Art. 38

Capitolo 6: Compensazione degli effetti della progressione a freddo

.....	Art. 39
-------	---------

Titolo terzo: Basi temporali

Periodo fiscale	Art. 40
Determinazione del reddito.....	Art. 41
Tassazione in caso di matrimonio o scioglimento del matrimonio	Art. 42
<i>Abrogati</i>	Art. 43 a 48

Parte terza: Imposizione delle persone giuridiche

Titolo primo: Assoggettamento

Capitolo 1: Definizione di persona giuridica

.....	Art. 49
-------	---------

Capitolo 2: Appartenenza fiscale	
Appartenenza personale	Art. 50
Appartenenza economica	Art. 51
Estensione dell'assoggettamento	Art. 52
<i>Abrogato</i>	Art. 53
Capitolo 3: Inizio e fine dell'assoggettamento	
.....	Art. 54
Capitolo 4: Responsabilità solidale	
.....	Art. 55
Capitolo 5: Esenzioni	
.....	Art. 56
Titolo secondo: Imposta sull'utile	
Capitolo 1: Oggetto dell'imposta	
Sezione 1: Principio	
.....	Art. 57
Sezione 2: Determinazione dell'utile netto	
In generale	Art. 58
Oneri giustificati dall'uso commerciale	Art. 59
Operazioni senza influenza sul risultato	Art. 60
Ristrutturazioni	Art. 61
Dichiarazione di riserve occulte all'inizio dell'assoggettamento	Art. 61a
Imposizione di riserve occulte alla fine dell'assoggettamento	Art. 61b
Ammortamenti	Art. 62
Accantonamenti	Art. 63
Sostituzione di beni	Art. 64
Interessi sul capitale proprio occulto	Art. 65
Utili di associazioni, fondazioni e investimenti collettivi di capitale	Art. 66
Utili di persone giuridiche con scopi ideali	Art. 66a
Deduzione delle perdite	Art. 67
Capitolo 2: Calcolo dell'imposta	
Sezione 1: Società di capitali e società cooperative	
.....	Art. 68

Sezione 2: Società di partecipazioni

Riduzione.....	Art. 69
Ricavo netto da partecipazioni.....	Art. 70

Sezione 3: Associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche

.....	Art. 71
-------	---------

Sezione 4: Investimenti collettivi di capitale

.....	Art. 72
-------	---------

Titolo terzo: ...

<i>Abrogati</i>	Art. 73 a 78
-----------------------	--------------

Titolo quarto: Basi temporali

Periodo fiscale	Art. 79
Calcolo dell'utile netto	Art. 80
<i>Abrogato</i>	Art. 81
Aliquota d'imposta	Art. 82

Parte quarta: Imposizione alla fonte delle persone fisiche e giuridiche

Titolo primo: Persone fisiche con domicilio o dimora fiscale in Svizzera

Lavoratori assoggettati all'imposta alla fonte	Art. 83
Prestazioni imponibili	Art. 84
Ritenuta d'imposta alla fonte.....	Art. 85
<i>Abrogati</i>	Art. 86 e 87
Collaborazione del debitore della prestazione imponibile	Art. 88
Tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria.....	Art. 89
Tassazione ordinaria ulteriore su richiesta.....	Art. 89a
<i>Abrogato</i>	Art. 90

Titolo secondo: Persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera e persone giuridiche senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera

Lavoratori assoggettati all'imposta alla fonte	Art. 91
Artisti, sportivi e conferenzieri	Art. 92
Amministratori	Art. 93
Creditori ipotecari.....	Art. 94

Beneficiari di prestazioni previdenziali dell'impiego pubblico	Art. 95
Beneficiari di prestazioni previdenziali di diritto privato.....	Art. 96
<i>Abrogato</i>	Art. 97
Beneficiari delle partecipazioni di collaboratore.....	Art. 97a
<i>Abrogato</i>	Art. 98
Imposta considerata	Art. 99
Tassazione ordinaria ulteriore su richiesta	Art. 99a
Tassazione ordinaria ulteriore d'ufficio	Art. 99b
Obblighi del debitore della prestazione imponibile	Art. 100
<i>Abrogato</i>	Art. 101

Parte quinta: Procedura

Titolo primo: Autorità fiscali

Capitolo 1: Autorità federali

Organizzazione	Art. 102
Vigilanza.....	Art. 103

Capitolo 2: Autorità cantonali

Sezione 1: Organizzazione, procedure elettroniche e vigilanza

Organizzazione	Art. 104
Procedure elettroniche	Art. 104a
Vigilanza.....	Art. 104b

Sezione 2: Competenza territoriale

Appartenenza personale	Art. 105
Appartenenza economica	Art. 106
Imposta alla fonte	Art. 107
Decisione in caso di dubbio	Art. 108

Titolo secondo: Principi di procedura generali

Capitolo 1: Doveri delle autorità

Ricusazione.....	Art. 109
Obbligo del segreto.....	Art. 110
Assistenza tra autorità fiscali	Art. 111
Assistenza di altre autorità.....	Art. 112
Trattamento dei dati.....	Art. 112a

Capitolo 2: Situazione procedurale dei coniugi

.....Art. 113

Capitolo 3: Diritti procedurali del contribuente

Esame degli attiArt. 114

Ammissione delle proveArt. 115

NotificazioneArt. 116

Rappresentanza contrattualeArt. 117

AbrogatoArt. 118**Capitolo 4: Termini**

.....Art. 119

Capitolo 5: Prescrizione

Prescrizione del diritto di tassareArt. 120

Prescrizione del diritto di riscossioneArt. 121

Titolo terzo: Procedura ordinaria di tassazione**Capitolo 1: Operazioni preliminari**

.....Art. 122

Capitolo 2: Obblighi procedurali**Sezione 1: Compiti delle autorità di tassazione**

.....Art. 123

Sezione 2: Obblighi del contribuente

Dichiarazione d'impostaArt. 124

AllegatiArt. 125

Altra collaborazioneArt. 126

Rappresentanza obbligatoriaArt. 126a

Sezione 3: Obbligo dei terzi di rilasciare attestazioni

.....Art. 127

Sezione 4: Obbligo dei terzi d'informare

.....Art. 128

Sezione 5: Obbligo dei terzi di comunicare

.....Art. 129

Capitolo 3: Tassazione

EsecuzioneArt. 130

NotificazioneArt. 131

Capitolo 4: Reclamo

Presupposti..... Art. 132
Termini Art. 133
Attribuzioni delle autorità fiscali Art. 134
Decisione Art. 135

Titolo quarto: Procedura di riscossione dell’imposta alla fonte

Obblighi procedurali Art. 136
Rappresentanza obbligatoria..... Art. 136a
Decisione Art. 137
Pagamento degli arretrati e restituzione..... Art. 138
Rimedi giuridici..... Art. 139

Titolo quinto: Procedura di ricorso

Capitolo 1: Davanti alla commissione cantonale di ricorso in materia d’imposta

Ricorso del contribuente: condizioni Art. 140
Ricorso dell’autorità di vigilanza: condizioni Art. 141
Procedura Art. 142
Decisione Art. 143
Spese..... Art. 144

Capitolo 2: Ricorso a un’altra autorità cantonale

..... Art. 145

Capitolo 3: Ricorso al Tribunale federale

..... Art. 146

Titolo sesto: Modificazione delle decisioni cresciute in giudicato

Capitolo 1: Revisione

Motivi Art. 147
Termine..... Art. 148
Procedura e decisione Art. 149

Capitolo 2: Rettificazione degli errori di calcolo e di scrittura

..... Art. 150

Capitolo 3: Ricupero d’imposta

Ricupero ordinario d’imposta Art. 151

Perenzione	Art. 152
Procedura	Art. 153
Procedura semplificata di recupero d'imposta per gli eredi.....	Art. 153a

Titolo settimo: Inventario

Capitolo 1: Obbligo di allestire l'inventario

.....	Art. 154
-------	----------

Capitolo 2: Oggetto

.....	Art. 155
-------	----------

Capitolo 3: Procedura

Provvedimenti conservativi	Art. 156
Obbligo di collaborare	Art. 157
Obbligo d'informare e di rilasciare attestazioni	Art. 158

Capitolo 4: Autorità

.....	Art. 159
-------	----------

Titolo ottavo: Riscossione e garanzia dell'imposta

Capitolo 1: Cantone di riscossione

.....	Art. 160
-------	----------

Capitolo 2: Scadenza

.....	Art. 161
-------	----------

Capitolo 3: Riscossione dell'imposta

Riscossione provvisoria e riscossione definitiva.....	Art. 162
Pagamento	Art. 163
Interesse di mora.....	Art. 164
Esecuzione forzata	Art. 165
Facilitazioni di pagamento.....	Art. 166

Capitolo 4: Condono dell'imposta

Condizioni	Art. 167
Motivi di diniego	Art. 167a
Autorità di condono	Art. 167b
Contenuto della domanda di condono.....	Art. 167c
Diritti e obblighi procedurali del richiedente	Art. 167d
Mezzi d'indagine dell'autorità di condono	Art. 167e
Disposizioni d'esecuzione	Art. 167f
Rimedi giuridici	Art. 167g

Capitolo 5: Restituzione dell'imposta

..... Art. 168

Capitolo 6: Garanzie

Costituzione Art. 169

Sequestro Art. 170

Cancellazione dal registro di commercio Art. 171

Iscrizione nel registro fondiario Art. 172

Costituzione di garanzie per l'imposta dovuta in caso di
mediazione di fondi Art. 173**Parte sesta: Disposizioni penali****Titolo primo: Violazione di obblighi procedurali e
sottrazione d'imposta****Capitolo 1: Obblighi procedurali**

..... Art. 174

Capitolo 2: Sottrazione d'imposta

Sottrazione consumata Art. 175

Tentativo di sottrazione Art. 176

Istigazione, complicità, concorso Art. 177

Dissimulazione o distrazione di valori successori nella
procedura d'inventario Art. 178*Abrogato* Art. 179

Responsabilità dei coniugi in caso di sottrazione..... Art. 180

Capitolo 3: Persone giuridiche

In generale Art. 181

Autodenuncia..... Art. 181a

Capitolo 4: Procedura

In generale Art. 182

In caso di sottrazione d'imposta..... Art. 183

Capitolo 5: Prescrizione dell'azione penale

..... Art. 184

**Capitolo 6: Riscossione e prescrizione delle multe e delle
spese**

..... Art. 185

Titolo secondo: Delitti fiscali

Frode fiscale Art. 186

Appropriazione indebita d'imposte alla fonte	Art. 187
Procedura	Art. 188
Prescrizione dell'azione penale.....	Art. 189

Titolo terzo: Provvedimenti speciali d'inchiesta dell'Amministrazione federale delle contribuzioni

Presupposti	Art. 190
Procedura contro gli autori, i complici e gli istigatori.....	Art. 191
Provvedimenti d'inchiesta contro i terzi non implicati nella procedura	Art. 192
Chiusura dell'inchiesta	Art. 193
Domanda di proseguire il procedimento	Art. 194
Altre prescrizioni procedurali	Art. 195

Parte settima: Ripartizione tra la Confederazione e i Cantoni

Quota della Confederazione.....	Art. 196
Ripartizione tra i Cantoni.....	Art. 197
Spese dei Cantoni	Art. 198

Parte ottava: Disposizioni finali

Titolo primo: Disposizioni esecutive

.....	Art. 199
-------	----------

Titolo secondo: Tasse di bollo cantonali

.....	Art. 200
-------	----------

Titolo terzo: Diritto previgente: abrogazione e modificazione

Abrogazione del DIFD	Art. 201
Modificazione della LAM	Art. 202
Modificazione della LAVS.....	Art. 203

Titolo quarto: Disposizioni transitorie

Capitolo 1: Persone fisiche

Rendite e liquidazioni in capitale provenienti dalla previdenza professionale	Art. 204
Acquisto d'anni d'assicurazione	Art. 205
Assicurazioni di capitali sciolte tramite premio unico concluse entro la fine del 1993	Art. 205a

Adeguamenti urgenti nell'imposizione delle imprese;
retroattività..... Art. 205*b*
Disposizione transitoria relativa alla modifica del 20
marzo 2008 Art. 205*b*^{bis}
Abrogato Art. 205*c*
Disposizione transitoria della modifica del 28 settembre
2012 Art. 205*d*
Disposizione transitoria della modifica del 20 giugno 2014 Art. 205*e*
Disposizione transitoria della modifica del 26 settembre
2014 Art. 205*f*

Capitolo 2: Persone giuridiche

Abrogato Art. 206
Riduzione dell'imposta in caso di liquidazione di società
immobiliare..... Art. 207
Disposizione transitoria della modifica del 10 ottobre 1997 ... Art. 207*a*
Disposizione transitoria della modifica del 20 giugno 2014 ... Art. 207*b*
Abrogati Art. 208 a 220
Abrogato Art. 220*a*

Titolo quinto: Referendum e entrata in vigore

..... Art. 221
Abrogato Art. 222

**Disposizioni finali relative alla modifica dell'8 ottobre
2004**

